



REPUBBLICA ITALIANA

# Regione Lombardia

## BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - MERCOLEDÌ, 15 LUGLIO 2009

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

### Sommario

<b>ERRATA CORRIGE N. 28/I-S.O. 2009</b> (5.3.1) L.r. 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi», pubblicata nel BURL n. 29 II Suppl. Ord. del 19 luglio 2007 . . . . .	2
<hr/>	
<b>LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 2009 - N. 11</b> (5.2.1) Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti . . . . .	2
<b>LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 2009 - N. 12</b> (1.3.3) Mutamento della denominazione del comune di Rivanazzano, in provincia di Pavia, in quella di Rivanazzano Terme. . . . .	50
<b>COMUNICATO REGIONALE 13 LUGLIO 2009 - N. 94</b> (1.1.0) Presidenza – Direzione Centrale Affari Istituzionali e legislativo – Struttura Segreteria di Giunta – Nuovo testo delle norme risultanti dalle modifiche apportate dalla l.r. 29 giugno 2009, n. 10 . . . . .	50

(BUR2008021)

**Err.corr. n. 28/1-S.O. 2009****L.r. 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi», pubblicata nel BURL n. 29 II Suppl. Ord. del 19 luglio 2007**

(5.3.1)

Al primo comma dell'art. 75 (Ente di gestione) della l.r. di cui all'oggetto, al posto di «... Vegugno con Colzano...», si legga «... Veduggio con Colzano...».

(BUR2008022)

**Legge regionale 14 luglio 2009 - n. 11****Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti**

(5.2.1)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
promulga

la seguente legge regionale:

**INDICE****TITOLO I – OGGETTO**

Art. 1 – Oggetto del testo unico

**PARTE I – DEI TRASPORTI IN GENERALE****TITOLO I – Disposizioni generali****CAPO I – FINALITÀ E AMBITI DI INTERVENTO.  
CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI**

Art. 2 – Finalità  
Art. 3 – Definizione e classificazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale

**CAPO II – RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI**

Art. 4 – Funzioni della Regione  
Art. 5 – Funzioni delle province  
Art. 6 – Funzioni delle comunità montane  
Art. 7 – Funzioni dei comuni  
Art. 8 – Gestioni associate di bacino lacuale  
Art. 9 – Funzioni soppresse

**CAPO III – ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO E DELLA MOBILITÀ***Sezione I – Programmazione*

Art. 10 – Strumenti di programmazione  
Art. 11 – Piano regionale della mobilità e dei trasporti  
Art. 12 – Investimenti e accordi di programma  
Art. 13 – Programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne  
Art. 14 – Piani provinciali di bacino della mobilità e dei trasporti  
Art. 15 – Pianificazione del traffico urbano

*Sezione II – Organi di consultazione e di garanzia*

Art. 16 – Consulta della mobilità e dei trasporti  
Art. 17 – Organo di garanzia del trasporto pubblico

**TITOLO II – INTERVENTI DI SETTORE**

Art. 18 – Informazioni all'utenza  
Art. 19 – Integrazione modale e qualità dei servizi  
Art. 20 – Sviluppo della mobilità nelle aree urbane  
Art. 21 – Interventi per la riqualificazione del trasporto pubblico locale  
Art. 22 – Interventi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico  
Art. 23 – Agevolazioni per l'acquisto di autobus a metano  
Art. 24 – Interventi per la riqualificazione delle infrastrutture di trasporto pubblico locale

Art. 25 – Incentivi per servizi innovativi  
Art. 26 – Accordi per lo sviluppo della mobilità sostenibile

**TITOLO III – SISTEMA TARIFFARIO REGIONALE****CAPO I – TARIFFE**

Art. 27 – Principi generali  
Art. 28 – Sistemi tariffari  
Art. 29 – Coordinamento dell'integrazione tariffaria  
Art. 30 – Disposizioni per i servizi ferroviari

**CAPO II – AGEVOLAZIONI TARIFFARIE**

Art. 31 – Circolazione gratuita e agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico

**TITOLO IV – VIGILANZA E SANZIONI**

Art. 32 – Controllo e vigilanza  
Art. 33 – Sanzioni a carico delle aziende  
Art. 34 – Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico  
Art. 35 – Interventi sostitutivi

**TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI RELATIVE ALLA PARTE I**

Art. 36 – Risorse finanziarie per i servizi di trasporto pubblico locale  
Art. 37 – Norme finali  
Art. 38 – Norme transitorie  
Art. 39 – Modalità di finanziamento

**PARTE II – DEI SINGOLI SERVIZI  
E MODALITÀ DI TRASPORTO****TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI AI TRASPORTI  
SU GOMMA E SU FERRO**

Art. 40 – Servizi minimi  
Art. 41 – Programmi triennali dei servizi  
Art. 42 – Contratti di servizio

**TITOLO II – SERVIZI SU GOMMA****CAPO I – SERVIZI DI LINEA**

Art. 43 – Procedure per l'affidamento dei servizi  
Art. 44 – Modalità particolari di svolgimento dei servizi

**CAPO II – SERVIZI NON DI LINEA**

Art. 45 – Finalità  
Art. 46 – Criteri generali per lo svolgimento del servizio taxi  
Art. 47 – Criteri generali per lo svolgimento del servizio di autonoleggio con conducente  
Art. 48 – Vigilanza sui servizi taxi ed autonoleggio con conducente  
Art. 49 – Sanzioni  
Art. 50 – Servizio taxi e noleggio con conducente mediante natanti  
Art. 51 – Programmazione dei servizi  
Art. 52 – Zone di intensa conurbazione  
Art. 53 – Ruolo dei conducenti  
Art. 54 – Requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti  
Art. 55 – Ruolo dei conducenti. Norma di salvaguardia  
Art. 56 – Commissioni tecniche provinciali per la formulazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea  
Art. 57 – Domanda per l'iscrizione ai ruoli provinciali  
Art. 58 – Prove d'esame  
Art. 59 – Rinvio  
Art. 60 – Interventi a favore della sicurezza e delle attività di autoveicoli in servizio taxi  
Art. 61 – Contributi

- Art. 62 - Misura del contributo  
Art. 63 - Modalità di attuazione

**CAPO III - TRASPORTO CICLO-MOTORISTICO**

- Art. 64 - Integrazione e potenziamento del trasporto ciclo-motoristico  
Art. 65 - Intese  
Art. 66 - Competenze dei comuni  
Art. 67 - Contributi regionali  
Art. 68 - Studi ed attività informative  
Art. 69 - Adeguamento regolamenti edilizi

**CAPO IV - TRASPORTI ECCEZIONALI**

- Art. 70 - Disposizioni generali  
Art. 71 - Autorizzazioni periodiche  
Art. 72 - Autorizzazioni singole e multiple  
Art. 73 - Vigilanza e sanzioni

**TITOLO III - TRASPORTO FERROVIARIO****CAPO I - SERVIZI SU FERRO**

- Art. 74 - Servizi ferroviari  
Art. 75 - Messa a disposizione delle dotazioni patrimoniali essenziali ed acquisto del materiale rotabile  
Art. 76 - Modalità di determinazione e garanzie per il trasferimento del personale a seguito di aggiudicazione delle gare per i servizi ferroviari  
Art. 77 - Gestione infrastrutture ferroviarie

**CAPO II - FERROVIE IN CONCESSIONE - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE A FNM S.P.A.**

- Art. 78 - Partecipazione della Regione a FNM S.p.A.  
Art. 79 - Rappresentanti della Regione

**TITOLO IV - TRASPORTO LACUALE E FLUVIALE****CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI***Sezione I - Demanio lacuale e fluviale*

- Art. 80 - Canone di concessione dei beni del demanio lacuale  
Art. 81 - Porti lacuali e assegnazione dei posti in ormeggio  
Art. 82 - Occupazioni demaniali abusive  
Art. 83 - Deposito di beni mobili sul demanio ed ormeggi abusivi  
Art. 84 - Disposizioni contro l'inquinamento delle acque  
Art. 85 - Vigilanza sul demanio e in materia di navigazione interna  
Art. 86 - Regolamento del demanio della navigazione interna  
Art. 87 - Disciplina della circolazione nautica

*Sezione II - Navigazione sui laghi*

- Art. 88 - Navigazione pubblica di linea sui laghi

**CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI LAGHI LOMBARDI***Sezione I - Laghi Maggiore, di Como e di Garda*

- Art. 89 - Servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda  
Art. 90 - Schema di convenzione  
Art. 91 - Sottoscrizione della convenzione

*Sezione II - Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda*

- Art. 92 - Finalità  
Art. 93 - Efficacia delle disposizioni  
Art. 94 - Comitato permanente d'intesa  
Art. 95 - Consulenza esterna  
Art. 96 - Aree del demanio lacuale  
Art. 97 - Utilizzo del demanio lacuale  
Art. 98 - Ormeggi e ancoraggi  
Art. 99 - Aree demaniali portuali di terra  
Art. 100 - Divieto di occupazione  
Art. 101 - Porti, approdi turistico-ricreativi, rimessaggi e cantieri

- Art. 102 - Utilizzo dei proventi dell'attività concessoria  
Art. 103 - Protezione della fascia costiera  
Art. 104 - Divieti di navigazione  
Art. 105 - Limitazione alla circolazione delle unità di navigazione  
Art. 106 - Ambito di applicazione  
Art. 107 - Norme di comportamento di navigazione  
Art. 108 - Manutenzioni e rifornimenti  
Art. 109 - Scarico di rifiuti  
Art. 110 - Sci nautico  
Art. 111 - Impiego delle tavole a vela  
Art. 112 - Immersioni  
Art. 113 - Balneazione  
Art. 114 - Utilizzo delle banchine, dei pontili e dei moli pubblici  
Art. 115 - Manifestazioni sportive  
Art. 116 - Norme di comportamento degli utenti  
Art. 117 - Rumori molesti  
Art. 118 - Segnaletica  
Art. 119 - Sanzioni  
Art. 120 - Vigilanza  
Art. 121 - Norma di rinvio

**CAPO III - NAVIGAZIONE SUL FIUME PO***Sezione I - Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate*

- Art. 122 - Convenzione  
Art. 123 - Svolgimento delle funzioni amministrative

**TITOLO V - NORME PER IL SISTEMA AEROPORTUALE LOMBARDO**

- Art. 124 - Servizi di collegamento con gli aeroporti  
Art. 125 - Monitoraggio dei servizi di taxi e di autonoleggio con conducente di collegamento con gli aeroporti  
Art. 126 - Sanzioni  
Art. 127 - Accessibilità all'aeroporto internazionale di Malpensa 2000

**TITOLO VI - MODALITÀ DIVERSE DI TRASPORTO**

- Art. 128 - Servizi elicotteristici di trasporto pubblico locale

**TITOLO VII - CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI****CAPO I - INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE AZIENDE DI TRASPORTO DI PERSONE**

- Art. 129 - Finalità  
Art. 130 - Modi e categorie di trasporto  
Art. 131 - Erogazioni  
Art. 132 - Obblighi dei beneficiari dei contributi  
Art. 133 - Linee di montagna  
Art. 134 - Criteri di ammissibilità ai contributi di nuove percorrenze  
Art. 135 - Procedure di erogazione e modalità di assegnazione  
Art. 136 - Regimi particolari  
Art. 137 - Velocità commerciale  
Art. 138 - Finanziamenti regionali a favore delle aziende di trasporto pubblico locale  
Art. 139 - Regime fiscale dei contributi di esercizio  
Art. 140 - Contributi derivanti da variazioni dei tassi dei mutui  
Art. 141 - Piano di riassorbimento finanziario regionale  
Art. 142 - Recupero dei contributi erogati

**PARTE III - NORME FINALI**

- Art. 143 - Abrogazioni  
Art. 144 - Norma finale  
Art. 145 - Norma finanziaria

TITOLO I  
OGGETTO

**Art. 1**  
**(Oggetto del testo unico)**

1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici), riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di trasporti, con esclusione di quelle relative alle infrastrutture.

**PARTE I**  
**DEI TRASPORTI IN GENERALE**

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I  
FINALITÀ E AMBITI DI INTERVENTO.  
CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

**Art. 2**  
**(Finalità)**  
**(Art. 1, l.r. 22/98 e art. 1, l.r. 1/02)**

1. La Regione Lombardia, nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto, nel rispetto delle normative comunitarie e statali, assicura il governo della mobilità e incentiva la riorganizzazione e lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale, garantendo:

- a) la programmazione regionale e degli enti locali, promuovendo:
  - 1) lo sviluppo delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto in relazione alla domanda espressa dal sistema economico e sociale del territorio lombardo con riguardo alle specifiche informazioni fornite da enti pubblici e privati con particolare riferimento alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - 2) interventi finalizzati al riequilibrio modale attraverso il coordinamento dei sistemi di trasporto, nonché la realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative infrastrutture;
  - 3) lo sviluppo delle aree di interscambio tra i diversi modi di trasporto mediante interventi di riqualificazione e di nuova infrastrutturazione delle stazioni ferroviarie e delle linee metropolitane urbane ed extraurbane;
  - 4) l'incremento quantitativo e qualitativo del servizio ferroviario regionale in un quadro di efficacia, efficienza e produttività dell'esercizio, anche attraverso l'ammmodernamento e l'acquisto di nuovo materiale rotabile;
  - 5) l'utilizzo di tecnologie innovative, in particolare per lo sviluppo della mobilità negli ambiti a domanda diffusa o debole;
  - 6) il miglioramento della mobilità, della vivibilità urbana, della salvaguardia dell'ambiente e della sostenibilità ambientale nelle aree urbane caratterizzate da elevati livelli di congestione e di inquinamento;
  - 7) l'utilizzo di mezzi di trasporto a basse emissioni in atmosfera, alimentati a gasolio ecologico, nonché con carburanti alternativi al gasolio, ovvero di autobus elettrici a nulle emissioni in atmosfera;
  - 8) la funzionalità e la qualità del sistema infrastrutturale mediante l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili e la promozione di nuovi modelli finanziari per la realizzazione degli interventi;
  - 9) la promozione di modelli organizzativi di produzione dei servizi tali da razionalizzare e ottimizzare la spesa pubblica nella gestione del settore;

- 10) il superamento degli assetti monopolistici e l'introduzione di regole di concorrenza nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale;
- 11) la trasformazione delle aziende speciali o consorzi in società per azioni, ovvero in cooperative, anche tra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione, ai sensi dell'art. 18, commi da 3 a 3-septies del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59);
- 12) il monitoraggio della mobilità regionale favorendo lo scambio delle informazioni tra la Regione, gli enti locali, le aziende di trasporto e gli utenti dei servizi con apposite strutture di servizio in capo agli enti locali o alla Regione;
- 13) il coordinamento del comparto trasporti con quello delle regioni confinanti mediante la sottoscrizione di accordi di programma;
- 14) l'innovazione tecnologica quale strumento funzionale al governo della mobilità, ad un uso efficiente e sicuro delle reti, all'integrazione modale e tariffaria, all'erogazione di servizi informativi ai cittadini;
- 15) l'adozione di sistemi tariffari trasparenti e la difesa delle fasce più deboli;
- 16) l'individuazione di criteri di politica tariffaria in funzione del miglioramento del servizio erogato;
- 17) l'integrazione ed il coordinamento tra i diversi modi di trasporto e tra sistemi tariffari anche con l'adozione di tecnologie e di sistemi di bigliettazione innovativi, con l'obiettivo di:
  - a) ottimizzare i tempi complessivi di viaggio e recuperare competitività rispetto al mezzo privato;
  - b) introdurre documenti unici di viaggio utilizzabili sui diversi vettori di trasporto pubblico regionale e locale;
  - c) rilevare i dati di origine e destinazione nonché di frequenza dell'utenza per la programmazione dei servizi e per il riparto degli introiti tariffari tra i diversi vettori;
  - d) individuare tariffe omogenee nelle aree urbane rispetto alla quantità di servizio erogata;
- b) il conferimento alle province, ai comuni ed agli altri enti locali, di tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'esercizio unitario a livello regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà secondo le rispettive dimensioni territoriali, di responsabilità ed unicità dell'amministrazione della funzione, di efficacia, di efficienza, di omogeneità ed economicità, di copertura finanziaria, di autonomia organizzativa e regolamentare;
- c) la tutela dei diritti dei cittadini e dell'utenza per quanto concerne la quantità, la qualità e l'efficacia dei servizi di trasporto pubblico, nel rispetto delle regole della concorrenza, nonché il controllo delle politiche tariffarie attraverso l'istituzione dell'Organo di garanzia del trasporto pubblico di cui all'articolo 17;
- d) l'adeguamento e lo sviluppo dell'informazione rivolta agli utenti e della comunicazione di carattere istituzionale relativa ai servizi di trasporto pubblico locale.

2. Nell'ambito della programmazione del trasporto pubblico regionale, la Giunta regionale, sentiti la competente commissione consiliare, i soggetti esercenti servizi ferroviari e i gestori delle infrastrutture ferroviarie, approva il «Piano di sviluppo del servizio ferroviario regionale», che definisce le strategie di intervento della Regione, indicando le azioni prioritarie per il conseguimento di specifici obiettivi di miglioramento e di sviluppo.

**Art. 3**  
**(Definizione e classificazione dei servizi**  
**di trasporto pubblico regionale e locale)**  
**(Art. 2, l.r. 22/98)**

1. Per trasporto pubblico regionale e locale si intende il complesso dei servizi di pubblico trasporto di persone e cose attribuiti alla Regione ed agli enti locali. Il trasporto pubblico regionale e locale comprende i sistemi di mobilità terrestri, fluviali, lacuali e aerei organizzati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze, tariffe e condizioni prestabilite, ad offerta indifferenziata che si svolgono nell'ambito del territorio regionale o infraregionale; il sistema integrato del trasporto pubblico locale è classificato ai commi seguenti.

2. I servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997 costituiscono un sistema di trasporto unitario sul territorio da effettuare mediante i servizi ferroviari regionali.

3. I servizi automobilistici di trasporto pubblico locale si distinguono in:

- a) servizi di linea;
- b) servizi finalizzati ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

4. I servizi automobilistici di linea si articolano in:

- a) comunali: svolti nell'ambito del territorio di un comune;
- b) di area urbana: che collegano i capoluoghi di provincia con i comuni ad essi conurbati e che si caratterizzano per una forte penetrazione dei servizi nel territorio degli stessi con elevata frequenza e densità di fermate;
- c) interurbani: svolti nel territorio di più comuni, non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera b);
- d) regionali: interurbani che collegano sedi di significative funzioni territoriali, ad integrazione del servizio ferroviario regionale o a copertura delle relazioni non servite dalla ferrovia, in grado di offrire un livello di servizio quantitativamente e qualitativamente elevato.

5. I servizi automobilistici finalizzati, di linea e non di linea, si articolano in:

- a) servizi di collegamento al sistema aeroportuale;
- b) servizi effettuati con modalità particolari in aree a domanda debole, di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, del d.lgs. 422/1997, anche con servizi a chiamata;
- c) servizi di gran turismo, aventi lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico ambientali e paesaggistiche delle località da essi servite;
- d) servizi effettuati con autobus destinati al servizio di linea e al servizio di noleggio autorizzati ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 27 febbraio 1998 e dei decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 dicembre 2003 e 6 ottobre 2005, svolti su itinerari autorizzati con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.

6. I servizi su impianti fissi, su impianti a fune e su sistemi a guida vincolata si effettuano in ambito comunale o di area urbana o interurbana.

7. I servizi pubblici con unità di navigazione si articolano in:

- a) di linea per trasporto di persone o cose;
- b) non di linea in conto terzi per trasporto, rimorchio e traino di persone o cose.

8. Per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico di linea gli enti locali, al fine del decongestionamento del traffico e del disinquinamento ambientale, possono prevedere modalità particolari di svolgimento del servizio stesso secondo i criteri dell'articolo 14, comma 5, del d.lgs. 422/1997.

9. La Giunta regionale definisce, d'intesa con le province e con i comuni capoluogo di provincia, forme di sperimentazione con sistemi innovativi e tecnologie avanzate per i servizi di trasporto pubblico determinandone modalità e tempistica. La Regione e gli enti locali, ciascuno nell'ambito di propria competenza, autorizzano l'effettuazione di tali servizi e ne regolamentano l'esercizio.

**CAPO II**  
**RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI**

**Art. 4**  
**(Funzioni della Regione)**  
**(Art. 3, l.r. 22/98)**

1. La Regione, in materia di trasporto pubblico regionale e locale, svolge le funzioni ed i compiti di programmazione, indirizzo e gestione che richiedono unitario esercizio a livello regionale. In particolare:

- a) approva il piano regionale dei trasporti e della mobilità ed i relativi aggiornamenti, sulla base della programmazione degli enti locali;
- b) determina gli investimenti, in raccordo con lo Stato, le regioni confinanti e gli enti locali, mediante la sottoscrizione di atti di programmazione negoziata anche attraverso innovativi strumenti di finanziamento che fanno riferimento al project financing;
- c) svolge compiti di programmazione, regolamentazione e amministrazione dei servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997, ed in particolare per la gestione della rete ferroviaria di propria competenza, per il rilascio di concessioni ferroviarie, di licenze di trasporto regionale ad imprese ferroviarie, per la disciplina ed il controllo dell'accesso alle reti e per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, stipula i contratti per i servizi di competenza regionale, in ottemperanza alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991;
- d) definisce i criteri per la programmazione dei trasporti locali;
- e) definisce, secondo le procedure di cui all'articolo 16, comma 2, d.lgs. 422/1997, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini su tutto il territorio regionale;
- f) individua, per il trasporto in territori a domanda debole, i criteri per l'espletamento dei servizi di linea, nei modi e con le forme di cui all'articolo 14, comma 4, d.lgs. 422/1997;
- g) regola i sistemi di integrazione tariffaria e le modalità di determinazione delle tariffe;
- h) approva i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale;
- i) cura il sistema informativo trasporti e mobilità;
- j) definisce il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne e attiva le potenzialità del sistema idroviario padano-veneto quale elemento di integrazione con il cabotaggio marittimo;
- k) riconosce il ruolo strategico dell'intermodalità promuovendo un programma strutturato per l'intero comparto;
- l) programma la realizzazione di idroscali e idrosuperfici sulle acque del demanio lacuale per attività di trasporto con finalità turistico-ricreative;
- m) approva il Piano regionale dell'infomobilità, quale documento strategico di programmazione e indirizzo avente per oggetto azioni coordinate e coerenti finalizzate allo sviluppo e alla sostenibilità dei processi innovativi applicati ai sistemi di mobilità pubblica e privata (ITS - Intelligent Transport Systems).

2. La Regione svolge inoltre compiti di regolamentazione e di gestione. In particolare:



- a) assegna ed eroga alle province le risorse finanziarie disponibili per l'esercizio dei servizi di loro competenza;
  - b) assegna ed eroga al Comune di Milano ed ai comuni capoluogo di provincia, previa richiesta alla Regione, da effettuare entro trenta giorni dalla definizione del livello dei servizi minimi di cui all'articolo 40, comma 3, le risorse finanziarie disponibili per l'esercizio dei servizi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a) e b) e comma 6;
  - c) assegna ed eroga ai comuni e alle province le risorse finanziarie per l'esercizio dei servizi di cui all'articolo 6, comma 4;
  - d) individua i servizi di linea regionali, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d) e li assegna alle province sulla base del criterio della prevalenza della domanda in origine;
  - e) promuove e organizza i collegamenti aeroportuali;
  - f) svolge compiti di regolamentazione, anche mediante consorzi o società cui possono partecipare gli enti locali interessati, del sistema idroviario padano-veneto e dei servizi pubblici di linea per il trasporto di persone e cose sui laghi Maggiore, di Como, di Garda e d'Isèo, previo risanamento tecnico-economico di cui all'articolo 11 del d.lgs. 422/1997;
  - g) definisce, mediante intesa con le regioni interessate, ai sensi dell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382), e relative leggi regionali applicative, le modalità per l'utilizzo, al fine della navigazione interna, delle aree del fiume Po e idrovie collegate;
  - h) disciplina la navigazione ed emana le direttive in tema di usi e di gestione del demanio delle acque interne;
  - i) vigila sulla regolarità del servizio effettuato dalle unità di navigazione interna adibite a servizi pubblici di linea e a servizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici);
  - j) svolge compiti di regolamentazione e di gestione dei servizi elicotteristici;
  - k) individua, in accordo con gli enti locali, le localizzazioni ottimali per la costruzione di una rete di eliporti ed elisuperfici, di idroscali ed idrosuperfici;
  - l) approva le modalità operative per l'organizzazione dei servizi di noleggio;
  - m) rilascia le tessere che abilitano ai titoli di gratuità ed alle agevolazioni tariffarie di cui all'articolo 31;
  - n) svolge le altre funzioni amministrative conferite dalla legislazione statale o previste dalla normativa regionale vigente.
- d) l'approvazione dei piani di bacino, comprendenti anche i piani per la mobilità delle persone disabili, previsti dall'articolo 26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti alle persone handicappate);
  - e) l'assegnazione ai comuni delle risorse finanziarie per assicurare i servizi di loro competenza, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettera b);
  - f) le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere c) e d) e comma 5 lettera b), la stipula dei relativi contratti e l'erogazione dei corrispettivi;
  - g) l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempimento contrattuale;
  - h) il rilascio delle autorizzazioni per effettuare il servizio di noleggio con autobus destinati al servizio di linea e viceversa;
  - i) il rilascio, ai sensi dell'articolo 87 del d.lgs. 285/1992, del nulla osta per l'immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere c) e d), e comma 5, lettere a) e b);
  - j) l'accertamento di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate:
    - 1) dei servizi di linea regionali di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d), interurbani e comunali dei comuni non capoluogo di provincia, anche effettuati con modalità particolari in aree a domanda debole di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b);
    - 2) dei servizi automobilistici finalizzati di collegamento al sistema aeroportuale e di gran turismo di cui all'articolo 3, comma 5, lettere a) e c). Relativamente ai servizi regionali di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d) ed ai servizi automobilistici finalizzati di collegamento aeroportuale e di gran turismo di cui all'articolo 3, comma 5, lettere a) e c), che interessano il territorio di più province, la Giunta regionale, al fine di assicurare economicità di gestione, definisce uno schema di accordo-tipo, favorendone la sottoscrizione da parte delle province interessate. I percorsi e le fermate delle reti oggetto di gara, ovvero relativi ai servizi di trasporto per i quali non sussistono obblighi di servizio ed assentiti mediante autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 21, coincidenti con i percorsi e le fermate attualmente esistenti, non necessitano di ulteriori accertamenti;
  - k) lo svolgimento, ai sensi del d.P.R. 753/1980 delle funzioni amministrative e della vigilanza relative agli impianti fissi, quali le linee tranviarie, filoviarie e metropolitane, di interesse sovracomunale, e agli impianti a fune e relative infrastrutture di interscambio di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b);
  - l) l'erogazione, nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, dei finanziamenti per assicurare i servizi funiviari e funicolari di trasporto pubblico locale extraurbano, di cui all'articolo 136, qualora non ricompresi in comunità montana;
  - m) i servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale transfrontalieri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), d.lgs. 422/1997, sulla base del criterio della prevalenza della domanda in origine;
  - n) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di noleggio con autobus di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con condu-

**Art. 5**  
**(Funzioni delle province)**  
**(Art. 4, comma 1, l.r. 22/98)**

1. Sono conferite alle province le funzioni riguardanti i servizi interurbani, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c).

2. Sono altresì conferiti alle province le funzioni e i compiti riguardanti:

- a) i servizi di linea regionali di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d) e i servizi di gran turismo, di cui all'articolo 3, comma 5, lettera c), assegnati alle province sulla base del criterio della prevalenza della domanda in origine;
- b) i servizi in aree a domanda debole di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b);
- c) l'individuazione, d'intesa con i comuni interessati, dei servizi di area urbana di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b);

n) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di noleggio con autobus di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con condu-

cente), nel rispetto dei criteri individuati con apposito atto della Giunta regionale.

3. Per l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta di cui al comma 2, lettere h) e i), concernenti le aziende di trasporto pubblico locale concessionarie in più province o in più comuni, la Giunta regionale, per assicurare economicità di gestione, definisce uno schema di accordo tipo e ne favorisce la sottoscrizione da parte degli enti locali interessati.

4. Sono conferite alle province le funzioni concernenti:

- a) l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad auto-servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 6 della legge 21/1992;
- b) l'autorizzazione delle manifestazioni nautiche su tutte le acque interne navigabili, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, ai sensi dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la navigazione interna), ad eccezione di quelle di interesse di un solo comune lacuale;
- c) l'autorizzazione all'uso delle acque del demanio lacuale, in accordo con le autorità competenti e sentiti i comuni interessati, per le manifestazioni aeronautiche;
- d) l'iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, sia di servizio pubblico sia di uso privato, nonché la vigilanza sulle costruzioni delle nuove navi, ai sensi degli articoli 146, 153 e 234 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) e degli articoli 67, 146 e 147 del d.P.R. 631/1949;
- e) le licenze di navigazione e i relativi certificati di navigabilità o idoneità a svolgere tutte le attività correlate, ai sensi degli articoli 146, 153, 160, 161 e 1183 del r.d. 327/1942 e degli articoli 36, 67 e 69 del d.P.R. 631/1949;
- f) la vigilanza sull'attività delle scuole nautiche ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche);
- g) l'autorizzazione all'apertura delle scuole nautiche;
- h) l'autorizzazione per i servizi in conto terzi per il trasporto, il rimorchio o il traino di merci, ai sensi degli articoli 226 e 227 del r.d. 327/1942 e degli articoli da 129 a 132 e da 134 a 141 del d.P.R. 631/1949;
- i) le funzioni di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), concernenti la nomina della commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, l'indizione e lo svolgimento degli esami e dell'attività istruttoria connessa al rilascio dell'attestato.

5. Resta ferma la competenza delle province di istituire, sentita la Regione, eventuali servizi aggiuntivi ai servizi minimi con oneri finanziari a loro carico.

6. Le province adottano i programmi triennali dei servizi con le modalità di cui all'articolo 41, comma 2.

#### **Art. 6 (Funzioni delle comunità montane) (Art. 5, l.r. 22/98)**

1. Sono conferite alle comunità montane le funzioni e i compiti che riguardano il rispettivo territorio relativi a:

- a) impianti a fune di ogni tipo quali funivie, seggiovie, sciovie, funicolari e tutti gli impianti di risalita e le relative infrastrutture di interscambio;
- b) servizio di vigilanza sull'esercizio degli impianti di cui alla lettera a).

2. Restano ferme le competenze delle comunità montane ri-

guardanti l'istituzione, sentita la provincia, di eventuali servizi aggiuntivi con oneri finanziari a carico delle medesime comunità montane, nonché le competenze in materia di servizi di trasporto di cui all'articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

3. La singola comunità montana può affidare alla provincia di appartenenza, previo accordo, l'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti ai sensi del comma 1.

4. Le funzioni amministrative relative agli impianti a fune di cui all'articolo 136, compresa l'erogazione dei finanziamenti per assicurare lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, sono conferite:

- a) al comune se l'impianto opera nel territorio comunale o nell'area urbana;
- b) alla provincia se l'impianto opera in ambito interurbano.

#### **Art. 7 (Funzioni dei comuni) (Art. 6, l.r. 22/98)**

1. Sono conferiti ai comuni, anche in forma associata mediante il ricorso alle forme organizzative previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), le funzioni e i compiti relativi alle infrastrutture di interesse comunale e ai servizi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a) e b). In particolare sono conferite le funzioni concernenti:

- a) le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a), b), comma 5, lettera b) e comma 6, nonché la stipula dei relativi contratti di servizio e l'erogazione dei corrispettivi;
  - b) l'accertamento, limitatamente ai comuni capoluogo, di cui all'articolo 5, comma 7, del d.P.R. 753/1980 relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio del trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate dei servizi di linea relativi ai servizi di area urbana, anche effettuati con modalità particolari in aree a domanda debole di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b). I percorsi e le fermate delle reti oggetto di gara coincidenti con i percorsi e le fermate attualmente esistenti non necessitano di ulteriori accertamenti;
  - c) la vigilanza sul rispetto degli obblighi contrattuali;
  - d) l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempimento contrattuale;
  - e) il rilascio, ai sensi dell'articolo 87 del d.lgs. 285/1992, dell'autorizzazione per l'immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a) e b), e comma 5, lettera b) e per l'effettuazione dei servizi di noleggio con autobus destinati al servizio di linea e viceversa;
  - f) le funzioni amministrative e di vigilanza concernenti:
    - 1) gli impianti fissi che operano nel territorio comunale e nell'area urbana, quali linee tranviarie, filoviarie, metropolitane;
    - 2) gli ascensori e le scale mobili;
    - 3) le interferenze, quali gli attraversamenti ed i paralleli-smi tra impianti fissi e gasdotti, acquedotti, canali, fognature, elettrodotti, linee telefoniche;
    - 4) gli impianti a fune e relative infrastrutture di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a);
  - g) l'erogazione di finanziamenti atti ad assicurare i servizi funiviari o funicolari di trasporto pubblico locale svolti con gli impianti di cui all'articolo 136 operanti nel territorio comunale o in area urbana.
2. Sono conferite ai comuni le funzioni concernenti:
- a) le concessioni per l'utilizzo dei beni del demanio lacuale e

dei porti interni; a tali funzioni accedono anche l'accertamento e la riscossione di canoni ed indennizzi, la vigilanza, la tutela e la difesa amministrativa e giudiziale delle aree da violazioni ed abusi, la rimozione di occupazioni abusive, relitti e rifiuti;

- b) le concessioni per l'utilizzo del demanio lacuale per finalità turistico-ricreative di cui all'articolo 59 del d.P.R. 616/1977, successivamente alla stipula di apposita convenzione con le competenti amministrazioni statali;
- c) le concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali lacuali di cui all'articolo 89, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico) e 13 novembre 2000 (Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 in materia di demanio idrico);
- d) le concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali del Naviglio Grande e Pavese, nonché l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi;
- e) le autorizzazioni, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, per le manifestazioni nautiche di interesse comunale e gli spettacoli pirotecnici ed altri analoghi, ai sensi dell'articolo 91 del d.P.R. 631/1949 limitatamente ai bacini lacuali.

3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) sono esercitate sulla base delle direttive stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera h).

4. Restano ferme le competenze dei comuni riguardanti:

- a) l'istituzione, sentita la Regione, di eventuali servizi aggiuntivi ai servizi minimi con oneri finanziari a loro carico;
- b) l'elaborazione dei piani urbani del traffico di cui all'articolo 36 del d.lgs. 285/1992;
- c) gli adempimenti previsti all'articolo 14, comma 5, del d.lgs. 422/1997.

5. I comuni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) adottano, per quanto di competenza, programmi triennali dei servizi con le modalità di cui all'articolo 41.

6. I comuni possono affidare alla comunità montana o alla provincia di appartenenza, previo accordo, l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 1.

**Art. 8**  
**(Gestioni associate di bacino lacuale)**  
**(Art. 6-bis, l.r. 22/98)**

1. La Regione adotta strumenti d'incentivazione per favorire la formazione di accordi per la gestione in forma associata delle funzioni conferite allo scopo di garantirne un efficace ed efficiente esercizio.

2. Le gestioni associate, tra comuni del medesimo bacino lacuale, sono costituite con una delle modalità previste dal d.lgs. 267/2000. Alle gestioni associate tra i comuni possono partecipare anche le province del bacino lacuale; in questo caso le competenze degli enti aderenti alle gestioni associate sono esercitate dall'ente individuato nella convenzione o con le modalità da essa previste.

3. Le gestioni associate adottano regolamenti per gestire le funzioni affidate in modo efficace e trasparente.

4. Le gestioni associate attuano il programma regionale di valorizzazione del demanio. La Regione provvede al trasferimento delle somme per le opere o manutenzioni programmate all'ente di riferimento della gestione associata.

5. Per esigenze di economia amministrativa e migliore gestione dei conferimenti, la Giunta regionale autorizza la direzione generale competente ad avvalersi delle gestioni associate e degli altri enti gestori delle idrovie per lo svolgimento di attività riservate alla Regione e in particolare per:

- a) ottimizzare lo scambio di informazioni tra i diversi livelli gestionali finalizzato ad assicurare il costante riscontro dal territorio;
- b) favorire la formazione di una struttura permanente dotata di strumenti e professionalità specifici per la gestione ottimale delle funzioni conferite;
- c) garantire una applicazione omogenea e coerente delle norme e delle direttive che regolano la materia.

6. Le gestioni associate per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conferiti dalla Regione provvedono con le seguenti risorse:

- a) percentuale dei canoni demaniali di loro diretta spettanza;
- b) percentuale dei canoni demaniali di spettanza dei comuni aderenti;
- c) eventuali trasferimenti regionali integrativi pattuiti con apposita convenzione triennale tra la Regione e ogni gestione associata. La convenzione è rinnovata previa verifica dell'efficacia delle attività svolte.

**Art. 9**  
**(Funzioni soppresse)**  
**(Art. 7 l.r. 22/98)**

1. Restano soppresse le funzioni amministrative relative:

- a) all'approvazione degli organici dei sistemi di trasporto;
- b) all'assenso alla nomina dei direttori e responsabili di esercizio degli impianti fissi;
- c) alla presa d'atto dei provvedimenti delle amministrazioni dei consorzi strade vicinali, di cui al decreto luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446 (Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse);
- d) all'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea e del servizio di noleggio con conducente mediante autobus ai sensi dell'articolo 85 del d.P.R. 616/1977.

**CAPO III**  
**ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO E DELLA MOBILITÀ**

*Sezione I - Programmazione*

**Art. 10**  
**(Strumenti di programmazione)**  
**(Art. 8, c. 1, l.r. 22/98)**

1. Gli strumenti di programmazione sono:

- a) il piano regionale della mobilità e dei trasporti, di cui all'articolo 11;
- b) il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne, di cui all'articolo 13;
- c) i piani provinciali di bacino della mobilità e dei trasporti, di cui all'articolo 14;
- d) i piani urbani del traffico, di cui all'articolo 15.

**Art. 11**  
**(Piano regionale della mobilità e dei trasporti)**  
**(Art. 9, l.r. 22/98)**

1. Il piano regionale della mobilità e dei trasporti (di seguito: PRMT) configura il sistema della programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto, in coerenza con



gli strumenti di pianificazione socio-economica e territoriale della Regione, provvedendo a:

- a) individuare le linee di indirizzo e le azioni strategiche, in relazione all'evoluzione dell'offerta infrastrutturale e della domanda di mobilità generata dal sistema territoriale lombardo, nonché agli scenari socio-economici di breve e medio periodo;
- b) indicare l'assetto delle reti infrastrutturali prioritarie e il sistema degli interventi da attuare in base a espliciti criteri di:
  - 1) congruità territoriale;
  - 2) funzionalità e innovazione tecnologica trasportistica;
  - 3) sostenibilità ambientale;
  - 4) accettabilità sociale;
  - 5) riequilibrio modale del sistema dei trasporti;
- c) individuare gli strumenti attuativi, economici e finanziari per la realizzazione degli interventi anche mediante modelli di finanziamento pubblico e privato o esclusivamente privato;
- d) organizzare il monitoraggio delle azioni e degli interventi del piano anche al fine della valutazione della loro efficacia e del riadeguamento delle azioni e previsioni dello stesso.

2. Il PRMT può articolarsi in sezioni funzionali predisposte ed approvate anche in tempi diversi tra loro, ferma restando la loro configurazione in forma integrata, relative a:

- a) trasporto ferroviario;
- b) viabilità autostradale e stradale di rilevanza regionale;
- c) trasporto aereo;
- d) trasporto lacuale e fluviale;
- e) intermodalità e logistica.

3. La proposta di piano ovvero di singola sezione funzionale viene adottata con deliberazione della Giunta; sulla medesima proposta la Giunta regionale acquisisce il parere degli enti locali, delle organizzazioni sindacali ed economiche maggiormente rappresentative a livello regionale e delle diverse realtà sociali e culturali, al fine di procedere ad un esame congiunto.

4. La Giunta regionale trasmette la proposta al Consiglio regionale per l'esame e l'approvazione con propria deliberazione.

#### **Art. 12 (Investimenti e accordi di programma) (Art. 10, l.r. 22/98)**

1. Gli investimenti per interventi infrastrutturali previsti dal PRMT e dai suoi aggiornamenti sono individuati nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria regionale previsto dall'articolo 9-bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulla procedura della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e finanziati dalla legge di programmazione economico-finanziaria regionale.

2. La Regione promuove interventi per il ripristino, il riadattamento e l'ammmodernamento di infrastrutture e mezzi di trasporto, anche storici, per utilizzo turistico-sociale e per il recupero di strade, ferrovie, vie navigabili e creazione di piste ciclopedonali.

3. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali e gli operatori pubblici e privati interessati, predispone biennialmente i piani degli interventi di cui al comma 2 ed approva i criteri e le procedure di assegnazione dei relativi contributi.

4. Per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati, coinvolgente una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicante decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statale, regionale e degli enti locali, la Giunta regionale si avvale degli strumenti della programmazione negoziata e, in particolare, dell'accordo di programma-quadro di cui all'articolo 2,

comma 203, lett. c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

5. L'accordo di programma-quadro individua gli obiettivi, le finalità, l'impatto ambientale, le opere da realizzare, i tempi di realizzazione, i soggetti coinvolti, le risorse necessarie e le relative fonti, i tempi di erogazione e il periodo di validità dell'accordo.

#### **Art. 13 (Programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne) (Art. 11, l.r. 22/98)**

1. Al fine di valorizzare il demanio lacuale, fluviale e dei navigli e tutte le vie d'acqua, in coerenza con gli altri strumenti della programmazione regionale, è redatto il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne, il quale individua tra l'altro i criteri di valutazione degli interventi e i modelli economico-finanziari per la loro realizzazione.

2. Il programma di cui al comma 1 è approvato secondo le competenze stabilite dallo Statuto regionale. In attesa dell'approvazione, la Giunta regionale definisce un programma di interventi per migliorare la fruizione del demanio lacuale e fluviale, nonché dei Navigli, ai soli fini di navigazione.

3. Sino all'approvazione di cui al comma 2, il rilascio delle concessioni demaniali lacuali, da parte dei comuni, è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) redazione, in caso di interventi inerenti le strutture portuali e gli approdi, da realizzarsi preferibilmente mediante pontili mobili, di uno studio volto a documentare la compatibilità degli interventi, in particolare per quanto concerne:
  - 1) la viabilità di accesso, anche in relazione ai collegamenti con i servizi di trasporto pubblico;
  - 2) la dotazione di spazi di sosta e parcheggio;
  - 3) la presenza di servizi e attrezzature complementari alla navigazione;
  - 4) le caratteristiche paesaggistico-ambientali del sito interessato agli interventi, esteso ad un intorno sufficientemente ampio, nonché la compatibilità con le previsioni urbanistiche vigenti e i vincoli ambientali, idrogeologici e idraulici;
- b) predisposizione di un piano finanziario da cui risultino i costi e i ricavi previsti e i relativi ammortamenti, cui proporzionare la durata della concessione che, di norma, non può superare i quindici anni;
- c) adozione dello strumento della conferenza dei servizi per l'esame delle istanze concessorie alla quale partecipa un rappresentante della competente direzione generale della Giunta regionale.

4. Le concessioni di cui al comma 3 vengono affidate previo regolamento comunale che identifichi la graduatoria.

5. I proventi delle concessioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e d), sono destinati nella misura del 50 per cento ai comuni a titolo di corrispettivo per l'esercizio delle attività amministrative inerenti le concessioni demaniali. Nel caso di partecipazione a gestioni associate a livello di bacino lacuale, la percentuale può essere elevata dalla Giunta regionale sino ad un massimo del 60 per cento. La percentuale rimanente è destinata al finanziamento degli interventi di incremento e miglioramento individuati nel programma di cui al comma 1.

#### **Art. 14 (Piani provinciali di bacino della mobilità e dei trasporti) (Art. 12, l.r. 22/98)**

1. Le province, previe le opportune consultazioni con le istituzioni, gli enti e le associazioni portatrici di interessi economico-sociali nel settore dei trasporti e della mobilità, approvano il pia-

no di bacino della mobilità e dei trasporti, comprendente i piani per la mobilità delle persone disabili, previsti dall'articolo 26, comma 3, della l. 104/1992.

2. Coerentemente con il PRMT e sulla base dell'analisi della domanda e dell'offerta di mobilità e dell'evoluzione insediativa e socio-economica, i piani provinciali di bacino definiscono la programmazione degli interventi infrastrutturali finalizzati al riequilibrio modale dei trasporti e a migliorare l'accessibilità al sistema economico insediativo locale con lo scopo di:

- a) favorire l'integrazione tra i diversi modi di trasporto, con riferimento anche all'intermodalità e alla logistica;
- b) organizzare l'offerta del trasporto pubblico locale su gomma coordinandola con quella ferroviaria;
- c) migliorare l'accessibilità agli interscambi di trasporto pubblico locale;
- d) favorire la mobilità delle persone disabili.

3. Per definire il programma degli investimenti le province partecipano alla definizione dell'accordo di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 662/1996.

**Art. 15**  
**(Pianificazione del traffico urbano)**  
**(Art. 13, l.r. 22/98)**

1. Per migliorare la mobilità e la vivibilità delle aree urbane, incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico, ridurre il traffico e l'inquinamento atmosferico ed acustico, i comuni con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, nonché i comuni individuati dalla Regione, approvano i Piani urbani del traffico (PUT) di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del d.lgs. 285/1992.

2. I singoli piani urbani del traffico, approvati dai comuni, sono trasmessi alla provincia interessata.

3. Al fine di assicurare il coordinamento dei piani urbani del traffico, i comuni individuati dalla Regione definiscono, anche mediante la stipula di accordi di programma, criteri omogenei per l'approvazione dei piani stessi.

4. I piani urbani del traffico sono predisposti nel rispetto delle direttive ministeriali, nonché degli indirizzi della Giunta regionale.

5. La Regione incentiva la redazione dei piani urbani del traffico, in via prioritaria per i comuni con popolazione inferiore a centomila abitanti.

*Sezione II – Organi di consultazione e di garanzia*

**Art. 16**  
**(Consulta della mobilità e dei trasporti)**  
**(Art. 8, cc. 2 e 3, l.r. 22/98)**

1. Al fine della consultazione sulle principali iniziative di rilevanza regionale è istituita, presso la competente direzione generale, la consulta della mobilità e dei trasporti che è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale o dell'assessore delegato e dura in carica per l'intera legislatura.

2. La consulta di cui al comma 1 è composta da:

- a) assessore regionale competente in materia di infrastrutture e mobilità o suo delegato;
- b) assessori provinciali competenti in materia di trasporti e/o viabilità;
- c) presidenti dell'Unione province lombarde (UPL), dell'Associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia) e della delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCSEM);
- d) presidente dell'unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia;
- e) un rappresentante di ciascuna delle associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative in ambito regionale;

- f) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- g) un rappresentante dell'ANAS S.p.A.;
- h) un rappresentante delle società autostradali aventi concessioni in atto sul territorio regionale;
- i) i rappresentanti dei soggetti esercenti servizi ferroviari e dei gestori delle infrastrutture ferroviarie operanti nel territorio della Regione;
- j) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale;
- k) un rappresentante di ciascuna direzione di circoscrizione aeroportuale territorialmente competente.

**Art. 17**  
**(Organo di garanzia del trasporto pubblico)**  
**(Art. 15, l.r. 22/98)**

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce la struttura di un Organo di garanzia del trasporto pubblico, stabilendone altresì le attribuzioni funzionali e operative, la struttura organizzativa, le modalità di relazione con la Regione, con gli enti locali destinatari dei trasferimenti delle funzioni in materia di programmazione e di affidamento dei servizi del trasporto pubblico, nonché con i gestori dei servizi medesimi.

2. L'Organo di garanzia del trasporto pubblico svolge verifiche e adotta ogni iniziativa utile a garantire i principi di pluralità e libera concorrenza tra i soggetti gestori del trasporto pubblico locale con particolare riferimento alle modalità e procedure di affidamento dei servizi, al rispetto delle normative comunitarie e del contenuto dei contratti di servizio successivi all'aggiudicazione delle gare.

3. L'Organo di garanzia del trasporto pubblico svolge altresì funzioni di tutela dell'utenza in ordine a quanto previsto nei contratti di servizio sotto il profilo quantitativo, qualitativo e tariffario, proponendo ai soggetti titolari del servizio eventuali interventi sui gestori; verifica la corretta diffusione di informazioni sul servizio del trasporto pubblico; promuove l'adozione della Carta dei servizi di trasporto pubblico locale; esprime pareri e formula osservazioni sulla qualità dei servizi e sulla tutela dei consumatori, su richiesta della Regione e degli enti locali titolari del servizio.

**TITOLO II**  
**INTERVENTI DI SETTORE**

**Art. 18**  
**(Informazioni all'utenza)**  
**(Art. 10, l.r. 3/97)**

1. Al fine di assicurare la divulgazione all'utenza delle politiche regionali in materia di mobilità e trasporti, nonché l'omogeneità di informativa in ordine agli orari e alle modalità dei servizi di trasporto, la Giunta regionale realizza opportune iniziative e strumenti di comunicazione avvalendosi anche di tecnologie di informazione innovative.

2. I costi per le iniziative di cui al comma 1 sono imputati, sino alla concorrenza del 2 per mille, alla quota delle risorse destinate nel bilancio regionale all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale.

**Art. 19**  
**(Integrazione modale e qualità dei servizi)**  
**(Art. 2, l.r. 1/02)**

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3 e 17, la Giunta regionale, tenuto conto della programmazione degli enti locali e sentita la commissione consiliare competente, individua, nell'ambito della programmazione del trasporto pubblico regionale, le stazioni e le principali aree di interscambio, sulla base di criteri di tipo trasportistico e territoriale.

2. La Giunta regionale, con riferimento alle stazioni ed alle

aree individuate al comma 1, definisce le priorità di intervento, nonché i criteri, l'ammontare e le procedure di assegnazione del sostegno finanziario e della quota di cofinanziamento a carico della Regione, entro il limite del 50 per cento della spesa prevista.

3. Per la riqualificazione delle stazioni e la realizzazione delle aree di interscambio, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere la stipulazione di appositi accordi con gli enti pubblici, i gestori delle aree interessate, le aziende di trasporto pubblico e i soggetti proprietari. Qualora gli interventi comportino varianti agli strumenti urbanistici comunali, la Giunta regionale promuove accordi di programma disciplinati dalla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) e dall'articolo 34 del d.lgs. 267/2000.

4. Nell'ambito degli accordi promossi ai sensi del comma 3, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere l'acquisto ovvero il riutilizzo da parte degli enti locali interessati di aree del territorio regionale sedi di linee ferroviarie dismesse, ovvero di immobili di pertinenza ferroviaria non più utilizzati.

5. Negli accordi di cui ai commi 3 e 4 sono definiti i tempi e le modalità di intervento, nonché le competenze e gli oneri a carico di ciascun soggetto sottoscrittore.

6. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 4), la Giunta regionale, nell'ambito del Piano di sviluppo del servizio ferroviario regionale, elabora un programma per il rinnovo e l'ammodernamento del materiale rotabile utilizzato dai soggetti esercenti servizi ferroviari operanti sul territorio regionale e destinato alla produzione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale.

7. La Giunta regionale, in relazione al programma di cui al comma 6, definisce i criteri, l'ammontare e le procedure di assegnazione del sostegno finanziario.

**Art. 20**  
**(Sviluppo della mobilità nelle aree urbane)**  
**(Art. 3, l.r. 1/02)**

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 6), la Regione sostiene finanziariamente i seguenti interventi:

- a) la redazione dei Piani urbani della mobilità (PUM), nonché la redazione o l'aggiornamento dei Piani urbani del traffico (PUT) e di piani del traffico di scala intercomunale da parte dei comuni individuati dalla Giunta regionale e l'esecuzione dei relativi provvedimenti di attuazione concernenti, in particolare, la realizzazione di percorsi preferenziali e di corsie protette;
- b) la realizzazione di progetti concernenti la costituzione di strutture di supporto ai responsabili della mobilità individuati da parte delle imprese e degli enti, che non siano già obbligatorie in base alla vigente normativa;
- c) l'organizzazione di iniziative e gli studi di fattibilità concernenti progetti finalizzati alla riorganizzazione degli orari dei pubblici servizi, per concorrere alla riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane nelle ore di punta, con particolare riferimento ai plessi scolastici, ospedalieri ed agli uffici pubblici;
- d) gli studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di infrastrutture per il trasporto a guida vincolata alternative alle reti convenzionali su gomma, che garantiscano migliore funzionalità del servizio e sostenibilità ambientale.

2. I comuni e le province verificano la coerenza degli interventi previsti nei PUM, nei PUT e nei piani provinciali di bacino della mobilità e dei trasporti con i contenuti dei rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.

3. La Giunta regionale definisce i criteri, l'ammontare e le procedure di assegnazione del sostegno finanziario e della quota di cofinanziamento relativo agli interventi di cui al comma 1.

**Art. 21**  
**(Interventi per la riqualificazione del trasporto pubblico locale)**  
**(Art. 4, l.r. 1/02)**

1. La Regione assegna alle province ed ai comuni capoluogo

di provincia le risorse finanziarie volte a sostenere gli investimenti di rinnovo del materiale rotabile e di miglioramento delle strutture funzionali al servizio per la riqualificazione del trasporto pubblico locale, con particolare riguardo a quelle previste dalla legge 18 giugno 1998, n. 194 (Interventi nel settore dei trasporti) ed alle relative leggi di finanziamento.

2. Con accordo da stipulare tra la Regione, le province ed i comuni capoluogo di provincia, sono definiti, in particolare, i vincoli di destinazione e di inalienabilità, i criteri, i tempi e le modalità di assegnazione e di liquidazione dei contributi, anche sulla base degli interventi individuati nell'ambito dei programmi triennali dei servizi di rispettiva competenza, nonché con riferimento allo stato di attuazione da parte dei medesimi enti della riforma del trasporto pubblico locale.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle province ed ai comuni capoluogo di provincia tenendo conto delle esigenze di miglioramento della qualità ambientale, in attuazione dell'Accordo di programma quadro in materia di ambiente ed energia sottoscritto con i Ministeri dell'Ambiente e del Tesoro in data 2 febbraio 2001 e dell'atto integrativo dell'accordo stesso sottoscritto in data 5 settembre 2002.

4. La Regione promuove, mediante la stipulazione di accordi con gli enti locali, il rinnovo ed il potenziamento del materiale metropolitano e degli impianti tecnologici delle linee metropolitane e tramviarie, nonché lo sviluppo e l'introduzione di tecnologie innovative di rilevazione e bigliettazione.

**Art. 22**  
**(Interventi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico)**  
**(Art. 4-bis, l.r. 1/02)**

1. La Regione, per favorire la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità ambientale, con particolare riguardo alle aree urbane caratterizzate da elevati livelli di traffico veicolare ed inquinamento atmosferico, in attuazione dell'Accordo di programma quadro e del successivo atto integrativo di cui all'articolo 21, comma 3, concede contributi in conto capitale alle province ed ai comuni capoluogo di provincia, volti all'acquisto da parte dei gestori dei servizi di trasporto pubblico di sistemi tecnologici per il contenimento, il trattamento o il filtraggio dei gas di scarico degli autobus alimentati a gasolio.

2. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 28-sexies della l.r. 34/78, nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, sulla base dei seguenti criteri:

- a) espletamento dei servizi di trasporto pubblico urbani o di area urbana, nonché di servizi interurbani in misura non inferiore a 500 mila bus/km annui ammessi al contributo di esercizio;
- b) realizzazione degli interventi su autobus con anzianità massima di dieci anni dalla data di prima immatricolazione.

3. La Giunta regionale definisce i tempi e le modalità di assegnazione e di liquidazione dei contributi di cui al comma 1 nonché le prescrizioni tecniche relative ai sistemi tecnologici finanziati.

**Art. 23**  
**(Agevolazioni per l'acquisto di autobus a metano)**  
**(Art. 1, l.r. 25/03)**

1. La Regione, per favorire la riduzione delle emissioni degli inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità ambientale, con particolare riguardo alle aree critiche previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 8/5290 del 2 agosto 2007, in attuazione dell'Accordo di programma quadro e del successivo atto integrativo di cui all'articolo 21, comma 3, concede contributi in conto capitale agli enti locali, nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, destinati all'acquisto di autobus e minibus alimentati a metano.

**Art. 24**  
**(Interventi per la riqualificazione delle infrastrutture**  
**di trasporto pubblico locale)**  
 (Art. 4-ter, l.r. 1/02)

1. La Regione assegna alle province e ai comuni capoluogo di provincia le risorse finanziarie volte a sostenere gli investimenti per la realizzazione di opere ed interventi relativi all'ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento delle infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle infrastrutture di deposito per il ricovero dei mezzi alimentati a metano nelle aree ambientalmente critiche per la qualità dell'aria.

2. Per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi si applica l'articolo 21, comma 2.

**Art. 25**  
**(Incentivi per servizi innovativi)**  
 (Art. 5, l.r. 1/02)

1. Per il soddisfacimento delle esigenze di mobilità, in particolare negli ambiti a domanda diffusa e nelle aree o relazioni a domanda debole, la Regione promuove forme di sperimentazione di servizi non convenzionali, anche mediante l'introduzione di tecnologie innovative, compreso l'utilizzo dei veicoli a basso impatto ambientale.

2. Per il miglioramento della mobilità e della sostenibilità ambientale nelle aree caratterizzate da elevati livelli di congestione e di inquinamento, la Regione promuove, altresì, l'uso collettivo delle autovetture e favorisce forme di multiproprietà e di noleggio delle autovetture destinate ad essere utilizzate da una pluralità di soggetti.

**Art. 26**  
**(Accordi per lo sviluppo della mobilità sostenibile)**  
 (Art. 5-bis, l.r. 1/02)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 20 e 25, la Regione, mediante la stipulazione di accordi con gli enti locali, sostiene finanziariamente specifici progetti volti al miglioramento della mobilità e della sostenibilità ambientale nelle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento atmosferico da traffico veicolare ed al soddisfacimento di particolari esigenze di mobilità negli ambiti a domanda diffusa e nelle aree o relazioni a domanda debole.

TITOLO III  
 SISTEMA TARIFFARIO REGIONALE

CAPO I  
 TARIFFE

**Art. 27**  
**(Principi generali)**  
 (Art. 6, l.r. 1/02)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai servizi di trasporto pubblico classificati all'articolo 3.

2. Nell'ambito della riforma del trasporto pubblico regionale e della riorganizzazione del sistema tariffario vigente, la Regione garantisce l'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) l'adeguamento delle tariffe al livello ed alla qualità del servizio di trasporto pubblico erogato, anche con riferimento all'estensione della rete, mediante l'elaborazione di modelli tariffari volti a riequilibrare il prelievo tariffario, nonché l'attuale rapporto tra ricavi e costi, tenendo altresì conto delle variazioni del costo della vita e del livello di efficienza e di efficacia dei servizi e dell'obiettivo dell'aumento dell'utenza;
- b) l'integrazione dei sistemi tariffari, con l'obiettivo di incentivare il coordinamento tra i diversi modi e gestori di trasporto pubblico;
- c) la semplificazione dei sistemi tariffari nei confronti degli utenti, anche attraverso la promozione di specifici modelli

tariffari e di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi per favorire il processo di utilizzo integrato dei servizi;

- d) la promozione di livelli tariffari variabili in relazione al tipo di fascia oraria, alla frequenza ed alla continuità d'uso del servizio di trasporto pubblico locale, anche mediante l'utilizzo di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi.

3. La Giunta regionale, in considerazione della valenza strategica di servizio pubblico dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi nei processi d'integrazione tariffaria e nell'ambito delle attività di programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, coordina la realizzazione dei medesimi sistemi. La Giunta regionale, a tutela dell'utenza, dell'equità e della trasparenza delle regole che governano il mercato e tenuto conto dei progetti dei sistemi di bigliettazione già avviati, individua in particolare:

- a) i criteri per la gestione dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi all'interno dei sistemi tariffari locali e delle relative integrazioni, anche mediante la costituzione di un organismo di regolazione e di governo delle politiche tariffarie cui partecipano i rappresentanti dei soggetti gestori di trasporto pubblico locale;
- b) le modalità d'accesso dei vettori operanti nel servizio ai rispettivi sistemi;
- c) i criteri incentivanti per le aree e i soggetti che li sperimentano e li adottano;
- d) i vincoli e le prescrizioni cui ottemperare per garantire la compatibilità degli stessi sistemi su scala regionale;
- e) la quota di finanziamento regionale a sostegno della loro implementazione.

**Art. 28**  
**(Sistemi tariffari)**  
 (Art. 7, l.r. 1/02)

1. Sentita la Consulta della mobilità e dei trasporti di cui all'articolo 16, sono disciplinati con regolamento i criteri e le modalità di applicazione dei seguenti modelli tariffari:

- a) modello lineare applicabile a livello locale e regionale, elaborato sulla base di una tariffa calcolata sull'intero percorso, suddiviso in classi di distanza. A tale modello si applica la tariffa unica di riferimento determinata dalla Regione;
- b) modello a zone, applicabile a livello locale, che prevede forme di integrazione tra servizi di trasporto pubblico interurbani, di area urbana e comunali. Gli enti locali individuano in modo autonomo le zone e definiscono le proprie tariffe in base ai valori di riferimento individuati dalla Regione nel regolamento e tenendo conto dei valori storici delle tariffe e dei ricavi tariffari.

2. L'ente locale risponde della copertura degli eventuali minori introiti conseguenti alla mancata ottemperanza a quanto prescritto al comma 1, lettera b). Le province e i comuni, in particolare quelli situati in area a domanda debole, per fini sociali e per incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico di trasporto, possono stabilire riduzioni tariffarie di concerto con la Regione e, con quest'ultima, concorrono alla copertura dei mancati introiti tariffari.

3. Nel regolamento di cui al comma 1 sono altresì disciplinati:

- a) in relazione al modello lineare interprovinciale, la definizione delle classi chilometriche uniche, valide sia per i servizi ferroviari che per i servizi automobilistici ed i relativi livelli tariffari, nonché i criteri per l'adozione del modello nelle realtà locali;
- b) in relazione al modello a zone, i criteri per la definizione delle stesse e gli intervalli tariffari di riferimento;
- c) i criteri per la gestione dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi e per l'integrazione tariffaria, con particolare riferimento al riparto dei ricavi da traffico tra



i diversi gestori, nel rispetto dei principi di trasparenza ed equità;

- d) le modalità, i criteri per l'adeguamento dei livelli tariffari e la relativa decorrenza. L'adeguamento è definito sulla base di un modello le cui variabili di riferimento sono l'indice del costo della vita e gli indicatori di efficienza e di efficacia dei servizi.

**4. La Giunta regionale disciplina:**

- a) i documenti di viaggio, la loro tipologia e validità, i livelli tariffari e i relativi adeguamenti, con particolare riferimento all'emissione di un abbonamento regionale trimestrale e annuale valido su tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'articolo 27, comma 1; tale abbonamento può essere utilizzato anche per beneficiare di agevolazioni relative ai servizi culturali, commerciali e turistici;
- b) i livelli tariffari relativi ai servizi su impianti a fune ammessi a contributo di esercizio e ai servizi non convenzionali;
- c) i livelli tariffari dei servizi di navigazione di linea, nonché le agevolazioni tariffarie per i cittadini residenti nei comuni prospicienti i bacini idrografici interessati, tenendo conto della specificità delle singole realtà locali.

**5.** A decorrere dall'anno 2004, per ogni adeguamento tariffario finalizzato a ridurre le differenze tra i livelli tariffari dei servizi ferroviari e quelli degli autoservizi pubblici, sono introdotte nei contratti di servizio ferroviario apposite disposizioni per l'incremento quantitativo e qualitativo dei servizi previsti ovvero per una proporzionale riduzione del corrispettivo.

**6.** La Giunta regionale determina l'ampiezza delle classi chilometriche tariffarie relative agli autoservizi pubblici di linea, come di seguito riportato:

- a) fasce di cinque chilometri sino al quarantesimo chilometro;
- b) fasce di dieci chilometri sino al centesimo chilometro;
- c) fasce di venti chilometri per distanze superiori.

**7.** La Giunta regionale adotta le classi chilometriche dei servizi automobilistici di cui al comma 6 anche per i servizi ferroviari regionali.

**Art. 29**

**(Coordinamento dell'integrazione tariffaria)**

(Art. 7-bis, l.r. 1/02)

**1.** Per coordinare l'integrazione tariffaria delle reti di trasporto pubblico regionale e locale che interessano il territorio della Provincia di Milano, la Regione promuove la costituzione di un consorzio a norma dell'articolo 31 del d.lgs. 267/2000, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, contabile e tecnica, al quale partecipano la Regione, la Provincia di Milano ed il Comune di Milano.

**2.** Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 27 e del regolamento previsto dall'articolo 28, il consorzio di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

- a) definizione del sistema tariffario integrato nelle seguenti componenti:
- 1) delimitazione dell'area territoriale d'integrazione e individuazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale da integrare, disciplinando in forma opportuna le cause di esclusione;
  - 2) dimensionamento delle singole zone e disegno dei confini delle stesse;
  - 3) determinazione del livello della tariffa per singola zona e per titolo di viaggio;
  - 4) definizione delle politiche tariffarie anche mediante la valutazione delle offerte commerciali dei vettori;
  - 5) introduzione di titoli di viaggio aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori di cui al regolamento tariffario;

6) modalità di emissione dei titoli di viaggio;

- b) definizione delle modalità tecnico-operative per l'introduzione dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi;
- c) definizione delle condizioni per garantire l'accessibilità ai sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi da parte di nuovi potenziali gestori e verifica della loro applicazione;
- d) definizione e verifica delle modalità operative per il riparto dei proventi tariffari tra i vettori, sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 28;
- e) coordinamento e monitoraggio delle fasi di attuazione dell'integrazione tariffaria, sulla base dei dati rilevati dagli enti locali affidanti e dai gestori dei servizi di trasporto pubblico.

**3.** La nomina degli organi del consorzio, la determinazione della dotazione patrimoniale e la definizione della struttura organizzativa sono disciplinati dallo statuto, approvato dagli enti aderenti con le modalità previste dall'articolo 31 del d.lgs. 267/2000. Lo statuto prevede, in particolare, la partecipazione nel consorzio di un rappresentante dei comuni della Provincia di Milano designato dall'ANCI regionale, sentiti i comuni medesimi.

**4.** Salva l'ipotesi di cui al comma 1, le province e i comuni capoluogo possono istituire organismi per la definizione e la gestione dell'integrazione tariffaria dei servizi di rispettiva competenza, con la partecipazione della Regione per quanto riguarda il servizio ferroviario regionale.

**5.** Il consorzio e gli organismi locali svolgono le funzioni di rispettiva competenza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 27 e della disciplina contenuta nel regolamento di cui all'articolo 28, nonché in osservanza degli indirizzi, dei criteri e degli standard tecnici per la gestione dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi approvati dalla Giunta regionale.

**6.** Sino alla costituzione del consorzio e degli organismi locali, il coordinamento dell'integrazione tariffaria è disciplinato dal regolamento tariffario di cui all'articolo 28.

**Art. 30**

**(Disposizioni per i servizi ferroviari)**

(Art. 7-ter, l.r. 1/02)

**1.** Il servizio ferroviario regionale della Lombardia è un sistema di trasporto unitario e garantisce la possibilità di utilizzare titoli di viaggio indipendentemente dal gestore del servizio ferroviario prescelto.

**2.** I gestori dei servizi ferroviari di trasporto pubblico locale in Lombardia adottano condizioni di trasporto definite secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

**3.** Per il computo delle tariffe, i gestori utilizzano la tavola unificata delle polimetriche delle distanze tra stazioni, approvata dalla Regione con provvedimento del dirigente competente, indipendentemente dal fatto che le stazioni siano situate su singole linee o su linee diverse, ovvero collegate da itinerari diversamente gestiti.

**4.** La tavola unificata delle polimetriche delle distanze individua tutte le relazioni a cui è applicata la tariffa ferroviaria regionale e determina le percorrenze alle quali applicare i livelli tariffari previsti.

**5.** I gestori vendono titoli di viaggio per tutte le origini e destinazioni comprese tra le stazioni delle relazioni individuate ai sensi del comma 4 e consentono l'uso dei propri treni da parte di viaggiatori in possesso di titoli di viaggio emessi da altri gestori di servizi ferroviari di trasporto pubblico locale in Lombardia.

**6.** Gli introiti sono ripartiti in proporzione ai chilometri percorsi con ogni gestore sulla base delle polimetriche di cui al comma 3. È fatta salva la facoltà per i gestori di stabilire, mediante accordi, una diversa ripartizione degli introiti di propria spettanza.

**7.** Il presente articolo si applica a tutti i titoli di viaggio obbli-

gatori, come definiti dal regolamento regionale di cui all'articolo 28.

8. Il sistema tariffario unico regionale è altresì integrato con i sistemi tariffari applicati ai servizi ferroviari interregionali, nazionali e internazionali. La Giunta regionale intraprende le azioni necessarie per il mantenimento e lo sviluppo dell'unitarietà del sistema ferroviario nazionale all'interno del territorio lombardo e dell'integrazione tra i servizi dei diversi gestori, anche prevedendo obblighi di integrazione a carico delle imprese ferroviarie che erogano servizi nazionali ed internazionali sul territorio lombardo.

## CAPO II

### AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

#### Art. 31

#### **(Circolazione gratuita e agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico)**

(Art. 8, l.r. 1/02)

1. A decorrere dal 1° agosto 2004 è riconosciuto il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale alle seguenti categorie di residenti in Lombardia:

- a) i cavalieri di Vittorio Veneto;
- b) gli invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria e loro eventuali accompagnatori secondo le modalità stabilite con atto della Giunta regionale;
- c) i deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., con invalidità dalla prima alla quinta categoria, ovvero con invalidità civile non inferiore al 67 per cento;
- d) gli invalidi a causa di atti di terrorismo e le vittime della criminalità organizzata dalla prima alla quinta categoria o corrispondente percentuale di menomazione della capacità lavorativa;
- e) i privi di vista per cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori secondo le modalità stabilite con atto della Giunta regionale;
- f) i sordi in possesso di certificato relativo alla condizione di sordità ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordi e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordi);
- g) gli agenti ed ufficiali di Polizia giudiziaria di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale in servizi di pubblica sicurezza, secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta regionale.

2. A decorrere dal 1° agosto 2004, è riconosciuto altresì il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale ai cittadini italiani e stranieri invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro residenti in Lombardia con grado di invalidità pari al 100 per cento, formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente o da sentenza passata in giudicato, e loro eventuali accompagnatori, secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta regionale.

3. Agli invalidi civili con grado di invalidità pari al 100 per cento sono assimilati i grandi invalidi del lavoro con invalidità a partire dall'80 per cento.

4. A decorrere dal 1° agosto 2004, hanno diritto ad usufruire della riduzione dell'abbonamento regionale di cui all'articolo 28, comma 4, lettera a), che abilita alla circolazione sui servizi di trasporto pubblico in tutto il territorio regionale, le sottoindicate categorie di residenti in Lombardia:

- a) gli invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente o da sentenza passata in giudicato con grado di invalidità non inferiore al 67 per cento e sino al 99 per cento o equiparato, con riconoscimento ai loro eventuali accompagnatori del diritto alla circolazione gratuita secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale;

- b) i pensionati di età superiore ai sessantacinque anni se uomini e ai sessanta anni se donne;
- c) gli invalidi di guerra e di servizio, gli invalidi a causa di atti di terrorismo e le vittime della criminalità organizzata dalla sesta all'ottava categoria.

5. La Giunta regionale definisce la percentuale dell'agevolazione tariffaria di cui al comma 4, anche in forma differenziata in relazione alla tipologia di utenti beneficiari, nonché le modalità operative per il riconoscimento dell'agevolazione; a tal fine l'assessore proponente svolge preventivamente una relazione nella commissione consiliare competente.

6. Le agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea sono riconosciuti ai soggetti di cui al comma 4 con indicatore di situazione economica equivalente ISEE regionale non superiore al limite definito dalla Giunta regionale. Nelle more dell'approvazione dell'ISEE regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

7. A decorrere dal 1° agosto 2004, i pensionati residenti in Lombardia, di età superiore ai sessantacinque anni se uomini e ai sessanta anni se donne, con indicatore di situazione economica equivalente ISEE regionale superiore al limite definito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 5, hanno diritto ad usufruire dell'abbonamento regionale ridotto di cui all'articolo 28, comma 6, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

8. I titoli di gratuità e le agevolazioni previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 7 sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2004, ai servizi ferroviari regionali.

9. Le tessere che abilitano ai titoli di gratuità ed alle agevolazioni tariffarie di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 7 per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea sono rilasciate dalla Regione con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

## TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI

#### Art. 32

#### **(Controllo e vigilanza)**

(Art. 14, l.r. 22/98)

1. La Regione, le province e i comuni esercitano la vigilanza ed effettuano controlli per l'accertamento della regolarità e della sicurezza dei servizi di trasporto pubblico di rispettiva competenza.

2. Allo scopo di effettuare la vigilanza, possono essere acquisiti presso le aziende affidatarie dati e informazioni, anche mediante ispezioni e verifiche. Le aziende sono tenute a consentire e ad agevolare le suddette acquisizioni, fornendo la collaborazione necessaria e mettendo a disposizione il personale e i mezzi necessari.

#### Art. 33

#### **(Sanzioni a carico delle aziende)**

(Art. 10, l.r. 13/95)

1. Alle aziende che non rispondono, nei termini, alle richieste di informazioni e di dati, di cui all'articolo 32, comma 2, o forniscono informazioni e dati non veritieri o inesatti, è sospesa, per il periodo di inadempimento, l'erogazione dei contributi di esercizio.

#### Art. 34

#### **(Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico)**

(Art. 16, l.r. 22/98)

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza. L'inservanza di tali obblighi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di trenta ad un massimo di cento

volte il biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima. In caso di reiterazione della violazione entro cinque anni, la sanzione è raddoppiata.

2. Salva l'eventuale responsabilità penale, i beneficiari delle agevolazioni regionali previste all'articolo 31 sono puniti con la sanzione pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro nel caso di mancato possesso di uno o più dei requisiti stabiliti per il riconoscimento del beneficio. Il beneficiario cui viene applicata la sanzione deve restituire alla Regione il titolo agevolato entro dieci giorni dall'irrogazione della sanzione. In caso di mancata restituzione, è irrogata un'ulteriore sanzione pecuniaria nella stessa misura di quella già applicata.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dalla presente legge sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed accertate e contestate dal personale delle aziende di trasporto espressamente incaricato. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 689/1981 è emessa dal direttore dell'azienda di trasporto all'uopo nominato. Per le ferrovie di cui all'articolo 8 del d.lgs. 422/1997, competente all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 84 del d.P.R. 753/1980 è il direttore dell'azienda all'uopo nominato.

4. I proventi delle sanzioni applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono devoluti interamente alle aziende di trasporto.

5. Le aziende sono tenute ad attrezzarsi per garantire l'acquisto da parte degli utenti del documento di viaggio anche nei periodi di chiusura delle biglietterie.

**Art. 35**  
**(Interventi sostitutivi)**  
**(Art. 28, l.r. 22/98)**

1. In caso di perdurante mancato svolgimento da parte delle amministrazioni locali delle funzioni e delle competenze conferite ai sensi degli articoli 5, 6 e 7, la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, dispone specifici interventi sostitutivi mediante la nomina di un commissario *ad acta*.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 la Giunta regionale procede, a fronte dell'inerzia da parte delle amministrazioni e dei soggetti esercenti servizi di trasporto pubblico locale diretto, ad espletare le procedure concorsuali di cui all'articolo 43.

TITOLO V  
DISPOSIZIONI FINALI RELATIVE ALLA PARTE I

**Art. 36**  
**(Risorse finanziarie per i servizi di trasporto pubblico locale)**  
**(Art. 11, l.r. 1/02)**

1. L'assegnazione delle risorse finanziarie agli enti locali per i servizi di trasporto pubblico comunali, di area urbana e interurbani da affidare mediante gara, è disposta dalla Regione a seguito dell'approvazione dei programmi triennali dei servizi delle province e dei comuni capoluogo, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 131, 132 e 138, commi 1, 2, 3 e 4, e comunque nei limiti della disponibilità del bilancio regionale. Con l'atto di assegnazione sono modificate le tabelle finanziarie di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 48888 dell'1 marzo 2000, concernente la definizione del livello dei servizi minimi di trasporto pubblico locale.

2. La Regione partecipa, per le quote di propria competenza, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'IVA ai contratti di servizio per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale e dei servizi di trasporto pubblico locale.

3. La Giunta regionale può attribuire alle province e ai comuni capoluogo un sostegno finanziario a copertura degli oneri derivanti dalle maggiori percorrenze effettuate dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale nel caso di calamità naturali, nonché nel caso di provvedimenti straordinari ed urgenti per la sostenibilità ambientale nelle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento atmosferico.

4. La Giunta regionale sulla base della normativa vigente definisce l'ammontare e le procedure di assegnazione del sostegno finanziario di cui al comma 3 e della relativa quota di finanziamento.

**Art. 37**  
**(Norme finali)**  
**(Art. 30, l.r. 22/98)**

1. La Giunta regionale, quando deve acquisire un'intesa ai sensi degli articoli 3, comma 9, 5, comma 2, lettera c), 40, comma 3, 42, comma 5, e 125, comma 1, indice una conferenza di servizi da svolgere secondo le disposizioni dell'articolo 7, l.r. 1/2005.

2. Le competenze concessorie relative agli impianti fissi, agli impianti a fune e ai sistemi a guida vincolata, spettano:

- a) al comune qualora l'impianto operi nel territorio comunale o in area urbana;
- b) alla provincia qualora l'impianto operi nel territorio di più comuni;
- c) alla provincia sul cui territorio insiste maggiormente l'impianto qualora l'impianto abbia estensione interprovinciale.

3. Le provvidenze di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 194/98 sono assegnate dalla competente direzione generale della Giunta regionale alle aziende di trasporto pubbliche e private che, nell'anno 1996, siano state esercenti servizi di trasporto pubblico locale ammesse a contributo di esercizio, ovvero titolari di concessione di impianto o di esercizio, ovvero agli enti locali che avessero attivi servizi di trasporto pubblico locale contribuiti alla stessa data, in proporzione ai contributi di esercizio erogati ai medesimi soggetti nell'anno 1996. La Regione destina la rata del contributo statale di cui all'articolo 2 della legge 194/1998 all'ammortamento di un mutuo quindicennale finalizzato al concorso della copertura dei disavanzi di esercizio relativi al triennio 1994/96 con il limite del disavanzo ammissibile.

4. Le provvidenze di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 7 dicembre 1999 n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti) sono assegnate dalla competente direzione generale della Giunta regionale alle aziende di trasporto pubbliche e private che nell'anno 1997 siano state esercenti servizi di trasporto pubblico locale ammesse a contributo di esercizio, ovvero agli enti locali che avessero attivi servizi di trasporto pubblico locale contribuiti alla stessa data, in proporzione ai contributi di esercizio erogati ai medesimi soggetti nell'anno 1997. La Regione destina la rata del contributo statale di cui all'articolo 12 della legge 472/1999 all'ammortamento di un mutuo quindicennale finalizzato al concorso della copertura dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1997 con il limite del disavanzo ammissibile.

5. Le provvidenze di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) relative al ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale per l'anno 1999 sono assegnate dalla competente direzione generale della Giunta regionale, sulla base dei criteri già individuati nei piani di riparto relativi agli anni 1997 e precedenti, alle aziende che nell'anno 1999 sono state esercenti dei servizi di trasporto pubblico locale contribuiti nello stesso anno, in proporzione ai contributi di esercizio erogati ai medesimi.

**Art. 38**  
**(Norme transitorie)**  
**(Art. 31, l.r. 22/98)**

1. Sino all'entrata in vigore dei contratti relativi ai servizi di linea si applicano le disposizioni dell'articolo 138, commi 1, 2 e 3.

2. La conservazione dell'ammontare delle contribuzioni di cui all'articolo 138, commi 1, 2 e 3, è subordinata alla adesione alla riorganizzazione dell'assetto dell'offerta, definita dagli enti concedenti. Nel caso di mancata adesione delle aziende alla riorganizzazione definita dall'ente concedente, la Regione, sulla base di apposita attestazione, procede ad una riduzione sino al massi-



mo del 15 per cento del contributo di esercizio, da destinare allo stesso ente concedente per far fronte a miglioramenti dell'offerta di servizio.

3. Nelle more della definizione di provvedimenti attuativi del d.lgs. 112/1998 in materia di sicurezza della navigazione interna la Giunta regionale, al fine di promuovere in via sperimentale il servizio di pronto intervento e soccorso ai naviganti, stipula convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e con la Comunità del Garda per assicurare lo svolgimento del predetto servizio. Nell'ambito di tale convenzione sono individuate le modalità di espletamento del servizio di pronto intervento e soccorso, da coordinarsi territorialmente dalla Comunità del Garda, nonché le modalità di erogazione del relativo sostegno finanziario.

4. Fino all'efficacia dei contratti relativi ai servizi di linea, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4, della legge regionale 11 settembre 1989, n. 44 (Nuovo sistema tariffario dei servizi pubblici locali di trasporto).

5. Rimangono salvi i procedimenti avviati in attuazione della deliberazione del Consiglio regionale n. VI/1347 del 12 ottobre 1999, concernente la determinazione delle categorie degli interventi da finanziare a sostegno degli investimenti nel trasporto pubblico locale, pendenti all'entrata in vigore della presente legge. Gli atti amministrativi finanziari già assunti a norma dell'articolo 31, comma 6, della l.r. 22/1998 continuano a produrre effetti con particolare riferimento agli obblighi ed alle sanzioni per le inosservanze, da parte dei beneficiari, dei vincoli di destinazione e di inalienabilità.

**Art. 39**  
**(Modalità di finanziamento)**  
**(Art. 32, l.r. 22/98)**

1. L'erogazione delle risorse finanziarie per assicurare l'espletamento delle procedure relative alla stipulazione dei contratti di servizio è effettuata dalla Giunta regionale, in relazione allo stanziamento annuale di bilancio, in forma di rate mensili da liquidarsi entro il mese di riferimento.

**PARTE II**  
**DEI SINGOLI SERVIZI**  
**E MODALITÀ DI TRASPORTO**

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI COMUNI AI TRASPORTI**  
**SU GOMMA E SU FERRO**

**Art. 40**  
**(Servizi minimi)**  
**(Art. 17, l.r. 22/98)**

1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio della Regione, sono definiti, nel rispetto dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili, tenendo conto:

- a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;
- b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
- c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;
- d) delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento atmosferico e acustico.

2. Gli enti locali affidanti definiscono specifici programmi di sostituzione dei mezzi convenzionali alimentati a gasolio con altrettanti mezzi non convenzionali, alimentati a gasolio ecologico, nonché alimentati con carburanti alternativi al gasolio, ovvero di autobus elettrici a nulle emissioni in atmosfera. I programmi devono prevedere una quota minima di rinnovo del parco mezzi pari al 5 per cento nel primo anno di vigenza del contratto di servizio, sino al raggiungimento di una quota di almeno il 50 per cento di mezzi ecologici sull'intero parco mezzi, entro la scadenza del contratto medesimo.

3. La Giunta regionale definisce il livello dei servizi minimi i cui costi sono a carico del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del d.lgs. 422/1997, previa intesa con le province e con i comuni regolatori dei servizi di linea urbana, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, sulla base della rispondenza ai seguenti obiettivi:

- a) soddisfacimento della domanda di trasporto pendolare;
- b) accessibilità alle funzioni territoriali generatrici della domanda non pendolare;
- c) intermodalità, garantendo l'accessibilità alle aree d'interscambio della rete dei trasporti regionali;
- d) accessibilità alle aree urbane;
- e) incentivazione all'uso di modi di trasporto non inquinanti;
- f) incentivazione dei servizi espletati con modalità particolari;
- g) riequilibrio modale del sistema dei trasporti.

4. Il livello dei servizi minimi, come definito al comma 1, è soggetto ad aggiornamento sulla base dei programmi triennali dei servizi di cui all'articolo 41.

5. In sede di definizione del livello dei servizi minimi, la Giunta regionale individua, in particolare:

- a) la quantità dei servizi interurbani da garantire, ordinata per tipologia;
- b) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, della quantità dei servizi di area urbana, nonché i criteri per la definizione degli ambiti territoriali dei servizi a domanda debole nei quali prevedere modalità particolari di espletamento dei servizi;
- c) gli obiettivi di qualità ambientale che i servizi dovranno raggiungere.

**Art. 41**  
**(Programmi triennali dei servizi)**  
**(Art. 18, l.r. 22/98)**

1. Nel rispetto dei principi fondamentali di sussidiarietà e completezza, la Regione svolge una funzione di indirizzo programmatico dei servizi di trasporto pubblico locale ai fini dell'individuazione di una rete integrata dei servizi, garantendo il coordinamento tra gli enti locali per la formulazione delle proposte dei programmi triennali, con i contenuti di cui all'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 422/1997.

2. Le province, tenuto conto dell'individuato livello dei servizi minimi, di concerto con i comuni regolatori di servizi di linea urbana e con le comunità montane interessate, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni dei consumatori di livello provinciale, adottano il programma dei servizi di competenza definendo in via prioritaria:

- a) l'assetto dell'offerta dei servizi di competenza di cui all'articolo 3, comma 4, lettere c) e d), comma 5, lettera b) e comma 6;
- b) l'individuazione dei servizi di area urbana, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b);
- c) le reti oggetto dei contratti di servizio e gli ambiti territoriali a domanda debole, nonché le modalità particolari di effettuazione dei servizi in tali ambiti;
- d) la ripartizione delle risorse finanziarie tra le reti oggetto dei contratti di servizio;
- e) gli eventuali servizi aggiuntivi ai servizi minimi a carico dei propri bilanci.

3. I comuni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), adottano il programma triennale definendo l'assetto dei servizi comunali e, di concerto con la provincia, dei servizi di area urbana, individuando altresì i servizi a domanda debole, di interesse comunale,



con le procedure di cui all'articolo 14, comma 4, del d.lgs. 422/1997.

4. I programmi triennali di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dalla Giunta regionale, previa conferenza dei servizi di cui all'articolo 37, comma 1, e previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni dei consumatori.

5. I programmi triennali dei servizi ferroviari sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, previa conferenza dei servizi di cui all'articolo 37, comma 1, e sentita la Consulta della mobilità e dei trasporti di cui all'articolo 16. Detti programmi individuano, in particolare:

- l'offerta ferroviaria da realizzare in relazione alla domanda degli utenti e alla sua evoluzione, connessa all'attuazione degli interventi infrastrutturali programmati;
- le modalità di integrazione dei servizi ferroviari con gli altri modi di trasporto;
- la disciplina dell'utilizzazione della rete ferroviaria di proprietà regionale assicurando la disponibilità delle tracce orarie necessarie a garantire il trasporto regionale e locale;
- le strategie per la diminuzione dei costi di produzione;
- le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti relativi alla sicurezza, alla qualità e al miglioramento del materiale rotabile, con particolare attenzione al superamento delle barriere architettoniche, alla fruibilità dei mezzi, delle stazioni e dei parcheggi per gli utenti disabili;
- i criteri per l'individuazione degli obblighi di trasporto e di qualità.

6. Nelle more dell'approvazione dei programmi triennali dei servizi ferroviari di cui al comma 5, la Regione istituisce servizi ferroviari volti:

- al completamento del cadenzamento sull'intera rete regionale;
- all'estensione delle fasce orarie di servizio;
- all'integrazione modale tra i servizi;
- alla creazione di nuove relazioni che soddisfino rinnovate esigenze della cittadinanza del territorio lombardo e di quelli ad esso confinanti, in particolare per rispondere alla domanda di mobilità di breve e medio raggio.

7. I servizi aggiuntivi ferroviari richiesti dagli enti locali non devono contrastare con quelli già definiti dalla Regione.

**Art. 42  
(Contratti di servizio)  
(Art. 19, l.r. 22/98)**

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico, effettuati con qualunque modalità, è regolato dai contratti di servizio stipulati dalla Regione e dagli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sulla base di criteri omogenei approvati dalla Giunta regionale che predispone un capitolato tipo. Se necessario, la Giunta regionale promuove la sottoscrizione di accordi di programma per assicurare l'integrazione funzionale e tariffaria anche tra le diverse modalità di trasporto di cui all'articolo 3, con i conseguenti adattamenti al contenuto dei relativi contratti di servizio.

2. Nel periodo transitorio la durata dei contratti per i servizi ferroviari oggetto di affidamento diretto non è superiore a due anni. La validità dei contratti per i servizi di trasporto pubblico locale automobilistici gestiti in affidamento diretto è di un anno, a decorrere dall'1 gennaio 2002. Nel caso di affidamento di contratti per i servizi automobilistici nel periodo transitorio mediante procedure concorsuali, la durata degli stessi è di otto anni per quelli aventi efficacia dall'1 gennaio 2002 e di sette anni per quelli aventi efficacia dall'1 gennaio 2003.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, nel caso di affidamento di contratti di servizio per i servizi ferroviari ed automobilistici

di linea mediante procedure concorsuali, la durata degli stessi non può essere inferiore a sei anni né superiore a nove.

4. Per i servizi ferroviari e per i servizi di trasporto pubblico di linea automobilistici e su impianti fissi i contratti di servizio scaturenti da gara sono stipulati almeno un mese prima della loro entrata in vigore.

5. La Regione, d'intesa con le province e i comuni capoluogo e sentite le organizzazioni delle associazioni dei gestori dei servizi di trasporto pubblico, sviluppa un sistema di monitoraggio per la raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, omogeneo sul territorio regionale. Il sistema è finalizzato alla verifica del livello di efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati. Il sistema di monitoraggio è alimentato dai dati rilevati dagli enti affidanti, sulla base di specifiche clausole previste dai contratti di servizio. I dati di monitoraggio sono utilizzati dalla Regione e dagli enti locali a supporto dello sviluppo e della programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale di rispettiva competenza, nonché per la valutazione e il controllo delle attività svolte dai soggetti gestori. La Giunta regionale individua gli indicatori, le modalità tecnico-operative e i tempi della rilevazione e trasmissione dei dati. Per l'assegnazione delle risorse del fondo incentivante, previsto dall'articolo 43, comma 24, e per l'assegnazione delle risorse stanziata dalla Regione per il conferimento delle funzioni, la Giunta regionale tiene conto delle attività di monitoraggio poste in essere dagli enti locali. I contratti di servizio sono comunicati all'Organo di garanzia del trasporto pubblico.

6. L'entrata in vigore dei contratti di servizio stipulati ai sensi del presente articolo determina la decadenza dei provvedimenti concessori rilasciati in base alla normativa previgente.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo per i contratti di servizio, si applica l'articolo 19 del d.lgs. 422/1997.

8. Il rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, deve garantire il raggiungimento della percentuale minima del 35 per cento, con riferimento al complesso dei contratti di servizio ferroviari di competenza della Regione. La Regione, tramite i contratti di servizio, persegue tale obiettivo per mezzo dell'incremento degli introiti tariffari o preferibilmente per mezzo della riduzione dei costi di servizio.

**TITOLO II  
SERVIZI SU GOMMA**

**CAPO I  
SERVIZI DI LINEA**

**Art. 43  
(Procedure per l'affidamento dei servizi)  
(Art. 20, l.r. 22/98)**

1. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione, per l'affidamento dei servizi di trasporto la Regione, le province ed i comuni fanno ricorso alle procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi.

2. L'aggiudicazione deve avvenire sulla base di modalità operative definite dalla Giunta regionale e utilizzando la procedura ristretta di cui all'articolo 3, comma 38, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e secondo il combinato disposto di cui agli articoli 55, commi 1, 3, 4, 5 e 6, 206 e 220 dello stesso decreto, tenendo conto, quale criterio di selezione, dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 dello stesso decreto legislativo. L'ammissione alle gare deve essere prevista in favore delle imprese singole, nonché dei soggetti di cui all'articolo 34 del d.lgs. 163/2006, fermo restando che la sommatoria dei requisiti delle imprese riunite o consorziate deve essere almeno pari ai requisiti globalmente richiesti dal soggetto aggiudicatore.

3. Gli enti locali affidanti prevedono nei bandi, nei capitolati di gara e nei sistemi di valutazione delle offerte specifici criteri e parametri volti ad attestare la capacità di concorrere delle imprese o di riunioni di imprese che, oltre alla idoneità giuridica e morale, facciano riferimento:

a) alla capacità tecnica e professionale, con particolare riguardo all'esperienza di avere esercitato, negli ultimi tre anni, servizi nei settori della mobilità collettiva in misura non inferiore al 50 per cento del totale delle vetture/km che costituiscono la dimensione della rete o sotto-rete messa a gara, garantendo parametri di qualità e sicurezza del servizio e sul lavoro analoghi a quelli richiesti nei capitolati di gara;

b) alla capacità finanziaria ed economica, con particolare riferimento agli indici di liquidità e solidità aziendale e alla dichiarazione di avere realizzato negli ultimi tre anni un fatturato annuo, relativo all'esercizio nei settori della mobilità collettiva, di valore non inferiore al 50 per cento dell'importo che costituisce la base d'asta della rete o sotto-rete messa a gara.

**4.** I criteri e i parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 3 si intendono posseduti anche dalle imprese di trasporto pubblico controllate, se risultano posseduti dalle imprese che ne detengono il controllo. In tale caso l'ente affidante richiede, in sede di sottoscrizione del contratto di servizio conseguente all'aggiudicazione, apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Nel caso di riunioni di imprese i criteri e i parametri di cui al comma 3, lettere a) e b), devono essere possedute nella misura non inferiore al 50 per cento dall'impresa mandataria ed in misura non inferiore al 20 per cento dalle imprese mandanti. In ogni caso, i requisiti così sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere pari a quelli globalmente richiesti dall'ente affidante.

**5.** Per garantire condizioni e criteri di equità ed un trattamento non discriminatorio degli operatori per l'accesso al mercato del territorio regionale, la proprietà delle reti e degli impianti spetta agli enti locali, qualora siano essenziali per l'espletamento del servizio del trasporto pubblico locale e siano stati finanziati con risorse pubbliche, con particolare riferimento al materiale rotabile metrotanviario, alle reti e relative infrastrutture e ai depositi ubicati nelle aree urbane.

**6.** La proprietà delle reti e degli impianti può essere conferita ad una società di capitali o ad altro soggetto dotato di personalità giuridica a partecipazione pubblica, secondo la normativa vigente in materia.

**7.** Alla società di cui al comma 6 non possono essere affidati i servizi di trasporto pubblico locale nelle reti o sotto-reti nell'ambito delle quali sono ubicati i beni di sua proprietà, così come definiti nel comma 5. La società è tenuta, anteriormente all'indizione delle gare per l'affidamento dei servizi, a comunicare e a garantire all'ente affidante la disponibilità dei beni di cui al comma 5, definendone le condizioni economiche di accesso e di utilizzo, che devono essere altresì indicate dall'ente medesimo nel bando di gara. Qualora la medesima società abbia il controllo o la partecipazione in società di gestione del trasporto pubblico locale, la stessa deve garantire condizioni di accesso dei beni non discriminatorie rispetto alle condizioni assicurate alle società dalla stessa controllate o partecipate.

**8.** Per i beni non essenziali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 16. In sede di prima applicazione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, al fine di garantire equità ed un trattamento non discriminatorio tra gli operatori per l'accesso al mercato, il gestore uscente è tenuto a mettere a disposizione delle imprese aggiudicatriche delle gare il materiale rotabile metrotanviario adeguato al servizio, qualora sia stato finanziato con risorse pubbliche, nonché a rendere accessibili alle stesse imprese i sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, con particolare riferimento al centro di emissione dei titoli di viaggio, al sistema dei dati e di gestione degli stessi per il riparto degli introiti nei casi di integrazione tariffaria. A seguito dell'aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico a conclusione della prima tornata delle procedure di gara, la proprietà dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, in considerazione della valenza strategica degli stessi, spetta agli enti locali che possono conferirne la proprietà ai sensi del comma 6. Il conferimento deve garantire la gestione dei sistemi di bigliettazione in osservanza degli standard tecnici e di funzionamento determinati dalla Giunta regionale.

**9.** La Regione favorisce inoltre:

a) l'abbandono delle posizioni di controllo degli enti locali nelle società di gestione dei servizi;

b) la razionalizzazione della spesa, mediante la previsione nei contratti di servizio di obiettivi specifici di miglioramento e dei relativi sistemi incentivanti ed il ricorso al sub-affidamento dei servizi.

**10.** Se le province o i comuni che stipulano i contratti di servizio scaturenti da gara possiedono quote partecipative all'interno delle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, le commissioni aggiudicatriche delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi sono integrate da un componente nominato dalla Giunta regionale.

**11.** Al fine di perseguire il soddisfacimento ottimale delle esigenze della domanda di trasporto nelle singole realtà territoriali, di ottimizzare l'utilizzo dei fattori produttivi e di attuare il principio di concorrenzialità, gli enti locali affidanti i servizi di trasporto pubblico provvedono al dimensionamento delle reti oggetto di gara tenendo conto dei vincoli di efficienza economica, di funzionalità e dei parametri che definiscono le caratteristiche quantitative e qualitative del servizio.

**12.** Qualora la dimensione delle reti provinciali o comunali oggetto di gara sia superiore a cinquanta milioni di vetture/km, gli enti locali affidanti devono provvedere alla suddivisione delle medesime reti in più sotto-reti oggetto delle gare, ciascuna delle quali, ad eccezione delle reti di metropolitana che possono costituire oggetto di un'unica sotto-rete, non può superare il 30 per cento dell'ammontare complessivo delle vetture/km dell'intera rete comunale o provinciale.

**13.** A decorrere dal 1° agosto 2004, tutti i servizi di trasporto pubblico locale sono affidati nel rispetto della vigente normativa regionale di attuazione della riforma del trasporto pubblico locale. Per gli enti locali affidanti che non hanno completato le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, le concessioni in scadenza al 31 luglio 2004 sono prorogate fino all'entrata in vigore dei rispettivi contratti di servizio e comunque non oltre il 31 ottobre 2004. Trascorso il termine del 31 ottobre 2004, in caso di ulteriori e specifiche situazioni di ritardo negli adempimenti relativi alle gare, debitamente motivate dagli enti programmatori e regolatori, con particolare riferimento a controversie ovvero a difficoltà di carattere operativo, la Giunta regionale può autorizzare gli stessi enti a ulteriori e singole proroghe delle concessioni, determinandone i limiti temporali comunque non superiori a dodici mesi. Nel periodo di proroga delle concessioni, le risorse sono assegnate dalla Regione direttamente alle aziende o agli enti concessionari, per il solo periodo prorogato, prendendo a riferimento il valore del bus/km risultante dalla definitiva determinazione dei contributi spettanti per l'anno 2003.

**14.** Le concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale, prorogate ai sensi del comma 13, sono ulteriormente prorogate fino all'entrata in vigore dei rispettivi contratti di servizio stipulati dagli enti locali programmatori e regolatori e, in mancanza, fino al 31 dicembre 2005 o al nuovo termine eventualmente stabilito dalla normativa statale. Nel periodo di proroga delle concessioni, le risorse sono assegnate dalla Regione direttamente alle aziende o agli enti concessionari, per il solo periodo prorogato, prendendo a riferimento il valore del bus/km risultante dalla definitiva determinazione dei contributi spettanti per l'anno 2003. Le concessioni in scadenza alla data del 31 dicembre 2006 possono essere ulteriormente prorogate non oltre il 31 dicembre 2008 nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dall'articolo 18 del d.lgs. 422/1997. La proroga è disposta dall'ente affidante, previa verifica della sussistenza dei requisiti.

**15.** Sino all'attivazione da parte degli enti locali dei contratti di servizio conseguenti all'espletamento di procedure concorsuali per i servizi interurbani su gomma, nonché per l'affidamento dei servizi di area urbana e comunali, i soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, al fine di creare maggiore efficienza di gestione, possono affidare quote di servizio o servizi speciali, in ottemperanza alla vigente normativa comunitaria e nazionale.

**16.** Al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo in caso di subentro di altro gestore. La stessa norma si applica in caso di mancato rinnovo del contratto di servizio alla scadenza, di decadenza del contratto medesimo e di risoluzione contrattuale. Anche in caso di subentro, i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione mantengono il vincolo di destinazione d'uso per gli anni indicati ai sensi di legge. Qualora

ra il precedente gestore non ceda la proprietà dei beni strumentali al nuovo aggiudicatario, deve restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tale caso decade il vincolo di destinazione d'uso. Per l'acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione, l'aggiudicatario gode del diritto di prelazione.

**17.** Gli enti locali prevedono nei bandi e nei capitolati di gara il titolo e le modalità di trasferimento dei beni dal gestore uscente al nuovo aggiudicatario. Il valore dei beni oggetto di trasferimento dal gestore uscente al nuovo aggiudicatario deve essere determinato sulla base dei principi di congruità ed equità, in relazione al valore economico dei beni stessi derivante dalla loro ubicazione, funzionalità e destinazione. Il nuovo gestore è tenuto altresì a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere nonché nelle obbligazioni relative ai contratti in corso per la somministrazione di beni e servizi. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore sono indicati nel bando e nel capitolato di gara. Nei bandi e nei capitolati d'appalto sono altresì inserite clausole atte a garantire, ove è possibile, il mantenimento dei contratti integrativi del personale trasferito dall'impresa cedente a quella subentrante nella gestione del servizio.

**18.** Il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'articolo 26, dell'allegato A, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione).

**19.** I concessionari presentano all'ente affidante l'elenco del personale dipendente, suddiviso per qualifica e costo complessivo, in servizio alla data della pubblicazione dell'avviso indicativo di gara di cui all'articolo 224 del d.lgs. 163/2006.

**20.** L'ente affidante ha facoltà di revocare l'affidamento con atto motivato in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete dei servizi, ovvero nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico, così come previsto dal contratto di servizio. L'affidatario incorre nella decadenza dall'affidamento in presenza di irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio o del mancato rispetto dei parametri di efficienza fissati dalle normative vigenti e dovrà rifondere gli eventuali maggiori oneri che l'ente affidante dovesse sostenere per il riaffidamento del servizio al nuovo gestore.

**21.** I servizi pubblici di trasporto per i quali non sussistono obblighi di servizio ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 422/1997 sono assentiti mediante autorizzazione rilasciata a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge per esercitare servizi di trasporto di persone su strada o autoservizi pubblici non di linea, sulla base dell'individuazione delle relazioni e delle modalità definite dalla Giunta regionale.

**22.** La Giunta regionale, sentite le province ed i comuni capoluogo, disciplina l'utilizzo dei ribassi d'asta derivanti dall'espletamento delle procedure concorsuali, definendo i relativi vincoli, i criteri, i tempi e le modalità di assegnazione, di liquidazione e di rendicontazione. Le risorse finanziarie derivanti dai ribassi d'asta sono assegnate agli enti locali affidanti per una quota pari al 70 per cento da destinare agli investimenti ed agli interventi di miglioramento e potenziamento quantitativo e qualitativo dei servizi di trasporto pubblico. Con la quota residua delle risorse derivanti dai ribassi d'asta, la Giunta regionale provvede ad effettuare il riequilibrio modale e territoriale dei servizi di trasporto, nonché l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e lo sviluppo dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi. I ribassi d'asta derivanti dall'espletamento delle procedure concorsuali non possono essere assicurati attraverso offerte che riducano quantità, qualità e sicurezza nel servizio.

**23.** La rendicontazione in ordine all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate da parte della Regione alle province e ai comuni capoluogo ha cadenza triennale, in relazione ai programmi triennali dei servizi di rispettiva competenza.

**24.** È istituito il fondo incentivante quale strumento per incentivare il completamento della riforma del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento all'attuazione da parte degli

enti locali delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, al progressivo abbandono delle posizioni di controllo degli enti nelle società di gestione, nonché al compimento da parte degli enti locali stessi di azioni volte allo sviluppo dei servizi ed all'adozione di soluzioni innovative in relazione all'attività programmatica di rispettiva competenza. La Giunta regionale determina l'entità, i criteri, le modalità e i tempi di assegnazione delle risorse finanziarie.

**25.** La Regione istituisce un fondo di solidarietà per i lavoratori delle aziende di trasporto pubblico locale, quale ammortizzatore sociale destinato ad ovviare ad eventuali problemi occupazionali e contrattuali conseguenti alla messa a gara dei servizi.

**Art. 44**  
**(Modalità particolari di svolgimento dei servizi)**  
**(Art. 21, l.r. 22/98)**

**1.** Gli affidatari dei servizi, individuati con le modalità di cui all'articolo 43, previo assenso dell'ente affidante e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, possono individuare modalità particolari di svolgimento dei servizi, compreso il sub-affidamento ad altra impresa non controllata societariamente dal medesimo affidatario, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale. Il soggetto affidatario conserva comunque la titolarità e la responsabilità del servizio nei confronti dell'ente affidante e nei confronti dell'utenza. A tal fine i contratti di servizio devono prevedere la garanzia del mantenimento dei medesimi livelli qualitativi. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno contestualmente il sub-affidamento, senza il riconoscimento di alcun importo a titolo di indennizzo da parte dell'ente affidante.

**CAPO II**  
**SERVIZI NON DI LINEA**

**Art. 45**  
**(Finalità)**  
**(Art. 1, l.r. 20/95)**

**1.** Il presente capo disciplina la programmazione e l'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, come definiti dalla legge 21/1992.

**2.** Lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1 è disciplinato dai regolamenti comunali aventi i contenuti essenziali di cui all'articolo 5 della legge 21/1992 e redatti sulla base delle disposizioni del presente capo.

**Art. 46**  
**(Criteri generali per lo svolgimento del servizio taxi)**  
**(Art. 2, l.r. 20/95)**

**1.** Il servizio taxi deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

- a) obbligo della prestazione del servizio mediante offerta differenziata al pubblico, nell'ambito delle aree comunali o sovracomunali definite con accordi di programma tra gli enti locali interessati, in specie per le zone montane;
- b) i veicoli devono essere dotati di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale sia deducibile il corrispettivo da pagare. Per il periodo, individuato dai comuni, strettamente necessario all'adeguamento tecnico degli apparecchi tassametrici alla nuova struttura tariffaria, la nuova tariffa è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura. A richiesta è fatto obbligo di rilasciare attestato comprovante l'importo della corsa;
- c) diritto di sosta e ricarica nelle località di arrivo comprese nelle aree sovracomunali di cui alla lettera a) e nelle zone di cui all'articolo 52, senza ulteriori oneri aggiuntivi per l'utente per l'eventuale corsa di ritorno a vuoto, subordinatamente al varo di una struttura tariffaria multipla, progressiva o entrambe con validità nelle aree e nelle zone medesime.

**2.** Sulla struttura tariffaria esprime parere la commissione



consultiva regionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992.

**Art. 47**  
**(Criteri generali per lo svolgimento del servizio di autonoleggio con conducente)**  
**(Art. 3, l.r. 20/95)**

1. Il servizio di autonoleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

- a) obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale o dell'area sovracomunale definita con accordi di programma tra gli enti locali interessati ove sia compreso il comune che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente;
- b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla legge 21/1992;
- c) divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lettera a) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla legge 21/1992.

**Art. 48**  
**(Vigilanza sui servizi taxi ed autonoleggio con conducente)**  
**(Art. 4, l.r. 20/95)**

1. La vigilanza sui servizi di cui agli articoli 46 e 47 è esercitata dal comune che ha rilasciato la licenza per l'esercizio del servizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente.

**Art. 49**  
**(Sanzioni)**  
**(Art. 5, l.r. 20/95)**

1. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 della lettera a) dell'articolo 46 comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni della licenza per l'esercizio del servizio taxi. La sospensione è disposta dal sindaco del comune che ha rilasciato la licenza, sentita la commissione consultiva comunale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992.

2. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio ai sensi del primo comma comporta la decadenza della licenza per l'esercizio del servizio taxi. La decadenza è dichiarata dal sindaco del comune che ha rilasciato la licenza.

3. Ai sensi dell'articolo 86 del d.lgs. 285/1992, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nella misura ivi prevista. L'irrogazione della sanzione spetta al sindaco del comune che ha rilasciato la licenza.

4. La violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 47 comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La sospensione è disposta dal sindaco del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, sentita la commissione consultiva comunale di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 21/1992.

5. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell'arco di un quinquennio, ai sensi del comma 4, comporta la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La decadenza è dichiarata dal sindaco del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

6. Le disposizioni sanzionatorie di cui al presente articolo devono essere recepite nei regolamenti comunali.

**Art. 50**  
**(Servizio taxi e noleggio con conducente mediante natanti)**  
**(Art. 6, l.r. 20/95)**

1. Il servizio taxi può essere esercitato con natanti. In tal caso

sono previste speciali aree di stazionamento presso pontili di attracco.

2. Per il servizio di noleggio con conducente mediante natante possono essere previsti, oltre alle rimesse, appositi pontili di attracco per lo stazionamento. In tal caso, per i natanti con attracco, possono applicarsi le tariffe dei taxi e il servizio, assimilato a quello dei taxi, è regolato dalla relativa disciplina.

**Art. 51**  
**(Programmazione dei servizi)**  
**(Art. 7, l.r. 20/95)**

1. Ai fini della programmazione dei servizi, il territorio regionale è articolato in undici bacini di traffico, corrispondenti alle circoscrizioni amministrative delle province.

2. La Giunta regionale, allo scopo di realizzare l'integrazione dei servizi pubblici non di linea con le altre modalità di trasporto, determina, sentita la commissione consultiva regionale costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992, il contingente delle licenze e autorizzazioni assentibili per ciascuna tipologia di servizio di trasporto di persone non di linea, sulla base della densità della popolazione, dell'estensione territoriale e delle relative caratteristiche, dell'intensità dei movimenti aeroportuali, ferroviari, turistici, di cura, di soggiorno, di lavoro nonché di altri indicatori territoriali, di mobilità e socio-economici.

3. A tal fine le province, sentiti i comuni e tenuto conto della domanda di mobilità del bacino di riferimento, presentano alla Giunta regionale una relazione in cui è indicato il fabbisogno di licenze taxi e di autorizzazioni di autonoleggio con conducente, in relazione alle peculiarità del bacino.

4. Le province individuano, in funzione dell'integrazione dei servizi sul territorio, sulla base dei contingenti loro attribuiti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2, i contingenti di licenze taxi e di autorizzazioni di autonoleggio con conducente assegnabili a ciascun comune. La relativa deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale.

5. I comuni sono tenuti a comunicare alle province, entro il 31 dicembre di ogni anno, le licenze e le autorizzazioni di autonoleggio con conducente rilasciate rispetto alle quote loro assegnate; il contingente in eccedenza può essere trasferito, sentiti i comuni interessati, con deliberazione della provincia da trasmettere alla Giunta regionale, ad altro o altri comuni ove si siano prodotti fenomeni di incremento della mobilità.

6. Periodicamente, la Giunta regionale aggiorna i contingenti delle licenze taxi e delle autorizzazioni di autonoleggio con conducente relative a ciascun bacino di traffico, in relazione al mutamento di mobilità rilevato dalla commissione consultiva regionale di cui al comma 2.

**Art. 52**  
**(Zone di intensa conurbazione)**  
**(Art. 8, l.r. 20/95)**

1. La Giunta regionale, sentiti le province ed i comuni interessati e previo parere della commissione consultiva regionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992, individua le zone caratterizzate da intensa conurbazione, quali possono essere quelle interessate da scali ferroviari del servizio ferroviario regionale o da scali aeroportuali di cui alla d.g.r. n. 35836 del 2 agosto 1988.

2. Al fine di migliorare la qualità e di contenere i costi di gestione del servizio di taxi e di autonoleggio con conducente nelle zone di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 124, la Giunta regionale promuove la stipulazione di apposita convenzione tra gli enti locali interessati ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 267/2000, diretta ad assicurare:

- a) l'uniformazione dei regolamenti comunali;
- b) la costituzione di un'unica commissione consultiva di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992;
- c) le modalità di esercizio dei servizi di taxi e di autonoleggio con conducente;



- d) la previsione di eventuali servizi sperimentali;
- e) la disciplina dei turni che garantisca il servizio per l'intero arco delle 24 ore;
- f) eventuali criteri per la determinazione dell'organico unificato e per la sua distribuzione a livello comunale;
- g) le modalità applicative delle tariffe del servizio taxi uniformi su tutta la zona, quali tariffe omogenee di un unico servizio;
- h) la promozione di una rete di chiamata per il servizio radio-taxi con copertura integrale di tutta la zona;
- i) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza.

3. La convenzione di cui al comma 2 è approvata dalla Giunta regionale. In caso di mancata intesa tra gli enti locali, la Giunta regionale convoca un'apposita conferenza dei servizi su base provinciale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. Nelle zone di intensa conurbazione di cui al comma 1 i veicoli adibiti al servizio taxi hanno diritto di sosta e ricarica nelle apposite aree di stazionamento; è vietato applicare oneri aggiuntivi all'utente per eventuale corsa di ritorno a vuoto. L'esecutività di tale disposizione è subordinata al varo di una struttura tariffaria su base multipla, progressiva o sia multipla che progressiva con validità sull'intera zona.

5. Nelle zone di intensa conurbazione relative ai territori interprovinciali, con particolare riferimento ai bacini di traffico interessati dal sistema aeroportuale lombardo, gli enti locali competenti a definire la programmazione individuano i criteri per la determinazione del contingente complessivo unificato.

**Art. 53**  
**(Ruolo dei conducenti)**  
**(Art. 9, l.r. 20/95)**

1. È istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 21/1992, il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.

2. Il ruolo provinciale è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) conducenti di autovetture;
- b) conducenti di motocarrozze;
- c) conducenti di natanti;
- d) conducenti di veicoli a trazione animale.

È ammessa l'iscrizione a più sezioni del ruolo nella medesima provincia.

3. Non possono essere rilasciate licenze e autorizzazioni per l'esercizio di servizi pubblici non di linea a coloro che non siano iscritti al ruolo provinciale; il relativo accertamento spetta all'amministrazione comunale.

4. È obbligatoria l'iscrizione al ruolo provinciale per prestare l'attività di conducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare o di dipendente dell'impresa.

**Art. 54**  
**(Requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti)**  
**(Art. 10, l.r. 20/95)**

1. Sono iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 53 coloro che sono in possesso dei requisiti di idoneità e professionalità di cui ai successivi commi.

2. Risponde al requisito di idoneità chi:

- a) non abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;

- b) non risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a).

3. Il requisito di cui al comma 2 non è soddisfatto sino a quando non sia intervenuta riabilitazione.

4. Risponde al requisito di professionalità chi ha superato l'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio del servizio secondo quanto stabilito dall'articolo 58.

5. Sono requisiti indispensabili per l'iscrizione al ruolo dei conducenti:

- a) assolvimento dell'obbligo scolastico;
- b) possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'articolo 116, comma 8 del d.lgs. 285/1992, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozze;
- c) possesso del titolo professionale idoneo per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti dei natanti.

**Art. 55**  
**(Ruolo dei conducenti. Norma di salvaguardia)**  
**(Art. 11, l.r. 20/95)**

1. Rimangono salvi gli effetti derivanti dalle procedure di iscrizione di diritto al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, già esperite ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 20/95.

**Art. 56**  
**(Commissioni tecniche provinciali per la formulazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea)**  
**(Art. 29, l.r. 22/98)**

1. Le province provvedono a costituire commissioni tecniche provinciali, così composte:

- a) un dirigente del settore competente per materia, designato dalla Giunta provinciale, che la presiede;
- b) un rappresentante della competente direzione generale della Giunta regionale;
- c) un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio;
- d) un rappresentante dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile;
- e) un rappresentante del compartimento della polizia stradale della Lombardia;
- f) il responsabile del settore trasporti, traffico e viabilità del comune capoluogo della provincia;
- g) due esperti della materia, designati dalla Giunta provinciale;
- h) un rappresentante designato dall'ANCI, sezione regionale;
- i) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere e) ed h), partecipano alle sedute con funzione consultiva.

3. La commissione è nominata con decreto del presidente della provincia. Per ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa all'attività della commissione in assenza del titolare; il decreto di nomina attribuisce le funzioni di segretario e di segretario supplente della commissione a un dipendente del settore provinciale competente per materia.

4. Compete alle commissioni:

- a) valutare la regolarità delle domande di cui all'articolo 57

per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea;

- b) espletare le prove di esame di cui all'articolo 58.

**Art. 57**  
**(Domanda per l'iscrizione ai ruoli provinciali)**  
**(Art. 14, l.r. 20/95)**

1. Per l'iscrizione al ruolo l'interessato deve presentare domanda scritta alla commissione provinciale di cui all'articolo 56, specificando la sezione del ruolo in cui chiede di essere iscritto.

2. La domanda deve essere redatta su carta legale e presentata ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Nella domanda l'aspirante deve dichiarare le proprie generalità, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza e il domicilio presso il quale devono, ad ogni effetto, essergli fatte pervenire eventuali comunicazioni, nonché il possesso dei requisiti di cui all'art. 54.

3. L'iscrizione al ruolo è subordinata al pagamento a favore delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato dei diritti di segreteria di cui alla legge 27 febbraio 1978, n. 49 (Norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria).

**Art. 58**  
**(Prove d'esame)**  
**(Art. 15, l.r. 20/95)**

1. Per l'iscrizione al ruolo deve essere sostenuta una prova di esame, concernente le seguenti materie:

- a) elementi di geografia della Regione Lombardia;
- b) elementi di toponomastica del comune capoluogo della provincia di pertinenza del ruolo e dei comuni della provincia stessa aventi popolazione superiore ai 50.000 abitanti ovvero, per i conducenti di natanti, conoscenza delle caratteristiche fisiche delle località fluviali e lacustri;
- c) normative regionali in materia di autoservizi pubblici non di linea;
- d) norme di comportamento dei conducenti in servizio previste dal regolamento taxi e autonoleggio con conducente del comune di appartenenza.

2. Gli aspiranti all'iscrizione al ruolo provinciale in qualità di conducenti di veicoli a trazione animale devono dimostrare di possedere nozioni in materia di manutenzione dei veicoli stessi e nozioni circa la guida e la tenuta degli animali da tiro, nonché, ove non siano in possesso di patente di guida di autovettura o di motocarozzetta, un'adeguata conoscenza delle norme concernenti la circolazione sulle strade e la sicurezza dei veicoli.

3. L'esame consiste in una prova scritta, che può essere effettuata mediante quesiti a risposte preordinate, ed in un colloquio orale.

4. Le prove d'esame vengono svolte con frequenza almeno semestrale, alla data pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

**Art. 59**  
**(Rinvio)**  
**(Art. 18, l.r. 20/95)**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente capo si fa riferimento alla legge 21/1992, nonché ai principi della legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo.

**Art. 60**  
**(Interventi a favore della sicurezza e delle attività di autoveicoli in servizio taxi)**  
**(Art. 1, l.r. 10/00)**

1. La Regione, per favorire gli autoservizi pubblici non di li-

nea di taxi con autovettura, come definiti dall'articolo 46, concede contributi in conto capitale ai titolari di licenza taxi, singoli o associati nelle forme previste dall'articolo 7 della legge 21/1992.

**Art. 61**  
**(Contributi)**  
**(Art. 2, l.r. 10/00)**

1. I contributi di cui all'articolo 60 sono concessi per:

- a) l'acquisto di autoveicolo nuovo, anche a trazione elettrica o ad «emissioni zero», di prima immatricolazione, destinato al servizio taxi;
- b) la predisposizione dell'autoveicolo al trasporto di soggetti portatori di handicap;
- c) l'installazione sul veicolo di uno o più dispositivi atti a garantire la sicurezza del conducente, quali radio di servizio e apparecchiature ad essa collegate, dispositivi per il pagamento con carte di credito, divisori protettivi;
- d) la trasformazione del veicolo da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano o metano liquido (GPL).

**Art. 62**  
**(Misura del contributo)**  
**(Art. 3, l.r. 10/00)**

1. Il contributo di cui all'articolo 61, comma 1, lettera a), è corrisposto in conto capitale in una misura compresa tra il 15 e il 35 per cento del costo di fatturazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un massimo di 6.000,00 euro.

2. Il contributo di cui all'articolo 61, comma 1, lettere b), c) e d) è corrisposto in conto capitale nella misura del 75 per cento del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

3. I contributi di cui all'articolo 61 non possono essere richiesti da chi ne abbia già goduto nei tre anni dalla precedente concessione.

4. I contributi di cui all'articolo 61 sono cumulabili con altri tipi di contributo previsti da norme statali, regionali o comunitarie.

**Art. 63**  
**(Modalità di attuazione)**  
**(Art. 4, l.r. 10/00)**

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina criteri, procedure di accesso ai contributi e relative modalità di erogazione.

CAPO III  
TRASPORTO CICLO-MOTORISTICO

**Art. 64**  
**(Integrazione e potenziamento del trasporto ciclo-motoristico)**  
**(Art. 1, l.r. 38/92)**

1. Il presente capo promuove la diffusione, nell'ambito dello sviluppo intermodale tra i vari mezzi di trasporto, dell'uso della bicicletta e dei ciclomotori per il decongestionamento del traffico nelle aree urbane.

**Art. 65**  
**(Intese)**  
**(Art. 2, l.r. 38/92)**

1. Per i fini di cui all'articolo 64 la Giunta regionale promuove intese con le aziende di trasporto ferroviario allo scopo di attuare il trasporto combinato passeggeri-cicli e motocicli sui mezzi ferroviari e di facilitare la realizzazione degli obiettivi del presente capo.

**Art. 66**  
**(Competenze dei comuni)**  
**(Art. 3, l.r. 38/92)**

1. I comuni sedi di stazioni ferroviarie o di autostazioni di

corrispondenza o di stazioni metropolitane prevedono, in prossimità delle suddette infrastrutture, la realizzazione di adeguati impianti per il deposito custodito di cicli e motocicli con eventuale annesso servizio di noleggio biciclette o, in alternativa, prevedono la realizzazione di parcheggi anche non custoditi, in aree di interscambio o adiacenti ad esso, dotate di copertura e attrezzate con depositi individuali.

2. Per la realizzazione dei depositi o dei parcheggi di cui al comma 1, i comuni stipulano convenzioni, di concerto con le aziende che gestiscono le stazioni ferroviarie, metropolitane od automobilistiche.

3. I comuni che non gestiscono direttamente le attrezzature di deposito e noleggio di cui al presente articolo assegnano prioritariamente la gestione delle stesse alle cooperative sociali, nonché alle imprese cooperative di cui alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia), ovvero alle imprese giovanili finanziabili ai sensi delle leggi regionali 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego) e 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia).

**Art. 67**  
**(Contributi regionali)**  
**(Art. 4, l.r. 38/92)**

1. La Regione concede ai comuni contributi in conto capitale nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di depositi e parcheggi per biciclette e motocicli e per l'acquisto di biciclette per il noleggio di cui all'articolo 66, secondo criteri e priorità definite con deliberazione della Giunta regionale.

2. La deliberazione di Giunta di cui al comma 1 deve tener conto anche dell'integrazione delle strutture di deposito con i progetti di rete ciclopedonale in corso di realizzazione.

**Art. 68**  
**(Studi ed attività informative)**  
**(Art. 5, l.r. 38/92)**

1. La Giunta regionale pubblica la cartografia della rete ciclabile lombarda, con particolare riferimento all'interconnessione con il sistema del trasporto pubblico, e promuove studi e attività informative nel settore del trasporto ciclistico.

**Art. 69**  
**(Adeguamento dei regolamenti edilizi)**  
**(Art. 6, l.r. 38/92)**

1. I comuni inseriscono nei regolamenti edilizi norme per la realizzazione di spazi comuni negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie per il deposito di biciclette.

2. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica è fatto obbligo di consentire il deposito di biciclette in cortili o spazi comuni.

**CAPO IV**  
**TRASPORTI ECCEZIONALI**

**Art. 70**  
**(Disposizioni generali)**  
**(Art. 1, l.r. 34/95)**

1. Nel territorio della Regione le funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità, attribuite all'amministrazione regionale dal d.lgs. 285/1992, sono esercitate dagli uffici ed enti di cui agli articoli 71 e 72, direttamente o per delega.

**Art. 71**  
**(Autorizzazioni periodiche)**  
**(Art. 2, l.r. 34/95)**

1. Le province competenti per territorio in cui risiede l'istante provvedono al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di

trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità per i quali sia consentita, ai sensi del d.lgs. 285/1992 e del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), autorizzazione di tipo periodico.

2. Le province, competenti per territorio in cui risiede l'istante, provvedono al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali ai sensi degli articoli 104 e 114 del d.lgs. 285/1992.

3. Il rilascio di autorizzazioni di tipo periodico da parte delle province avviene alle specifiche condizioni previste dal nuovo codice della strada e dal relativo regolamento, sia per quanto attiene alle valutazioni di carattere tecnico, limiti di massa e limiti di sagoma, sia per quanto attiene al pagamento degli eventuali indennizzi dovuti.

4. Se il richiedente non risiede in Lombardia, le autorizzazioni periodiche sono rilasciate da una delle province della Regione.

5. Le autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità devono essere richieste, secondo le modalità previste dal nuovo codice della strada e dal regolamento, alla Provincia competente ai sensi del presente articolo e previo pagamento alla tesoreria regionale dell'eventuale indennizzo convenzionale di cui all'articolo 18 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e delle spese di autorizzazione calcolate secondo le tariffe stabilite dall'articolo 405 dello stesso regolamento.

6. Le province comunicano con scadenza semestrale il numero e il tipo di autorizzazioni rilasciate al servizio regionale competente in materia di viabilità.

**Art. 72**  
**(Autorizzazioni singole e multiple)**  
**(Art. 3, l.r. 34/95)**

1. Tutte le autorizzazioni diverse da quelle previste dall'articolo 71 sono rilasciate dalla provincia dove ha sede il richiedente o dalla provincia dove è ubicato il cantiere servito dal veicolo o trasporto in condizioni di eccezionalità nel caso in cui il richiedente non risieda in Lombardia.

2. L'autorizzazione, nei limiti della rete stradale di competenza regionale, è unica e ha valore per l'intero itinerario o area specificatamente indicati.

3. La provincia competente rilascia l'autorizzazione previo parere di tutti gli enti ai quali appartengono le strade pubbliche comprese nell'itinerario o nell'area interessati dal trasporto.

4. Gli enti interessati esprimono il parere richiesto entro cinque giorni.

5. Ad avvenuta costituzione dell'archivio nazionale delle strade e del catasto stradale regionale, le autorizzazioni sono rilasciate dalle province competenti in base alle informazioni assunte, fatta salva la facoltà di richiederne ulteriori secondo le modalità di cui al comma 3.

6. Gli enti stessi possono opporre motivi attinenti a particolari condizioni dei manufatti stradali e a situazioni di traffico in relazione al carico ed all'ingombro del veicolo, imponendo eventuali condizioni, specifiche cautele e variazioni dell'itinerario proposto.

7. Il diniego dell'autorizzazione o la necessità di procrastinare il rilascio a data successiva ai termini di legge deve essere motivato.

8. Le province devono comunicare con scadenza semestrale il numero e il tipo di autorizzazioni rilasciate al servizio regionale competente in materia di viabilità.

9. Le autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità devono essere richieste secondo le modalità previste dal nuovo codice della strada e dal regolamento alla provincia competente ai sensi del comma 1 e previo pagamento ai singoli enti interessati degli eventuali indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di esecuzione e di attuazione nel nuovo codice della strada e previo pagamento alla tesoro-

reria della provincia competente delle spese di autorizzazione calcolate secondo le tariffe stabilite dall'articolo 405 dello stesso regolamento.

**Art. 73**  
**(Vigilanza e sanzioni)**  
**(Art. 5, l.r. 34/95)**

1. Alle province e comuni spetta la vigilanza sulla circolazione dei veicoli e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, ivi compreso l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal nuovo codice della strada.

2. Di tale attività è data adeguata informazione, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 72, comma 8, al servizio regionale competente in materia di viabilità.

**TITOLO III**  
**TRASPORTO FERROVIARIO**

**CAPO I**  
**SERVIZI SU FERRO**

**Art. 74**  
**(Servizi ferroviari)**  
**(Art. 22, l.r. 22/98)**

1. La Regione svolge in modo unitario compiti di programmazione, regolamentazione e amministrazione dei servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997.

2. In conformità con la normativa comunitaria, la Regione disciplina il rilascio di concessioni ferroviarie e di licenze di trasporto regionale e locale ad imprese ferroviarie esistenti o appositamente costituite e stipula con esse i contratti di servizio per l'effettuazione dei servizi di propria competenza.

3. Per l'organizzazione dei servizi ferroviari, la Regione, decorso il periodo transitorio durante il quale sono mantenuti gli affidamenti agli attuali concessionari in ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale, provvede all'affidamento progressivo dei servizi attraverso la procedura ristretta di cui all'articolo 3, comma 38, del d.lgs. 163/2006, secondo il combinato disposto degli articoli 55, commi 1, 3, 4, 5 e 6, 206 e 220 dello stesso decreto, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 dello stesso decreto legislativo e tenendo conto degli articoli 86, 87 e 88 dello stesso decreto, in tema di offerte anormalmente basse. Sulla base del programma triennale regionale dei servizi ferroviari e dei programmi triennali degli enti locali possono essere esperite procedure concorsuali per l'affidamento congiunto di quote di servizi ferroviari di interesse regionale e locale integrati con servizi di trasporto pubblico locale su gomma, su acqua o su fune. La Regione sottoscrive con gli enti locali competenti accordi con i quali sono definiti i reciproci rapporti per l'espletamento di tali procedure e con i quali possono essere delegate le specifiche funzioni amministrative inerenti alla successiva gestione dei contratti per la parte dei servizi ferroviari.

4. Nel periodo transitorio di cui al comma 3, la Regione stipula contratti di servizio quali strumenti funzionali al miglioramento del servizio di trasporto pubblico ed al suo adeguamento alle esigenze dell'utenza, prevedendo negli stessi un sistema di monitoraggio della qualità del servizio erogato.

5. I contratti di servizio stipulati tra la Regione e le società di cui al comma 2 sono riferiti alla sola attività di trasporto e garantiscono alle imprese ferroviarie l'accesso alla rete nazionale, secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 5, del d.lgs. 422/1997, ed alla rete regionale sulla base della disciplina stabilita in sede di accordo di programma con il Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 422/1997.

6. L'impresa ferroviaria che ha assunto obblighi di servizio, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, con la sottoscrizione dei contratti di cui al presente articolo è

tenuta a proseguire il servizio fino all'effettivo subentro del nuovo affidatario. Per i primi dodici mesi di proroga le condizioni contrattuali del servizio restano immutate. Oltre il dodicesimo mese eventuali modifiche delle condizioni contrattuali sono negoziate tra le parti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.

**Art. 75**  
**(Messa a disposizione delle dotazioni patrimoniali essenziali ed acquisto del materiale rotabile)**  
**(Art. 22-bis, l.r. 22/98)**

1. In attuazione del principio della concorrenza tra gestori del servizio ferroviario, così come previsto nell'articolo 18, comma 2, lettera a), del d.lgs. 422/1997, la Regione individua le dotazioni patrimoniali essenziali allo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento che devono essere messe a disposizione dell'impresa ferroviaria aggiudicataria del servizio da parte dell'impresa ferroviaria uscente, del gestore dell'infrastruttura, o di altro soggetto che ne abbia la disponibilità o la detenzione a qualunque titolo. Sono dotazioni patrimoniali essenziali, in particolare: le reti, gli impianti e, con riferimento alle caratteristiche del servizio oggetto di affidamento, i depositi ed il materiale rotabile in esercizio sulle linee per la gestione dei servizi di competenza della Regione.

2. L'impresa ferroviaria uscente, o altro soggetto che detiene a qualunque titolo i beni individuati come essenziali ai sensi del comma 1, si impegna a mettere a disposizione i beni stessi, o comunque a cederli, all'impresa aggiudicataria del servizio. La messa a disposizione, o comunque la cessione, di tali beni deve avvenire a condizioni non discriminatorie rispetto a tutti i partecipanti alla procedura di gara. Le modalità e le condizioni di trasferimento di tali beni, ivi compreso il prezzo di cessione se dovuto ed i termini per il suo pagamento, sono regolate attraverso atti negoziali, sottoscritti preventivamente alla pubblicazione del bando di gara, con la Regione che ne garantisce il trasferimento all'impresa aggiudicataria.

3. Per agevolare la messa a disposizione dei beni di cui al comma 2, la Regione, a seguito della sottoscrizione degli atti negoziali di cui al medesimo comma, può acquistare direttamente il materiale rotabile per l'effettuazione dei servizi oggetto di affidamento ai sensi dell'articolo 74, comma 3, secondo periodo.

4. Nel caso non si raggiunga un accordo ai sensi del comma 2, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, che costituisce formale diffida ai soggetti in questione, individua nel dettaglio i beni che costituiscono le dotazioni patrimoniali essenziali all'esercizio del servizio ferroviario oggetto d'affidamento e determina in via unilaterale l'indennità da offrire all'impresa ferroviaria uscente o ad altro soggetto che ha la detenzione di tali beni a qualunque titolo. Con tale provvedimento determina altresì i termini e le condizioni per il trasferimento dei beni in questione.

5. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui sopra, i soggetti citati possono presentare alla Regione motivate controdeduzioni in merito alla determinazione dell'indennità offerta, ai termini e alle condizioni di trasferimento dei beni. Decorso il termine di cui sopra senza che vi sia stata accettazione scritta dell'offerta, ovvero accordo sulle nuove proposte presentate, la Giunta regionale procede con atto motivato a trasferire alla disponibilità del nuovo soggetto aggiudicataria del servizio le dotazioni patrimoniali individuate ai sensi del presente comma, indicando in via definitiva termini e condizioni per il loro trasferimento. Il provvedimento è oggetto d'immediata esecuzione nei confronti dei soggetti detentori di tali dotazioni patrimoniali.

6. L'indennità di cui al comma 4, che l'impresa aggiudicataria del servizio deve versare all'impresa ferroviaria uscente o ad altro soggetto che ha la detenzione delle dotazioni patrimoniali essenziali a qualunque titolo, è determinata con riferimento ai costi d'ammortamento e/o di manutenzione ciclica ancora da assumere a carico del bilancio dei soggetti destinatari del provvedimento, nonché al loro valore commerciale residuo al netto dei finanziamenti pubblici in qualsiasi forma erogati.

7. La Regione può acquistare il materiale rotabile di cui al comma 1, ancorché non dichiarato bene essenziale, direttamente



dall'impresa ferroviaria uscente ovvero reperirlo sul mercato ove lo ritenga necessario anche al fine di potenziare il servizio messo a gara.

**Art. 76**  
**(Modalità di determinazione e garanzie**  
**per il trasferimento del personale**  
**a seguito di aggiudicazione delle gare**  
**per i servizi ferroviari)**  
**(Art. 22-ter, l.r. 22/98)**

1. La Giunta regionale determina la consistenza del personale dipendente degli attuali soggetti esercenti i servizi ferroviari addetto alle linee oggetto di aggiudicazione precedentemente alla pubblicazione dei bandi di gara per l'affidamento dei servizi ferroviari sulla base di quanto previsto al comma 2.

2. I dati riguardanti l'assegnazione del personale alle linee oggetto di aggiudicazione sono comunicati dai soggetti esercenti i servizi ferroviari alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta e devono individuare le unità di personale suddiviso per qualifica, l'anzianità media per qualifica e il costo medio unitario per qualifica, indicando la percentuale di utilizzo del personale sulle linee in questione nel caso di impiego promiscuo dello stesso su altre linee. La Giunta regionale può sottoscrivere accordi con gli attuali soggetti esercenti i servizi ferroviari per facilitare il trasferimento del personale di cui al comma 4, lettera a). In tali accordi può essere previsto il temporaneo utilizzo, in attesa della definizione delle procedure di cui al comma 4, di personale dell'impresa uscente per l'effettuazione del servizio aggiudicato al nuovo soggetto.

3. Ai sensi dell'articolo 26 del r.d. 148/1931, come richiamato dall'articolo 18, comma 2, lettera e) del d.lgs. 422/1997, i bandi di gara per l'affidamento dei servizi ferroviari determinano le modalità di trasferimento del personale dipendente garantendo, anche a fronte dell'introduzione di nuove modalità organizzative di lavoro da adottare previo confronto con le organizzazioni sindacali, la continuità del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante nel servizio, il mantenimento dei diritti acquisiti dai lavoratori, nonché livelli di sicurezza adeguati al servizio esercitato.

4. I bandi di gara garantiscono in particolare:

- a) che il personale non dirigenziale addetto alle linee oggetto di aggiudicazione, come determinato ai sensi del comma 1, sia trasferito alle dipendenze dell'impresa subentrante e prenda servizio presso la medesima secondo tempi e modalità idonei a garantire la continuità del servizio;
- b) che siano rispettate le disposizioni legislative e del contratto collettivo nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, lettera l), del d.lgs. 422/1997, che disciplina lo stato giuridico, il trattamento economico, il trattamento previdenziale, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche di tutti i lavoratori addetti al servizio oggetto di aggiudicazione;
- c) che l'impresa uscente rimanga obbligata per tutti i crediti che i lavoratori trasferiti avevano al tempo del trasferimento;
- d) che l'impresa uscente e l'impresa subentrante diano comunicazione scritta del trasferimento alle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale applicato nelle imprese interessate dal trasferimento;
- e) che l'impresa uscente e l'impresa subentrante effettuino, su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera d), un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti;
- f) che l'impresa subentrante assuma l'impegno di mantenere i contenuti economici dei contratti collettivi già in essere con il soggetto uscente.

**Art. 77**  
**(Gestione infrastrutture ferroviarie)**  
**(Art. 23, l.r. 22/98)**

1. La Regione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del d.lgs. 422/1997, disciplina l'individuazione dei criteri di accesso e utilizzo delle infrastrutture ferroviarie di livello regionale, nonché le modalità per la fissazione dei canoni di utilizzo delle infrastrutture medesime.

2. La disponibilità dei beni assegnati al gestore dell'infrastruttura è regolata attraverso accordi con la Regione che hanno la durata dell'affidamento del servizio. Gli accordi garantiscono la capacità della rete ed i relativi accessori e costituiscono l'ambito all'interno del quale l'impresa affidataria del servizio richiede l'assegnazione delle tracce orarie necessarie allo svolgimento del servizio. Per agevolare la messa a disposizione dei beni accessori, la Regione, a seguito della sottoscrizione degli accordi, può acquistare direttamente aree ovvero realizzare, ristrutturare e adeguare immobili da adibire allo stazionamento ed alla manutenzione del materiale rotabile.

3. Per i servizi ferroviari oggetto di contratto di servizio, il gestore della rete ferroviaria di livello regionale rilascia, sulla base delle indicazioni formulate dalla Giunta regionale, la disponibilità delle tracce orarie da assegnare alle imprese aggiudicatrici del servizio. Garantisce inoltre l'assistenza alle medesime imprese nello svolgimento delle procedure per il rilascio dei certificati di sicurezza, dell'abilitazione del personale e dell'omologazione del materiale rotabile.

4. La Regione uniforma l'esercizio delle proprie funzioni di programmazione ed amministrazione riguardanti la gestione delle infrastrutture ferroviarie provenienti dai conferimenti statali ai principi della direttiva 91/440/CEE, assicurando:

- a) l'accessibilità all'uso dell'infrastruttura da parte dei soggetti titolari di trasporto ferroviario, secondo criteri imprenditoriali e di concorrenzialità nel settore dei servizi di trasporto pubblico passeggeri e merci, previa definizione dei criteri di utilizzo e di attribuzione delle tracce orarie, con conseguente applicazione di canone di pagamento nel rispetto del principio della non discriminazione tra imprese ferroviarie;
- b) le garanzie circa la priorità della disponibilità delle tracce orarie per l'effettuazione dei servizi ferroviari regionali e locali.

5. La Regione, con contratto di programma, disciplina i contenuti contrattuali specifici inerenti alla gestione delle infrastrutture per assicurare la responsabilità del soggetto gestore in materia di investimenti, manutenzione e finanziamento che detta gestione comporta. I corrispettivi versati dalla Regione per i contratti di programma sono considerati corrispettivi per i servizi di trasporto ferroviario di competenza della Regione e contribuiscono, unitamente a quelli versati per i contratti di servizio, a ridurre i costi sostenuti dalla collettività per l'utilizzo del mezzo di trasporto ferroviario.

6. La Giunta regionale, acquisito il parere favorevole delle commissioni consiliari competenti sulla base di un idoneo progetto industriale e societario, è autorizzata a promuovere, anche con il coinvolgimento di altri enti pubblici e privati interessati, la costituzione di una società per azioni a prevalente capitale regionale a cui conferire i beni trasferiti alla Regione Lombardia dallo Stato ai sensi del d.lgs. 422/1997, nonché le attuali partecipazioni regionali nel gruppo FNM S.p.A.

7. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 41 della legge 472/1999 e dell'articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2000), all'assunzione di mutui della durata massima di quindici anni per l'ammodernamento e il potenziamento delle ferrovie concesse.

8. Al fine di consentire l'utilizzo dei fondi destinati all'ammodernamento e potenziamento delle ferrovie concesse, sono individuate le modalità e le procedure per la gestione tecnica e finanziaria degli interventi sulla rete ferroviaria attualmente in concessione a FerrovieNord S.p.A.

9. Le modalità e le procedure di cui al comma 8 devono in particolare disciplinare:

- a) la verifica della coerenza degli interventi con gli strumenti della programmazione e pianificazione regionale (programma regionale di sviluppo, documento di programmazione economico-finanziario regionale, piano regionale della mobilità e dei trasporti);
- b) l'introduzione di semplificazioni procedurali in base a differenti soglie economiche e tipologiche degli interventi da realizzare;
- c) l'individuazione delle modalità di valutazione in merito all'adeguatezza tecnico-economico-funzionale dei progetti degli interventi;
- d) l'approvazione in linea tecnica ed economica dei progetti;
- e) la definizione delle modalità di erogazione dei finanziamenti;
- f) il monitoraggio dell'attuazione degli interventi.

**10.** L'approvazione dei progetti definitivi degli interventi di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie concesse comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Sono delegati ai soggetti concessionari della rete i poteri espropriativi e la competenza all'adozione dei relativi atti conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità.

**11.** Agli interventi di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie concesse non si applicano le disposizioni dell'articolo 1, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - collegato ordinamentale 2007).

## CAPO II

### FERROVIE IN CONCESSIONE - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE A FNM S.p.A.

#### Art. 78

#### (Partecipazione della Regione a FNM S.p.A.) (Art. 1, l.r. 21/75)

**1.** Allo scopo di realizzare la pubblicizzazione del sistema di trasporto ferroviario in concessione alla società per azioni Ferrovie Nord Milano ed al fine di procedere alla ristrutturazione delle infrastrutture ferroviarie onde garantire, nel quadro della politica territoriale, un servizio regionale di trasporto integrato con il sistema delle ferrovie dello Stato, la Regione assume una partecipazione azionaria di maggioranza nel capitale sociale della S.p.A. Ferrovie Nord Milano, avente sede in Milano. La partecipazione in ogni caso non è inferiore al 54 per cento del capitale sociale.

#### Art. 79

#### (Rappresentanti della Regione) (Art. 3, l.r. 21/75)

**1.** I rappresentanti della Regione nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale della S.p.A. Ferrovie Nord Milano sono designati ai sensi dello statuto regionale.

**2.** Essi sono vincolati nell'esercizio del mandato all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione.

## TITOLO IV

### TRASPORTO LACUALE E FLUVIALE

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI COMUNI

#### Sezione I - Demanio lacuale e fluviale

#### Art. 80

#### (Canone di concessione dei beni del demanio lacuale) (Art. 11, comma 3-bis - 3-quinquies, l.r. 22/98)

**1.** Dal 1° gennaio 2002 l'ammontare del canone di concessione dei beni del demanio lacuale è determinato in base alle tabelle A, B e C contenute nell'Allegato A alla presente legge. Il canone di concessione è calcolato distintamente per il valore dell'area

concessa (tab. B) e per il valore dell'opera o struttura, eventualmente già realizzata (tab. C). Per le sole concessioni di ormeggio il canone dovuto è unico e corrisponde al valore del solo spazio occupato dall'unità di navigazione (tab. A). In caso di occupazione senza titolo è dovuto un indennizzo il cui ammontare è pari al canone maggiorato del 30 per cento. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire particolari condizioni di concessione ad enti pubblici territoriali interessati alla valorizzazione del demanio per uso pubblico. La Giunta regionale stabilisce periodicamente l'aggiornamento del coefficiente comunale di cui alle tabelle facendo riferimento ai valori medi immobiliari. Con provvedimento della Direzione generale competente, il valore base del canone indicato in tabella è aggiornato nella misura dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il canone della singola concessione, comprese quelle in essere, è aggiornato al nuovo valore con effetto dall'anno solare successivo. Nei casi non definiti nelle tabelle allegate, il canone annuo è determinato facendo riferimento alla tipologia più simile. Il canone risultante dall'applicazione delle tabelle è sempre arrotondato all'euro intero inferiore. Per i laghi Ceresio, Garda, Iseo, Lario e Maggiore il canone minimo annuo, per ogni tipologia di concessione (ormeggio, area, struttura), è stabilito in 100 euro. Per gli altri laghi e per il Comune di Monte Isola e la frazione di S. Margherita del Comune di Valsolda il canone minimo annuo è determinato, per ogni tipologia di concessione, in 60 euro. Nei porti regionali i comuni o le gestioni associate con regolamento possono prevedere concessioni di ormeggio a settimane, a giorni o ad ore, nonché l'utilizzazione dell'ormeggio, a seguito di dichiarazione di non uso dello stesso da parte del concessionario. Il medesimo regolamento, sulla base delle direttive della Giunta regionale, disciplina i canoni e le modalità di assegnazione nonché tariffe particolari per eventuali servizi accessori. Per l'ormeggio temporaneo gli enti delegati possono approntare campi boa in cui applicare tariffe definite sulla base dei servizi effettivamente resi. Ai canoni inerenti alle concessioni sul demanio della navigazione interna non si applica l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, prevista dagli articoli da 26 a 29 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali).

**2.** Le gestioni associate di bacino lacuale o, in assenza, la Giunta regionale possono incrementare o diminuire i canoni demaniali nella misura massima del 30 per cento. Tale variazione può essere articolata per singoli comuni o per singole tipologie. Ove la variazione sia decisa dalla gestione associata, la maggiore entrata è interamente introitata dalla gestione associata medesima. Le maggiori risorse sono finalizzate ad interventi di manutenzione, di ripristino ambientale e valorizzazione del patrimonio demaniale.

**3.** I canoni sono dovuti per l'intera annualità qualora la concessione sia rilasciata nel primo semestre dell'anno solare, per metà qualora la concessione venga rilasciata nel secondo semestre dell'anno solare. In presenza di qualsiasi evento dannoso di eccezionale gravità, indipendente dalla volontà del concessionario e che comporti una minore utilizzazione del bene oggetto della concessione, il canone è ridotto alla metà di quello ordinario.

**4.** In caso di nuova concessione il canone è corrisposto all'atto del rilascio del provvedimento concessorio; per gli anni successivi entro il 28 febbraio. Lo spazio acqueo o a terra occupato viene calcolato in metri quadrati tenendo conto di tutte le aree comunque sottratte all'uso pubblico, anche se temporaneamente. Per specifiche categorie d'uso possono essere stabiliti moduli minimi forfettari. L'ammontare della garanzia che il concessionario deve prestare per il rilascio della concessione è pari a due annualità per le concessioni la cui durata è superiore ai quindici anni ed è pari ad una annualità nel caso la concessione sia inferiore ai quindici anni. Se l'ammontare della garanzia è inferiore a 400 euro, l'autorità demaniale può decidere l'esonero dalla prestazione.

#### Art. 81

#### (Porti lacuali e assegnazione dei posti in ormeggio) (Art. 11, comma 3-sexies, 3-septies, 3-octies, l.r. 22/98)

**1.** I comuni hanno titolo di preferenza nell'assegnazione in ge-

stione di porti lacuali esistenti o prima del rinnovo di concessioni di porti in scadenza. Se i comuni decidono di gestire direttamente tali porti lacuali essi possono essere esentati dal pagamento del canone concessorio purché si impegnino alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti stessi e al rispetto delle direttive regionali in proposito. Apposita convenzione tra la Regione e il comune interessato regola i canoni d'uso dei posti barca che possono essere riscossi interamente dal comune e modulati sulla base dei servizi effettivamente svolti. Gli introiti devono comunque sempre essere reinvestiti nella gestione del porto o di altre pertinenze demaniali. I comuni possono delegare la gestione a forme associate o ad aziende da essi dipendenti nelle forme previste dal d.lgs. 267/2000. Le norme del presente comma si applicano anche alle zone portuali del Naviglio Grande e del Naviglio Pavese. Nell'apposita convenzione sono regolati tutti i canoni concessori inerenti a tali zone portuali.

2. Le unità di navigazione sino ad otto metri di proprietà dei residenti sulle isole lacuali, o nella frazione S. Margherita di Val-solda sul Lago Ceresio, sono considerate mezzi indispensabili di locomozione e hanno diritto di precedenza nell'assegnazione di posti di ormeggio nei porti.

3. Le unità di navigazione professionali con attività non a scopo di lucro hanno diritto di precedenza nell'assegnazione di posti di ormeggio nei porti dei laghi lombardi.

**Art. 82**  
**(Occupazioni demaniali abusive)**  
**(Art. 11-bis, l.r. 22/98)**

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, se previste, l'occupazione di spazi ed aree demaniali lacuali e fluviali senza la prescritta concessione o il perdurare dell'occupazione oltre il termine previsto dalla concessione, comporta il pagamento del canone evaso, gli interessi legali e una penale pari al 100 per cento del canone dovuto.

2. Per le concessioni pluriennali, il ritardato pagamento di un'annualità, oltre il termine del 28 di febbraio o entro trenta giorni dalla comunicazione dell'autorità demaniale, comporta il pagamento del canone più una penale pari al 3 per cento del canone dovuto, qualora il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalle scadenze dei termini suddetti. Oltre i trenta giorni dalla scadenza la penale è pari al 5 per cento per ogni mese di ulteriore ritardo, sempreché il canone venga corrisposto prima dell'accertamento dell'infrazione da parte degli agenti addetti alla vigilanza.

3. In caso di accertamento dell'infrazione le penali sopra indicate sono raddoppiate. In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento, la concessione è considerata decaduta.

4. Coloro che non rispettano gli obblighi della concessione, fatte salve le sanzioni penali previste e la decadenza dalla stessa, incorrono nell'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 103 euro a un massimo di 1.033 euro, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981 n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

**Art. 83**  
**(Deposito di beni mobili sul demanio e ormeggi abusivi)**  
**(Art. 11-ter, l.r. 22/98)**

1. È vietato abbandonare e depositare unità di navigazione e altri beni mobili e rifiuti sul demanio lacuale e fluviale. Le unità di navigazione e gli altri beni mobili collocati su tali aree demaniali al di fuori degli spazi di ormeggio assegnati o senza concessione sono rimossi, previa semplice constatazione da parte degli agenti addetti alla vigilanza, a cura degli enti delegati o degli enti affidatari, con esecuzione in danno del proprietario, ove conosciuto.

2. In caso di violazione del disposto di cui al comma 1, il trasgressore è tenuto a pagare le spese di rimozione e ripristino oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da 52 euro a 516 euro.

3. Gli enti delegati o i soggetti affidatari curano, altresì, la ri-

mozione dei relitti e dei materiali sommersi o abbandonati sugli arenili, al fine di garantire una regolare funzionalità delle vie di navigazione e l'uso corretto degli spazi e delle aree demaniali. La rimozione avviene previa constatazione degli agenti preposti alla vigilanza.

4. Le unità di navigazione, i relitti e gli altri beni rimossi sono conservati in apposite aree per trenta giorni, trascorsi i quali senza che alcuno abbia avanzato richiesta di restituzione, con provvedimento dei soggetti di cui al comma 3 può essere disposta la distruzione o la messa all'asta.

5. Qualora non risulti noto il proprietario, gli atti relativi all'inizio del procedimento sono pubblicati all'albo pretorio del comune ove è stato ritrovato il bene o il relitto, per almeno quindici giorni consecutivi.

**Art. 84**  
**(Disposizioni contro l'inquinamento delle acque)**  
**(Art. 11-quater, l.r. 22/98)**

1. In tutte le acque interne nonché sulle banchine, moli, pontili, rive e altre pertinenze è vietato:

- a) lo svuotamento delle acque di sentina oleose;
- b) il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o di acque di sentina;
- c) lo scarico dei residui di combustione di oli lubrificanti, di acqua di lavaggio o di ogni altra sostanza pericolosa o inquinante dall'unità di navigazione.

2. Le unità di navigazione nuove devono essere attrezzate per garantire che gli scarichi avvengano secondo le norme comunitarie e nazionali vigenti.

3. I comuni rivieraschi e i titolari di porti e approdi devono realizzare e assicurare l'installazione e il funzionamento di adeguate strutture per lo smaltimento di tutti i tipi di rifiuti originati dalle attività di navigazione. Gli investimenti necessari per le strutture pubbliche sono finanziati con il programma previsto dall'articolo 13.

4. La destinazione permanente a residenza è vietata su unità di navigazione e galleggianti, qualora gli stessi siano ancorati saldamente e continuativamente assicurati alla riva o all'alveo.

5. Nel caso di violazione del presente articolo, il trasgressore è tenuto a pagare le spese di rimozione ed eventuale ripristino dei danni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.033 euro.

6. In tutte le acque interne gli enti delegati possono rilasciare concessione di occupazione di spazio acqueo ai fini dell'esercizio di attività commerciali su unità di navigazione e galleggianti, ancorati saldamente alla riva o all'alveo, purché sia accertato il rispetto:

- a) delle disposizioni di cui al comma 1;
- b) delle norme urbanistiche della zona di attracco e siano pagati i conseguenti oneri di urbanizzazione, se dovuti;
- c) delle norme in materia di commercio riferite alla tipologia simile a terra;
- d) delle norme di navigazione volte a garantire la corretta utilizzazione delle vie navigabili.

7. Le concessioni per le attività di cui al comma 4, rilasciate anteriormente al 17 novembre 1998, continuano ad esplicare i propri effetti sino alla loro scadenza naturale, senza possibilità di ulteriori rinnovi.

**Art. 85**  
**(Vigilanza sul demanio e in materia di navigazione interna)**  
**(Art. 11-quinquies, l.r. 22/98)**

1. La vigilanza sul demanio e sulla navigazione interna diretta al rispetto della normativa vigente è effettuata, ai sensi della l.r. 90/1983, dal personale di vigilanza degli enti delegati, dai sogget-



ti affidatari delle funzioni, nonché dal personale regionale specificamente nominato. Resta ferma la competenza degli uffici ed agenti di polizia giudiziaria, ai sensi delle disposizioni contenute nelle leggi statali. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato regola la materia con ordinanze, ai sensi del r.d. 327/1942 e del d.P.R. 631/1949.

2. Gli agenti regionali, nell'ambito della loro attività, possono accedere a tutte le aree, in concessione e private, strutturalmente connesse alle attività di navigazione e comunque facenti parte del demanio regionale o del demanio lacuale e fluviale su cui la Regione ha competenza amministrativa, in qualità di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 1235 e seguenti del r.d. 327/1942, nonché dell'articolo 150 del d.P.R. 631/1949.

3. Gli agenti regionali sono nominati con provvedimento del dirigente della competente struttura regionale.

4. Coloro che violano le norme di disciplina della navigazione interna o del demanio lacuale e fluviale incorrono in una sanzione amministrativa da un minimo di 52 euro a un massimo di 516 euro, ove non diversamente previsto ai sensi della l.r. 90/1983. Per l'applicazione di tali sanzioni si osservano le norme di cui alla l.r. 90/1983.

5. Gli avvisi conseguenti ai processi verbali di accertamento di violazione emessi dai soggetti abilitati devono indicare il canone, le sanzioni e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

6. Gli avvisi di accertamento sono notificati al trasgressore, a pena di decadenza, a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata accertata la violazione. Nel caso di somme versate ma non dovute può essere richiesto il rimborso entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

7. Per la riscossione coattiva delle entrate di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, si procede secondo le modalità previste dal d. lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla l. 28 settembre 1998, n. 337).

8. Nei casi di violazione delle disposizioni prescritte in materia di navigazione e di demanio, è ammesso il pagamento di una somma ridotta nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 16 della l. 689/1981.

9. Gli stranieri o i cittadini italiani residenti all'estero effettuano il pagamento, previsto per la violazione contestata, in misura ridotta allo stesso agente accertatore che consegna copia del verbale con dichiarazione di quietanza. Se il trasgressore non provvede al pagamento immediato, l'unità di navigazione viene sottoposta a sequestro e restituita a chi ne ha titolo a pagamento effettuato.

10. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta di cui ai commi 8 e 9, il rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 689/1981 è trasmesso al comune del luogo dove la violazione è stata consumata. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al comune scritti difensivi e documenti, nonché richiesta di essere sentiti, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 689/1981. Qualora ritenga fondato l'accertamento, il comune determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento con la procedura e gli effetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 689/1981.

11. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice competente del luogo in cui è stata commessa la violazione, con la procedura e nei termini indicati negli articoli 22 e seguenti della legge 689/1981.

#### **Art. 86** **(Regolamento del demanio della navigazione interna)** **(Art. 11-sexies, l.r. 22/98)**

1. Con regolamento regionale, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, è disciplinata la gestione del demanio della navigazione interna, costituito dal demanio lacuale e dal

demanio idroviario. Il regolamento del demanio della navigazione interna, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dal codice della navigazione e dalla presente sezione, definisce le procedure per la delimitazione del demanio della navigazione interna e per l'uso di detto demanio, le tipologie di concessioni e i procedimenti per l'affidamento delle stesse, i rapporti tra la Regione e gli enti delegati e le modalità per l'effettuazione della vigilanza sul demanio. Fino all'entrata in vigore del regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla presente sezione e le direttive regionali emanate in materia.

2. Il regolamento di cui al comma 1 può stabilire particolari modalità di determinazione dei canoni demaniali relative alle concessioni da rilasciare agli enti che presentano progetti di valorizzazione del demanio volti a migliorarne l'uso pubblico o di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica.

3. Il regolamento di cui al comma 1 determina le modalità per il rilascio di concessioni a privati per progetti tesi al recupero e alla manutenzione dei beni vincolati e per interventi finalizzati alla valorizzazione anche economica del demanio purché ne sia garantito l'uso pubblico. I canoni in questi casi devono essere commisurati all'investimento realizzato, all'uso pubblico garantito e al ritorno economico dell'investimento.

4. Le modalità relative al rilascio delle concessioni e alla determinazione dei canoni di cui ai commi 2 e 3 sono individuate tenendo conto della necessità di garantire la conservazione dei beni di valore storico, artistico e ambientale, la valorizzazione dei beni e il miglioramento dell'uso pubblico degli stessi.

#### **Art. 87** **(Disciplina della circolazione nautica)** **(Art. 11-septies, l.r. 22/98)**

1. Nel rispetto dell'articolo 120 della Costituzione, del codice della navigazione e della presente sezione, è disciplinata, con regolamenti adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto, la circolazione sulle vie navigabili attraverso:

- la definizione di regole di circolazione sia generali che specifiche per ogni via navigabile;
- la delimitazione delle zone per le quali sono previsti limiti alla circolazione nautica e limiti di velocità per l'unità di navigazione nella fascia costiera e al di fuori di essa;
- la definizione di standard ottimali per la circolazione delle unità di navigazione pubblica;
- la classificazione delle vie navigabili con l'indicazione delle limitazioni da rispettare per gli attraversamenti stradali, ferroviari o di altro tipo;
- la disciplina delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione di nuove infrastrutture o per la modifica di opere esistenti, qualora le stesse possano comportare limitazioni alla navigazione;
- la predisposizione e la conservazione del registro delle vie navigabili e delle zone portuali.

2. La Giunta regionale promuove e sottoscrive convenzioni con lo Stato, le regioni e altri organismi pubblici e privati al fine di garantire un adeguato servizio di vigilanza, intervento e soccorso sulle vie navigabili lombarde.

#### *Sezione II – Navigazione sui laghi*

#### **Art. 88** **(Navigazione pubblica di linea sui laghi)** **(Art. 24-bis, l.r. 22/98)**

1. La Regione provvede alla programmazione, regolazione e gestione dei servizi per il trasporto di persone e cose sui laghi con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. La Regione opera nel rispetto e in attuazione degli impegni dello Stato conseguenti a rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi attraversati da confini internazionali, garantendo, con le modalità ritenute opportune dagli organi competenti, la tutela degli interessi statali.



3. La Giunta regionale, d'intesa con le Regioni Piemonte e Veneto e con la Provincia autonoma di Trento, promuove la regionalizzazione dei servizi di navigazione pubblica sui laghi Maggiore, di Como e Garda anche favorendo, con specifici accordi con le regioni interessate, la costituzione di consorzi formati dagli enti locali delle diverse regioni sui rispettivi bacini lacuali.

4. La Giunta regionale per la gestione dei servizi di navigazione pubblica e del patrimonio e demanio collegati sui laghi di Como e Iseo, promuove ai sensi del d.lgs. 267/2000 la costituzione di consorzi formati dagli enti locali rivieraschi. La Giunta regionale conferisce a tali consorzi la titolarità dei beni mobili ed il diritto d'uso per trenta anni di quelli demaniali strumentali all'esercizio della navigazione pubblica. Tali enti procedono direttamente o affidano a terzi la manutenzione del demanio e dei beni loro affidati.

5. I consorzi hanno compiti di programmazione del servizio relativamente al servizio di trasporto pubblico di linea con unità di navigazione, tenendo conto dei programmi triennali dei servizi delle province e dei comuni capoluogo, e individuano l'affidatario dei servizi a seguito di procedure concorsuali.

6. Con accordo pluriennale tra i consorzi e la Giunta regionale, sono individuate le risorse da trasferire per le funzioni di programmazione e affidamento del servizio nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e dei mezzi. La Regione sostiene a tal fine le spese generali minime d'istituzione e gestione del consorzio.

7. Qualora, entro ventiquattro mesi dall'affidamento delle funzioni di cui al presente articolo, i consorzi non abbiano provveduto alla pubblicazione del bando relativo alla procedura concorsuale per l'aggiudicazione del servizio di trasporto, la Giunta regionale procede, in sostituzione, all'espletamento delle procedure di gara. Le risorse trasferite in base all'accordo di cui al comma 6 sono proporzionalmente ridotte in relazione alle funzioni non svolte.

8. Per i bacini lacuali interregionali le convenzioni e l'eventuale intervento sostitutivo sono realizzati previo accordo con le giunte regionali interessate.

9. I consorzi affidatari regolano l'uso delle strutture e dei mezzi dedicati all'esercizio della navigazione di linea e il loro eventuale uso per altri tipi di navigazione quando compatibile con quello principale. I consorzi inoltre definiscono le tariffe dei servizi di trasporto, tranne quelle del trasporto pubblico locale, l'ammontare dei canoni di concessione per l'uso del demanio e il valore delle locazioni per l'uso del patrimonio affidati. Tale demanio e patrimonio possono essere usati per fini diversi dal servizio di navigazione pubblica di linea purché gli usi stessi non confliggano con l'uso principale.

10. Sino alla definizione dei canoni da parte dei consorzi, le concessioni per le strutture dedicate alla navigazione di linea sono rilasciate annualmente dagli uffici regionali. Per tali strutture è calcolato un canone annuale fisso di 1500 euro per ogni cantiere navale, di 250 euro per ogni pontile idroviario con aree a terra per uso navi traghetto, di 100 euro per ogni pontile idroviario semplice o altra struttura similare.

11. I consorzi, oltre alla gestione e alla manutenzione delle opere, dei beni e degli impianti strumentali alla navigazione pubblica di persone e merci, possono provvedere:

- a) alla gestione di altri servizi d'interesse generale strumentali alla navigazione interna quali dragaggio e segnalamento;
- b) allo svolgimento di attività accessorie su richiesta degli enti associati, che ne sopportano i costi, nonché alla gestione diretta dei porti lacuali pubblici.

12. I consorzi così costituiti possono svolgere le altre funzioni conferite ai comuni e alle province in materia di navigazione e demanio oltre che ulteriori funzioni definite negli statuti dagli enti locali partecipanti. I medesimi enti, per l'esercizio di funzioni secondarie e per altre assimilabili, possono costituire specifiche società di capitali.

13. La Giunta regionale, ove esistano già consorzi che abbiano le caratteristiche suddette e rappresentino almeno il 60 per cento delle linee di costa e il 60 per cento degli enti locali presenti

sul rispettivo lago maggiore, può stipulare apposito accordo e riconoscere le funzioni previste dal presente articolo a tali enti.

14. La presente normativa si applica anche alla gestione del servizio regionale di navigazione sul lago d'Iseo. Esaurito il periodo transitorio, la Giunta regionale conferisce le relative funzioni al Consorzio per la gestione associata dei laghi di Iseo, Endine e Moro su richiesta dello stesso. Per il solo lago d'Iseo, ove si riveli economicamente conveniente, è possibile l'affidamento ad un unico terzo sia del servizio di navigazione sia della gestione del patrimonio collegato.

15. Dalla data di efficacia del provvedimento di conferimento delle funzioni di cui al comma 14 da parte della Giunta regionale al Consorzio per la gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, la legge regionale 20 giugno 1975, n. 102 (Gestione pubblica dei servizi di navigazione di linea per trasporto di persone sul lago d'Iseo) è abrogata.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI LAGHI LOMBARDI

#### *Sezione I – Laghi Maggiore, di Como e di Garda*

#### **Art. 89**

#### **(Servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda)** (Art. 1, l.r. 46/89)

1. È approvato lo schema di convenzione con la Regione Piemonte, con la Regione Veneto e con la Provincia autonoma di Trento per il raggiungimento delle intese interregionali previste dall'articolo 98 del d.P.R. 616/77, per regolare l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione unitaria delle attività relative ai servizi pubblici di navigazione nei laghi Maggiore, di Como e di Garda.

#### **Art. 90**

#### **(Schema di convenzione)** (Art. 2, l.r. 46/89)

1. Lo schema di convenzione oggetto dell'approvazione di cui all'articolo 89 è contenuto nell'Allegato B alla presente legge e ne fa parte integrante.

#### **Art. 91**

#### **(Sottoscrizione della convenzione)** (Art. 3, l.r. 46/89)

1. Il Presidente della Regione, o l'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, se delegato, è autorizzato a sottoscrivere la convenzione concernente l'intesa e a compiere tutti gli atti necessari per la formale attuazione della stessa.

#### *Sezione II – Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda*

#### **Art. 92**

#### **(Finalità)** (Art. 1, l.r. 20/94)

1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ambiente naturale e il miglioramento dello sviluppo turistico, le funzioni amministrative relative al demanio lacuale, incluso quello portuale, nonché alla navigazione sul lago di Garda sono disciplinate in modo uniforme a livello legislativo dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto e dalla Provincia Autonoma di Trento, in applicazione degli artt. 59, 97 e 98 del d.P.R. 616/1977 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale).

2. Nei successivi articoli della presente sezione le Regioni Lombardia e Veneto e la Provincia Autonoma di Trento sono indicate, salvo diversa denominazione per specifiche ragioni, come gli enti preposti.

**Art. 93**  
**(Efficacia delle disposizioni)**  
(Art. 2, l.r. 20/94)

1. L'efficacia delle disposizioni oggetto dell'intesa, inserite negli articoli da 96 a 121, è subordinata all'approvazione, da parte di ciascuno degli enti preposti, di provvedimenti legislativi di identico contenuto a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti medesimi.

2. Ogni integrazione o modifica delle predette disposizioni è disposta ed emanata con l'osservanza delle medesime forme e modalità.

**Art. 94**  
**(Comitato permanente d'intesa)**  
(Art. 3, l.r. 20/94)

1. È istituito un comitato permanente d'intesa fra gli enti preposti per l'attuazione della normativa in materia, nonché per lo studio e l'elaborazione degli eventuali aggiornamenti.

2. Il comitato è composto dai presidenti delle rispettive giunte, o da un assessore da ciascuno di essi delegato, nonché da tre componenti di ciascuno dei tre consigli, di cui almeno uno della minoranza, eletti dai consigli medesimi; è convocato due volte all'anno entro il 31 marzo ed entro il 31 ottobre e inoltre quando lo richiedono tre dei componenti.

**Art. 95**  
**(Consulenza esterna)**  
(Art. 4, l.r. 20/94)

1. Il comitato può avvalersi di esperti estranei alle amministrazioni interessate, anche al fine di individuare gli strumenti di vigilanza più idonei a garantire la rigorosa applicazione della normativa in modo omogeneo negli ambiti territoriali di relativa competenza.

2. La nomina degli esperti di cui al comma 1 è ratificata da ciascuno degli enti preposti nei modi e nelle forme rispettivamente previsti per ciascuno di essi, e i relativi oneri sono suddivisi in parti eguali a carico dei singoli bilanci.

**Art. 96**  
**(Aree del demanio lacuale)**  
(Art. 5, l.r. 20/94)

1. In attuazione dell'articolo 59 del d.P.R. 616/1977 e dell'articolo 1 del d.P.R. 527/1987, le funzioni amministrative per l'utilizzazione turistico ricreativa delle aree del demanio lacuale interessate il lago di Garda sono esercitate dagli enti preposti, secondo la rispettiva competenza territoriale.

**Art. 97**  
**Utilizzo del demanio lacuale)**  
(Art. 6, l.r. 20/94)

1. Al fine di assicurare il corretto utilizzo del bacino gardesano, gli enti preposti stabiliscono, con propri atti di indirizzo, criteri uniformi circa l'utilizzo delle zone demaniali portuali e delle aree demaniali lacuali del lago di Garda.

2. Detti criteri riguardano in particolare:

a) la individuazione e la delimitazione delle:

- 1) aree portuali riservate all'esercizio di attività inerenti alla navigazione interna, in servizio pubblico professionale e da diporto;
- 2) aree portuali di terra destinate all'esercizio di attività artigianali e commerciali;
- 3) aree destinate a utilizzazione turistico-ricreativa per l'esercizio di attività sportive, di balneazione e per la realizzazione di porti o approdi turistici; zone di rilevanza archeologica, naturalistica e ambientale, nonché zone mantenute a canneto;

b) l'utilizzo degli introiti della attività concessoria.

**Art. 98**  
**(Ormeggi e ancoraggi)**  
(Art. 7, l.r. 20/94)

1. La concessione per l'occupazione di spazi acquei è rilasciata dagli enti preposti sulla base degli atti di indirizzo di cui all'articolo 97 e della specifica legislazione in materia concessoria, salvo la facoltà di delega ai comuni.

**Art. 99**  
**(Aree demaniali portuali di terra)**  
(Art. 8, l.r. 20/94)

1. Le concessioni di aree demaniali portuali di terra sono rilasciate dagli enti preposti, salva la facoltà di delega ai comuni i quali provvedono nel quadro degli atti di indirizzo di cui all'articolo 97.

2. I canoni relativi all'occupazione di aree demaniali destinate ad attività di scuola nautica sono ridotti del 70 per cento ove si tratti di attività esercitate da associazioni sportive non aventi fini di lucro riconosciute o affiliate alle rispettive federazioni.

**Art. 100**  
**(Divieto di occupazione)**  
(Art. 9, l.r. 20/94)

1. È vietato occupare la fascia portuale immediatamente a ridosso degli spazi acquei per una larghezza di almeno metri 2,50 nonché le aree di accesso e di rispetto attorno alle apparecchiature di alaggio, agli scivoli ed ai dispositivi di segnaletica diurna e notturna e relative pertinenze.

2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate e delimitate dai competenti organi degli enti preposti.

**Art. 101**  
**(Porti, approdi turistico-ricreativi, rimessaggi e cantieri)**  
(Art. 10, l.r. 20/94)

1. La realizzazione di nuovi porti o di approdi turistico-ricreativi nonché di rimessaggi e cantieri nell'ambito del demanio lacuale è subordinata al rilascio di apposita concessione da parte degli enti preposti, ai sensi dell'articolo 59 del d.P.R. 616/1977 e dell'articolo 1 del d.P.R. 527/1987.

2. I canoni relativi alle concessioni di cui al comma 1 sono introitati dagli enti preposti per le opere insistenti sulle aree del demanio regionale e provinciale e dallo Stato per le opere interessanti il demanio statale.

**Art. 102**  
**(Utilizzo dei proventi dell'attività concessoria)**  
(Art. 11, l.r. 20/94)

1. I canoni introitati dagli enti preposti e dai comuni per le concessioni previste dagli articoli 98, 99 e 101 sono destinati, a cura di ciascun ente, esclusivamente per interventi di sistemazione e manutenzione delle aree demaniali e per l'esercizio di attività di vigilanza, secondo i criteri previsti dall'articolo 97.

**Art. 103**  
**(Protezione della fascia costiera)**  
(Art. 12, l.r. 20/94)

1. Nella fascia costiera, sino a una distanza di trecento metri dalla riva, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale ed alle tavole a vela.

2. La fascia di protezione di cui al comma 1 è ridotta a centocinquanta metri nei tratti costieri dei golfi di Salò e della Romantica compresi tra la foce del torrente Barbarano e la Rocca di Manerba, intorno all'isola di Garda, nonché della estremità del promontorio di Sirmione-Punta Grotte.

3. Alle unità a motore è consentito, a una velocità non superiore a tre nodi, l'attraversamento della fascia di cui al comma 1 per l'approdo e la partenza purché la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla costa.

**Art. 104**  
**(Divieti di navigazione)**  
(Art. 13, l.r. 20/94)

1. È vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate.

2. È altresì vietato l'accesso a qualsiasi unità nelle zone mantenute a canneto e in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica appositamente delimitate nonché nella fascia ad esse esterna di metri trecento.

3. Sono infine vietati l'ammarraggio e il decollo di idrovolanti e di altri tipi di aeromobili, salvo negli eventuali corridoi appositamente delimitati a cura degli enti preposti.

**Art. 105**  
**(Limitazione alla circolazione delle unità di navigazione)**  
(Art. 14, l.r. 20/94)

1. Al di fuori della fascia di protezione di cui all'articolo 103, è obbligo dei conducenti delle unità di navigazione regolare la velocità avuto riguardo alla manovrabilità del mezzo, con speciale riferimento alle sue qualità evolutive nelle condizioni del momento, alla distanza di arresto, alla densità del traffico, alla visibilità e allo stato del lago, in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.

2. In ogni caso la velocità non può superare il limite massimo di venti nodi nelle ore diurne e di cinque nodi nelle ore notturne tranne che per le unità in prova o in collaudo debitamente autorizzate dagli organi competenti.

3. Nelle acque di competenza della Provincia autonoma di Trento, considerate le particolari caratteristiche della parte settentrionale del lago e la vocazione della stessa alla navigazione a vela, è vietata la navigazione delle unità a motore.

**Art. 106**  
**(Ambito di applicazione)**  
(Art. 15, l.r. 20/94)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 103, 104 e 105 non si applicano alle seguenti unità:

- unità in servizio di ordine pubblico, vigilanza, soccorso nonché unità operative appositamente autorizzate;
- unità in servizio di trasporto pubblico di linea;
- unità adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate.

2. Le unità adibite e utilizzate in modo esclusivo per la pesca, di proprietà di pescatori professionali o muniti di licenza di categoria «A», residenti nei comuni rivieraschi, possono operare anche nella fascia costiera adottando particolari accorgimenti atti a evitare interferenze con altri utenti.

**Art. 107**  
**(Norme di comportamento di navigazione)**  
(Art. 16, l.r. 20/94)

1. In navigazione hanno precedenza le seguenti unità:

- unità adibite al pubblico servizio di linea;
- unità addette ai servizi di pronto soccorso, di ordine pubblico, vigilanza e altri servizi pubblici;
- unità impegnate in operazioni di pesca professionale.

2. Le unità a motore e a vela devono tenersi almeno a cento metri dalle unità adibite al pubblico servizio e dalle unità impe-

gnate in operazioni di pesca professionale nonché di osservare particolare prudenza in prossimità delle scuole a vela.

3. È vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità di servizio pubblico di navigazione e ostacolarne le manovre di accosto e attracco.

4. È vietato ostacolare le unità impegnate in operazioni di pesca professionale e le unità impegnate in regate veliche.

5. È vietato seguire, nella scia o a distanza inferiore a cinquanta metri, le unità trainanti sciatori nautici.

**Art. 108**  
**(Manutenzioni e rifornimenti)**  
(Art. 17, l.r. 20/94)

1. Per ridurre l'inquinamento è fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio.

2. Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimento in acqua di olio, carburanti o altri detriti, adottando mezzi o attrezzature idonei.

**Art. 109**  
**(Scarico di rifiuti)**  
(Art. 18, l.r. 20/94)

1. In tutta la sponda lombarda del lago, nonché su banchine, moli e pontili, è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o di altro.

2. È vietato scaricare in acqua residui di combustione di olii lubrificanti, acqua di lavaggio e ogni altra sostanza pericolosa o inquinante.

3. I rifiuti solidi e liquidi vanno posti esclusivamente in adeguati contenitori da depositare integri nelle apposite strutture predisposte dalle amministrazioni comunali rivierasche.

4. I rifiuti speciali vanno depositati negli appositi contenitori di raccolta messi obbligatoriamente a disposizione dalle stazioni di servizio e dagli approdi di custodia.

**Art. 110**  
**(Sci nautico)**  
(Art. 19, l.r. 20/94)

1. Lo sci nautico è consentito dalle ore otto alle ore venti, con tempo favorevole e lago calmo, nelle acque distanti almeno cinquecento metri dalla riva.

2. Nell'esercizio dello sci nautico si osservano le seguenti norme:

- i conduttori delle unità sono assistiti da persona esperta nel nuoto; la partenza e il recupero dello sciatore avvengono in acque libere da bagnanti e da unità o entro gli eventuali corridoi di lancio;
- la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e le altre unità deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;
- durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve mai essere inferiore a dodici metri;
- le unità adibite allo sci devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore e dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per lo sciatore trainato;
- è vietato a tali unità trasportare altre persone oltre al conducente e all'accompagnatore esperto di nuoto, ed eseguire il rimorchio contemporaneo di più di due sciatori;
- gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio.

3. Per l'esercizio dello sci nautico, in deroga al limite di veloci-

tà previsto dal comma 2 dell'articolo 105, è consentito alle unità di raggiungere la velocità massima di venticinque nodi; per le scuole di sci nautico legalmente riconosciute, all'interno di aree appositamente concesse e delimitate, valgono le norme previste dai regolamenti sportivi.

**Art. 111**  
**(Impiego delle tavole a vela)**  
**(Art. 20, l.r. 20/94)**

1. La navigazione con tavole a vela è consentita solo di giorno e con buona visibilità, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto.

2. I conduttori regolano il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione.

3. È obbligo dei conduttori indossare il giubbotto di salvataggio. La presenza di persone o animali a bordo è consentita solo se l'unità è convenientemente armata.

4. È vietato l'impiego delle tavole a vela:

- a) sulla rotta delle unità in servizio pubblico di linea;
- b) nei porti e in prossimità dei loro accessi;
- c) nelle zone riservate alla balneazione;
- d) nelle zone mantenute a canneto;
- e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.

**Art. 112**  
**(Immersioni)**  
**(Art. 21, l.r. 20/94)**

1. Coloro che praticano immersioni sono tenuti all'osservanza dei seguenti obblighi:

- a) segnalazione della propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca;
- b) utilizzo di apposita unità di appoggio.

2. Nei casi di immersione con partenza da riva, è sufficiente l'adempimento dell'obbligo di cui alla lettera a) del comma 1.

3. È vietato praticare immersioni:

- a) sulla rotta delle unità di servizio pubblico di linea;
- b) nei porti e in prossimità dei loro accessi;
- c) nelle zone riservate alla balneazione;
- d) nelle zone mantenute a canneto;
- e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.

4. I divieti di cui al comma 3 non si applicano nell'esercizio di attività professionali debitamente autorizzate.

**Art. 113**  
**(Balneazione)**  
**(Art. 22, l.r. 20/94)**

1. È vietato praticare la balneazione nelle zone portuali e in quelle destinate all'esercizio di pratiche sportive, nonché negli specchi d'acqua antistanti gli attracchi delle unità in servizio pubblico e nelle aree di manovra delle stesse.

**Art. 114**  
**(Utilizzo delle banchine, dei pontili e dei moli pubblici)**  
**(Art. 23, l.r. 20/94)**

1. È vietato:

- a) impegnare per usi privati i pontili, i moli e le strutture di attracco delle unità in servizio pubblico;
- b) accedere ai pontili e ai moli pubblici con veicoli di qualsiasi genere;

c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo il transito pedonale sui pontili e sui moli pubblici;

d) esercitare la pesca sulle banchine, sui pontili e moli pubblici.

**Art. 115**  
**(Manifestazioni sportive)**  
**(Art. 24, l.r. 20/94)**

1. Lo svolgimento di manifestazioni sportive sul lago è subordinato alla preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti organi regionali e provinciali.

2. In sede di autorizzazione possono anche essere consentite, previa intesa con gli altri enti preposti, deroghe alle norme della presente sezione.

3. Lo svolgimento di manifestazioni sportive a motore è vietato, sul lago di Garda, entro la circoscrizione della Regione Lombardia.

**Art. 116**  
**(Norme di comportamento degli utenti)**  
**(Art. 25, l.r. 20/94)**

1. È vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti le boe di segnalazione, i cartelli monitori e i dispositivi di segnalamento diurni e notturni.

2. Nelle zone portuali è vietato:

- a) lasciare in sosta veicoli o unità di navigazione, salvo negli eventuali spazi autorizzati;
- b) occupare i corridoi di accesso e di uscita;
- c) intralciare l'esecuzione di lavori pubblici di manutenzione e di sistemazione.

3. È vietato abbandonare in qualsiasi parte della sponda lombarda del lago e delle sue rive unità o relitti delle medesime.

**Art. 117**  
**(Rumori molesti)**  
**(Art. 26, l.r. 20/94)**

1. È vietato provocare rumori molesti superiori a sessanta decibel misurati a venti metri di distanza.

**Art. 118**  
**(Segnaletica)**  
**(Art. 27, l.r. 20/94)**

1. Gli enti preposti approvano, con deliberazione, il regolamento per la segnaletica delle vie di navigazione interna.

**Art. 119**  
**(Sanzioni)**  
**(Art. 28, l.r. 20/94)**

1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli da 103 a 115, è soggetto alla sanzione amministrativa da 103 euro a 516 euro.

2. Chiunque violi le disposizioni degli articoli 116 e 117 della presente sezione, è soggetto alla sanzione amministrativa da 52 euro a 258 euro.

3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 689/1981 e delle leggi regionali vigenti.

**Art. 120**  
**(Vigilanza)**  
**(Art. 29, l.r. 20/94)**

1. La vigilanza ai fini del rispetto della presente sezione è ef-



fettuata dagli enti preposti a mezzo dei rispettivi uffici, secondo la normativa vigente.

2. La vigilanza è effettuata altresì dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nonché dai comuni, singoli o associati in una struttura unitaria dei quali ultimi gli enti preposti deliberino di avvalersi.

3. Gli enti preposti attivano i provvedimenti di avalimento, di cui al comma 2, mediante formale deliberazione delle rispettive giunte.

4. Gli accertamenti degli agenti appartenenti agli uffici di cui al comma 1, degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nonché degli agenti dei comuni, singoli o associati in una struttura unitaria, sono comunicati agli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni, secondo la normativa vigente.

5. Nell'ambito del comitato di intesa di cui all'articolo 94 sono periodicamente verificati i risultati dell'azione di vigilanza, ivi promuovendosi le opportune iniziative per finalizzarli all'integrale applicazione della presente sezione.

6. La Regione mette a disposizione degli uffici cui è attribuita la vigilanza i mezzi necessari per l'esercizio della stessa e con oneri a proprio carico.

**Art. 121**  
**(Norma di rinvio)**  
**(Art. 30, l.r. 20/94)**

1. Per quanto non disciplinato dalla presente sezione si applicano le norme in materia di navigazione interna.

CAPO III  
NAVIGAZIONE SUL FIUME PO

*Sezione I – Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate*

**Art. 122**  
**(Convenzione)**  
**(Art. 1, l.r. 33/97)**

1. Le funzioni amministrative concernenti la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate, di cui all'articolo 98 del d.P.R. 616/1977, sono esercitate sulla base di apposita convenzione stipulata fra la Regione Lombardia e le Regioni Emilia Romagna, Veneto e Piemonte.

2. La convenzione, per la Regione Lombardia, è stipulata dal presidente della Giunta regionale, previa delibera del Consiglio regionale.

**Art. 123**  
**(Svolgimento delle funzioni amministrative)**  
**(Art. 2, l.r. 33/97)**

1. Lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali concernenti la navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate comporta:

- a) spese direttamente sostenute dalla Regione Lombardia;
- b) spese per il finanziamento della quota conguaglio afferente al riparto degli oneri sostenuti dalle altre regioni;
- c) entrate derivanti da eventuali conguagli positivi;
- d) altre entrate.

TITOLO V  
NORME PER IL SISTEMA AEROPORTUALE LOMBARDO

**Art. 124**  
**(Servizi di collegamento con gli aeroporti)**  
**(Art. 25, l.r. 22/98)**

1. La Regione programma i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico civile.

2. I servizi automobilistici di collegamento con gli aeroporti civili con relazione a domanda forte sono assentiti mediante autorizzazione, anche agli effetti dell'immatricolazione dei veicoli di cui all'articolo 87 del d.lgs. 285/1992, rilasciata ai sensi dell'articolo 43, comma 21, previa individuazione delle relazioni di collegamento oggetto di autorizzazione. Questa deve comunque prevedere che siano assicurati la copertura del servizio ventiquattro ore su ventiquattro, il possesso della certificazione di qualità ISO 9002 da parte delle aziende, gli standard qualitativi minimi del servizio in termini di età, adeguati livelli di manutenzione e di confortevolezza dei veicoli impiegati. Le aziende, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al presente comma devono altresì indicare le caratteristiche dei servizi offerti e il programma di esercizio.

3. I servizi di collegamento con gli aeroporti civili con relazione a domanda debole sono affidati con modalità particolari da individuare ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del d.lgs. 422/1997.

4. Per i collegamenti con gli stessi aeroporti mediante taxi, si applicano le disposizioni della legislazione nazionale di riferimento in materia e di cui agli articoli da 45 a 59.

5. Il bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio di taxi è costituito dall'insieme del territorio delle province in cui sono localizzati gli aeroporti aperti al traffico civile. Il sistema aeroportuale lombardo è costituito dagli aeroporti aperti al traffico civile. I titolari di licenze rilasciate dai comuni integrati di cui al comma 8 sono legittimati a svolgere il servizio di taxi nel sistema aeroportuale lombardo con l'obbligo della prestazione di servizio per le corse che originano dal sistema aeroportuale stesso sull'intero territorio lombardo, nonché sul territorio delle province ad esso confinanti. Nei medesimi comuni si applica l'integrazione del servizio di taxi con la reciprocità di carico. Gli operatori del servizio di taxi dei comuni integrati e di quelli che si integreranno ai sensi del comma 8, prestano servizio sull'intero territorio del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo per le corse che non originano dal sistema aeroportuale. La Giunta regionale, al fine di migliorare la qualità dei servizi e di contenere i relativi costi di gestione, previa approvazione di un disciplinare-tipo, promuove la stipulazione di apposita convenzione tra gli enti locali interessati, ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 267/2000. La convenzione tra l'altro regola:

- a) l'uniformazione dei regolamenti comunali;
- b) la costituzione di una commissione consultiva di bacino di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992;
- c) le modalità di svolgimento dei servizi di taxi;
- d) la previsione di eventuali servizi sperimentali;
- e) la disciplina dei turni che garantisca il servizio per l'intero arco delle ventiquattro ore;
- f) i criteri per la determinazione dell'organico unificato e la conseguente ripartizione a livello comunale e provinciale, ove si tenga altresì conto della necessità di assicurare la continua presenza del servizio all'interno dei diversi ambiti comunali del bacino, anche mediante eventuali turnazioni orarie o giornalieri tra il servizio aeroportuale e quello comunale;
- g) le modalità dello svolgimento delle funzioni di vigilanza;
- h) la definizione delle tariffe sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale, in conformità alle disposizioni contenute nel comma 6, previo parere della commissione consultiva regionale di cui alla legge 21/1992.

6. Il servizio taxi espletato all'interno del bacino di cui al comma 5 si uniforma ad una disciplina di servizio omogenea, che prevede un sistema tariffario unico, determinata con deliberazione della Giunta regionale.

7. La Giunta regionale promuove, mediante gli interventi finanziari previsti dalla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34), nonché degli articoli da 60 a 63, l'integrazione ed il coordinamento operativo del

servizio radio-taxi, in modo da prevedere la copertura integrale del bacino di traffico del sistema aeroportuale, estensibile ad altre aree, con l'obiettivo di assicurare unicità di offerta nei confronti dell'utenza, sulla base dei principi di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia.

8. In sede di prima attuazione, la disciplina di cui al presente articolo si applica al comune capoluogo di Regione, ai comuni già integrati con il sistema taxi di Milano alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ai comuni capoluogo di provincia e ai comuni di sedime aeroportuale. La medesima disciplina è applicata anche ai comuni della provincia di Varese già assegnatari del contingente di cinquanta licenze, nonché ai comuni di Laveno Mombello, Luino e Saronno già abilitati al servizio aeroportuale ai sensi del d.p.g.r. 31 luglio 1998, n. 66253 e successive modificazioni ed integrazioni, previa richiesta dei comuni medesimi. Nelle more della stipulazione da parte dei comuni della convenzione di cui al comma 5 del presente articolo l'estensione dell'integrazione del bacino aeroportuale è disposta dalla Giunta regionale, su richiesta dei comuni medesimi, nei confronti dei comuni che siano confinanti con almeno uno di quelli già integrati e nei quali si siano manifestate esigenze di mobilità in relazione a particolari insediamenti territoriali a valenza sovracomunale.

**Art. 125**  
**(Monitoraggio dei servizi di taxi e di autonoleggio con conducente di collegamento con gli aeroporti)**  
**(Art. 25-bis, l.r. 22/98)**

1. La Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali interessati, individua i criteri e le modalità operative per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e di verifica della funzionalità del servizio di taxi e di autonoleggio con conducente nell'ambito del bacino aeroportuale, con l'obiettivo di garantire un elevato livello qualitativo dei servizi offerti all'utenza.

**Art. 126**  
**(Sanzioni)**  
**(Art. 25-ter, l.r. 22/98)**

1. La mancata ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di servizio taxi e di noleggio con conducente negli aeroporti aperti al traffico civile sono sanzionate in conformità del comma 2 dell'articolo 1174 del r.d. 327/1942, qualora l'inosservanza riguardi un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio aeronautico.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'inosservanza della vigente normativa in materia di servizio taxi di cui all'articolo 124, comma 5, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge, nonché dalle norme regolamentari dei comuni integrati.

3. A tutela dell'utenza, le sanzioni amministrative per l'inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono proposte dalla commissione consultiva di bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio taxi di cui all'articolo 124, comma 5.

4. I verbali della commissione di cui al comma 3 sono trasmessi per conoscenza alla commissione consultiva regionale, nonché alle amministrazioni comunali competenti per l'eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative.

**Art. 127**  
**(Accessibilità all'aeroporto internazionale di Malpensa 2000)**  
**(Art. 2, l.r. 25/03)**

1. La Regione, per corrispondere alle esigenze di mobilità connesse all'insediamento dell'aeroporto internazionale di Malpensa 2000, assegna annualmente alla Provincia di Varese un sostegno finanziario per assicurare il potenziamento e lo sviluppo dei servizi di trasporto pubblico locale.

**TITOLO VI**  
**MODALITÀ DIVERSE DI TRASPORTO**

**Art. 128**  
**(Servizi elicotteristici di trasporto pubblico locale)**  
**(Art. 24, commi 2 e 2-bis, l.r. 22/98)**

1. La Regione organizza i servizi elicotteristici di cui all'articolo 10 del d.lgs. 422/1997, secondo le modalità previste dagli articoli 17 e 18 del decreto legislativo medesimo, nonché dalla presente legge.

**TITOLO VII**  
**CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI**

**CAPO I**  
**INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE AZIENDE**  
**DI TRASPORTO DI PERSONE**

**Art. 129**  
**(Finalità)**  
**(Art. 1, l.r. 2/82)**

1. Con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto, la Regione ammette ai contributi di esercizio di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore) gli enti e le imprese di trasporto produttrici, ai sensi della normativa vigente, di servizi di trasporto pubblico collettivo di persone e di cose, effettuati in modo continuativo e periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, con esclusione degli autoservizi di gran turismo e dei servizi con spese a totale carico del committente.

2. Per servizi di trasporto con spese a totale carico del committente si intendono i servizi di cui al comma 1 che, pur avendo le caratteristiche enunciate, sono rivolti al soddisfacimento di esigenze di singoli gruppi di utenti, omogenei per fascia di appartenenza, quali i lavoratori di determinati presidi aziendali, gli studenti di determinati plessi scolastici ed altre categorie assimilabili.

**Art. 130**  
**(Modi e categorie di trasporto)**  
**(Art. 2, l.r. 2/82)**

1. Ai fini di cui al presente Capo, i modi e le categorie di trasporto sono i seguenti:

<i>Modi di trasporto</i>	<i>Categorie di trasporto</i>
automobilistici:	- servizi di linea viaggiatori
impianti fissi:	- servizi ferroviari metropolitani - servizi tranviari - servizi filoviari - servizi ferroviari - servizi funicolari - servizi funiviari
di navigazione interna:	- servizi lacuali

**Art. 131**  
**(Erogazioni)**  
**(Art. 5, l.r. 2/82)**

1. Il dirigente competente approva annualmente il piano di riparto dei contributi di esercizio determinati ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 43, comma 13, agli enti ed alle imprese di cui all'articolo 129 sulla base delle percorrenze autorizzate, con successivo conguaglio in base alle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno cui si riferiscono i contributi stessi, riportando i contributi ai finanziamenti annui.

2. Le eventuali perdite o disavanzi non coperti da contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese ed aziende erogatrici dei servizi di trasporto.

3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con decreto del

dirigente competente, in via anticipata mensile, direttamente agli enti ed imprese di trasporto.

**Art. 132**  
**(Obblighi dei beneficiari dei contributi)**  
(Art. 7, l.r. 2/82)

1. I contributi di esercizio sono concessi a favore degli enti ed imprese erogatrici di servizi di trasporto, i quali:

- a) abbiano osservato le disposizioni vigenti in materia di servizi pubblici di linea;
- b) abbiano effettuato regolarmente la gestione delle linee, salvo modifiche o interruzioni conseguenti a provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

2. Gli enti e le imprese di cui al comma 1 presentano domanda di contributo a province e comuni, che la inoltrano alla Regione.

**Art. 133**  
**(Linee di montagna)**  
(Art. 8, l.r. 2/82)

1. Sono considerate linee di montagna quelle il cui percorso si svolge in territorio già classificato montano, che interessino la circoscrizione di non più di due comuni non appartenenti a detto territorio ed abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) il dislivello tra la quota minima e la massima del percorso non sia inferiore a quattrocento metri;
- b) la pendenza media ponderale rispetto alla lunghezza della linea tra i due capolinea sia superiore al 3 per cento.

**Art. 134**  
**(Criteri di ammissibilità ai contributi di nuove percorrenze)**  
(Art. 2, l.r. 19/89)

1. L'ammissibilità ai contributi del fondo nazionale trasporti di nuove percorrenze o di variazioni in aumento di quelle già concesse è dichiarata dall'ente concedente con deliberazione che deve indicare le risorse per fare fronte alle nuove spese, ivi compreso il riferimento:

- a) a risparmi contributivi per riduzione dei servizi concessi;
- b) a specifici finanziamenti disposti dall'ente concedente sul proprio bilancio.

2. Non sono comunque riconoscibili ai fini contributivi maggiori percorrenze per esercizi finanziari anteriori a quello in cui viene adottato il provvedimento.

**Art. 135**  
**(Procedure di erogazione e modalità di assegnazione)**  
(Art. 3, l.r. 19/89)

1. Le anticipazioni di cui all'articolo 131 sono erogate mensilmente in via ordinaria entro il giorno dieci del mese di riferimento nella misura pari a quella del mese precedente a parità di servizio globalmente concesso ed effettuato.

2. Le anticipazioni sono ridotte eventualmente, rispetto all'esercizio precedente, della stessa misura percentuale di riduzione del Fondo nazionale trasporti esercizio quota di competenza della Regione Lombardia.

**Art. 136**  
**(Regimi particolari)**  
(Art. 5, l.r. 19/89)

1. Sono ammessi a finanziamento quali servizi di trasporto pubblico locale, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 43, comma 13, i servizi funiviari Margno-Pian delle Betulle; Albino-Selvino e Argegno-Pigra; Ponte di Piero-Monteviasco; Malnago-Piani d'Erba, nonché i servizi funicolari Como-Brunate; Bergamo-Bergamo Alta, Bergamo Alta-San Vigilio e il servizio funicolare Motta-Campodolcino.

2. I servizi lacuali di linea di trasporto pubblico collettivo di persone ammessi a contributo non comprendono i servizi svolti dalla gestione governativa sui laghi Maggiore, Como, Garda fino a quando la gestione stessa non sia stata trasferita alla Regione previo risanamento, in applicazione del secondo comma dell'articolo 98 del d.P.R. 616/1977 e con la debita dotazione finanziaria.

**Art. 137**  
**(Velocità commerciale)**  
(Art. 6, l.r. 19/89)

1. Con decorrenza 1 gennaio 1989 la velocità commerciale è calcolata come segue:

$$V.C.L. = P.E. : T.L.$$

V.C.L. = velocità commerciale in una linea espressa in km/h

P.E. = totale delle percorrenze autorizzate ed effettuate dalle vetture in servizio sulla linea (con esclusione delle percorrenze effettuate in fuori servizio e cioè non abilitate al trasporto passeggeri)

T.L. = tempo totale impiegato espresso in ore e minuti per effettuare le percorrenze con esclusione di tutti i tempi di sosta all'inizio e al termine della corsa.

$$V.C.A.R.U. = P.E.R.U. : T.L.R.U.$$

V.C.A.R.U. = velocità commerciale aziendale reti urbane espressa in km/h

P.E.R.U. = totale percorrenze annue autorizzate ed effettuate dalle vetture in servizio sulla rete (con esclusione delle percorrenze effettuate in fuori servizio cioè non abilitate al trasporto passeggeri)

T.L.R.U. = tempo totale impiegato espresso in ore e minuti per effettuare le percorrenze con l'esclusione di tutti i tempi di sosta autorizzati per l'espletamento del previsto orario cadenzato approvato dall'ente concedente.

$$V.C.A. = \text{sommatoria P.E.} + \text{sommatoria P.E.R.U.} : \text{sommatoria T.L.} + \text{sommatoria T.L.R.U.}$$

V.C.A. = velocità commerciale aziendale espressa in km/h

sommatoria P.E. = sommatoria di tutte le percorrenze di linea P.E. come sopra determinate

sommatoria P.E.R.U. = sommatoria di tutte le percorrenze di reti urbane P.E.R.U. come sopra determinate

sommatoria T.L. = sommatoria di tutti i tempi T.L. come sopra determinati

sommatoria T.L.R.U. = sommatoria di tutti i tempi T.L.R.U. come sopra determinati.

Per le linee interurbane le percorrenze chilometriche e i tempi sono quelli risultanti dagli orari approvati dall'ente concedente.

2. In sede di determinazione della velocità commerciale occorre conteggiare analiticamente il tempo impiegato per effettuare le percorrenze delle singole tratte delle corse. Gli orari di esercizio dei servizi dai quali si ricavano le velocità commerciali devono essere articolati in modo da tener conto dell'influenza sui tempi di percorrenza delle condizioni del traffico presenti nei diversi periodi dell'anno, della settimana e del giorno.

3. Gli enti ed imprese devono comunicare all'ente concedente per il calcolo del contributo di esercizio, le velocità commerciali dei servizi calcolate come sopra indicato.

**Art. 138**  
**(Finanziamenti regionali a favore delle aziende di trasporto pubblico locale)**  
(Art. 11, comma 3, art. 13, commi 2 e 3, art. 17, comma 2, l.r. 13/95)

1. Sino all'efficacia dei contratti di servizio l'ammontare dei contributi di esercizio per i servizi di trasporto pubblico locale interurbano, definiti in applicazione del modello di cui alle tabelle A, B, e C, contenute nell'allegato C alla presente legge, è incrementato o ridotto in misura proporzionale agli incrementi o decrementi delle risorse finanziarie relative ai servizi interurbani. Relativamente alle aziende per le quali opera la clausola di cui al punto 5) della tabella A contenuta nell'Allegato C alla presente

legge, l'ammontare dei contributi di esercizio, definiti come sopra, non è, a parità di servizio, inferiore alle quote erogate nell'anno precedente alla stessa azienda, incrementato o ridotto in misura proporzionale agli incrementi o decrementi delle risorse finanziarie relative ai servizi interurbani.

2. Sino all'efficacia dei contratti di servizio il costo del personale di cui al punto 1) della tabella A contenuta nell'Allegato C alla presente legge è individuato in 38.734 euro annui.

3. Sino all'efficacia dei contratti di servizio l'ammontare dei trasferimenti alle aziende di trasporto urbano è, a parità di servizio erogato, pari alle quote erogate nell'anno precedente alla stessa azienda, incrementato o ridotto in misura proporzionale agli incrementi o decrementi delle risorse finanziarie relative ai servizi di trasporto urbano definite nella proporzione di cui alla tabella f) allegata alla d.g.r. 14281 del 7 giugno 1996 (Assegnazione contributi di esercizio l.r. 2 gennaio 1982, n. 2 a favore di enti ed imprese di trasporto pubblico locale di persone. I semestre 1996 integrazione regionale e quote II semestre 1996). Le variazioni in aumento di percorrenze urbane non sono finanziabili ai sensi della presente disposizione.

4. Le risorse finanziarie definite nella tabella f) allegata alla d.g.r. 14281 del 7 giugno 1996, per il trasporto pubblico urbano in Lombardia, relativamente alla quota assegnata all'Azienda trasporti milanese sono rimodulate con provvedimento della Giunta regionale e previo accordo con il comune di Milano, tenendo conto delle esigenze connesse alla razionalizzazione della spesa regionale e all'efficienza del servizio di trasporto pubblico nell'area milanese.

5. Gli eventuali residui dei fondi già finalizzati al ripiano dei disavanzi di esercizio riferiti al periodo 1987-1993 sono destinati alle aziende che non abbiano raggiunto l'integrale copertura del disavanzo, in proporzione alle vetture/km dell'anno 1993, con il limite del disavanzo stesso.

**Art. 139**  
**(Regime fiscale dei contributi di esercizio)**  
**(Art. 8 l.r. 3/97)**

1. I contributi per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 138, commi da 1 a 4, sono disciplinati, per gli aspetti fiscali, dall'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833 (Misure urgenti per il settore dei trasporti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18.

**Art. 140**  
**(Contributi derivanti da variazioni dei tassi dei mutui)**  
**(Art. 4, l.r. 29/96)**

1. Le eventuali somme derivanti dalle variazioni dei tassi dei mutui già accesi dalla Regione in riferimento a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98 (Interventi urgenti in materia di trasporti) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, sono assegnate alle aziende di trasporto pubblico locale quale contributo a concorso ripiano disavanzi di esercizio (anni 1987-1993).

**Art. 141**  
**(Piano di riassorbimento finanziario regionale)**  
**(Art. 9, l.r. 29/96)**

1. I disavanzi residui, dopo gli interventi previsti dal piano di riassorbimento finanziario regionale di cui al comma 1 dell'articolo 1 del d.l. 98/1995, rimangono a carico delle aziende e degli enti locali proprietari, i quali sono tenuti a redigere e notificare alla Giunta regionale il piano finanziario di riassorbimento di detti disavanzi residui.

**Art. 142**  
**(Recupero dei contributi erogati)**  
**(Art. 11, l.r. 29/96)**

1. I contributi erogati ai sensi del d.l. 98/1995 sono soggetti a recupero da parte della Giunta regionale nei modi e nei termini

previsti dall'articolo 1, commi 9 e 10, del medesimo d.l. 98/1995, con rivalsa sulle spettanze a qualsiasi titolo erogate dalla Giunta regionale, nel limite di un decimo dei contributi percepiti per ciascun anno ai sensi del medesimo decreto legge, relativamente alle aziende che, nei termini stabiliti, non hanno adempiuto alle prescrizioni previste dal medesimo articolo 1, commi 9 e 10.

2. Relativamente alle aziende tenute alla notificazione alla Giunta regionale del piano di riassorbimento dei disavanzi residui di cui al comma 1 dell'articolo 141, il contributo erogato è soggetto a recupero, nei limiti di un decimo per ciascun anno, con le modalità di cui al comma 1, qualora al 31 dicembre 1997 i soggetti proprietari non abbiano provveduto all'intera copertura del disavanzo residuo oggetto del piano finanziario di riassorbimento.

3. I contributi sono riattribuiti all'azienda interessata qualora il soggetto proprietario certifichi l'avvenuta copertura dei disavanzi oggetto del piano finanziario di riassorbimento di cui al comma 1 dell'articolo 141. Detta certificazione deve intervenire entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal primo atto di recupero.

**PARTE III**  
**NORME FINALI**

**Art. 143**  
**(Abrogazioni)**

1. Sono o restano abrogate:

a) le seguenti leggi:

- 1) legge regionale 24 gennaio 1975, n. 21 (Partecipazione azionaria della Regione alla S.p.A. Ferrovie Nord Milano);
- 2) legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10 (Disciplina dei trasporti pubblici di competenza regionale);
- 3) legge regionale 29 novembre 1979, n. 68 (Promozione di progettazioni tecniche riguardanti gli interventi nel settore dei trasporti e dei relativi riflessi territoriali);
- 4) legge regionale 3 marzo 1980, n. 22 (Contributi straordinari alla S.p.A. Ferrovie Nord Milano);
- 5) legge regionale 2 gennaio 1982, n. 1 (Interventi regionali a favore degli enti e di imprese di trasporto pubblico collettivo di persone. Contributi per investimenti);
- 6) legge regionale 2 gennaio 1982, n. 2 (Interventi regionali a favore delle aziende di trasporto di persone. Contributi di esercizio);
- 7) legge regionale 28 dicembre 1982, n. 74 (Norme per l'attuazione degli interventi previsti dal piano regionale dei trasporti);
- 8) legge regionale 16 novembre 1984, n. 57 (Nuove norme in materia di agevolazioni sui servizi di trasporto pubblico locale);
- 9) legge regionale 16 febbraio 1985, n. 12 (Modifiche alla l.r. 16 novembre 1984, n. 57 «Nuove norme in materia di agevolazioni sui servizi di trasporto pubblico locale»);
- 10) legge regionale 24 maggio 1985, n. 50 («Norme per l'attuazione degli interventi previsti dal piano generale della viabilità e istituzione della consulta regionale per la verifica attuativa dei piani regionali della viabilità e dei trasporti»);
- 11) legge regionale 31 gennaio 1987, n. 9 (Disposizioni alla Giunta regionale per l'approvazione dei regolamenti comunali di servizi di noleggio con conducente mediante autobus);
- 12) legge regionale 2 aprile 1987, n. 14 (Delega alle province di funzioni amministrative relative ai trasporti pubblici di competenza regionale);



- 13) legge regionale 27 maggio 1989, n. 19 (Criteri per la determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti ai fini dell'erogazione dei contributi di esercizio per servizio di trasporto pubblico locale di persone. Determinazione standards e contributi per gli anni 1986, 1987 e 1988);
  - 14) legge regionale 11 settembre 1989, n. 46 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda);
  - 15) legge regionale 29 dicembre 1990, n. 67 (Ricapitalizzazione della società Ferrovie Nord Milano);
  - 16) legge regionale 19 dicembre 1991, n. 37 (Partecipazione della Regione Lombardia al riparto delle azioni non optate inerenti l'aumento di capitale della società F.N.M. S.p.A.);
  - 17) legge regionale 28 settembre 1992, n. 38 (Interventi regionali per favorire l'integrazione ed il potenziamento del trasporto ciclo-motoristico nel sistema dei trasporti pubblici della Regione Lombardia);
  - 18) legge regionale 28 settembre 1992, n. 39 (Modifica all'art. 1 della legge regionale 16 novembre 1984, n. 57 e successive modificazioni in materia di agevolazioni sui servizi di trasporto pubblico locale);
  - 19) legge regionale 10 dicembre 1992, n. 44 (Partecipazione della Regione Lombardia all'aumento di capitale della società F.N.M. S.p.A.);
  - 20) legge regionale 13 aprile 1993, n. 12 (Contributi in capitale a favore di enti, aziende ed imprese per migliorare la mobilità delle persone e delle merci);
  - 21) legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46 (Rinnovo parco autobus del servizio di trasporto pubblico locale di linee interurbane);
  - 22) legge regionale 10 giugno 1994, n. 17 (Modifica alla legge regionale 10 dicembre 1992, n. 44 «Partecipazione della Regione Lombardia all'aumento di capitale della società Ferrovie Nord Milano S.p.A.»);
  - 23) legge regionale 16 agosto 1994, n. 20 (Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda);
  - 24) legge regionale 25 marzo 1995, n. 13 (Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia);
  - 25) legge regionale 15 aprile 1995, n. 20 (Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente);
  - 26) legge regionale 29 aprile 1995, n. 34 (Disciplina delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità);
  - 27) legge regionale 17 febbraio 1996, n. 3 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 25 marzo 1995, n. 13 «Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia»);
  - 28) legge regionale 16 settembre 1996, n. 29 (Criteri e modalità per l'attuazione del d.l. 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 1995, n. 204 «Interventi urgenti in materia di trasporti»);
  - 29) legge regionale 17 febbraio 1997, n. 3 (Modificazioni alla legge regionale 25 marzo 1995, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di trasporto pubblico locale in Lombardia);
  - 30) legge regionale 15 luglio 1997, n. 33 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Abrogazione delle ll.rr. 7 giugno 1980, n. 82 e 30 aprile 1982, n. 24);
  - 31) legge regionale 2 marzo 1998, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 25 marzo 1995, n. 13 e 17 febbraio 1997, n. 3 in materia di trasporto pubblico locale in Lombardia);
  - 32) legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia);
  - 33) legge regionale 21 febbraio 2000, n. 10 (Interventi a favore della sicurezza e delle attività di autoveicoli in servizio taxi);
  - 34) legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale);
  - 35) legge regionale 14 dicembre 2006, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 «Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale»);
- b) le seguenti ulteriori disposizioni:
- 1) il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 27 novembre 1998, n. 25 (Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 - V Provvedimento);
  - 2) l'articolo 12 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario);
  - 3) il comma 10 dell'articolo 2 e il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 maggio 1999, n. 12 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1999 e al bilancio pluriennale 1999/2001 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
  - 4) il comma 3 dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1999, n. 19 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1999 ed al bilancio pluriennale 1999-2001 - III provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
  - 5) i commi 123 e 135 dell'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59»);
  - 6) il comma 30 dell'art. 2 e i commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione);
  - 7) i commi 22, 23, 24 e 25 dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale);
  - 8) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 34/1978);
  - 9) il comma 13 dell'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative);
  - 10) i commi 21 e 24 dell'articolo 6 e i commi 7 e 8 dell'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 ed al bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
  - 11) i commi 6 e 10 dell'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle

procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» – Collegato 2003);

- 12) gli articoli 2, comma 1, e 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 5 (Modifiche e integrazioni a leggi regionali sui trasporti);
- 13) i commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2003, n. 16 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2003 ed al bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
- 14) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 della legge regionale 9 dicembre 2003, n. 25 (Interventi in materia di trasporto pubblico locale e di viabilità);
- 15) il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» – Collegato 2004);
- 16) l'articolo 17 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004);
- 17) i commi 13 e 14 dell'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 12 (Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare);
- 18) il comma 20 dell'articolo 6, i commi 8 e 9 dell'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
- 19) l'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 30 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico – II provvedimento di variazione);
- 20) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 36 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» – Collegato 2005);
- 21) il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2005);
- 22) la lettera y) del comma 1 dell'articolo 104 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);
- 23) il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 16 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2005 ed al bilancio pluriennale 2005/2007 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
- 24) il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
- 25) la lettera d) del comma 11 dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» – Collegato 2007);
- 26) l'articolo 11 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – «Collegato ordinamentale 2007»);
- 27) l'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» – Collegato 2008).

## 2. Restano in vigore, in particolare:

- a) il comma 114 dell'art. 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59»);
- b) il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia);
- c) le lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28 (Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città);
- d) gli articoli 14, 15, 16 e 23 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente);
- e) la lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani);
- f) la legge regionale 9 novembre 2007, n. 29 (Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessioni di gestione aeroportuali).

## Art. 144 (Norma finale)

1. I risultati e gli effetti prodotti dalle leggi e dalle disposizioni abrogate o modificate ai sensi dell'articolo 143, nonché gli atti adottati sulla base delle medesime leggi e disposizioni, permangono e restano validi ed efficaci. Tali leggi e disposizioni continuano inoltre ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti amministrativi attuativi ancora in corso.

2. Ferme le competenze degli enti locali in materia, le disposizioni degli articoli 24, 25 e 26 della l.r. 10/1977 si applicano, in quanto compatibili, fino alla conclusione del periodo transitorio di cui all'art. 18 del d.lgs. 422/1997.

3. I riferimenti normativi alle leggi e alle disposizioni riunite nel presente testo unico, abrogate dall'articolo 143, si intendono fatti al presente testo unico.

## Art. 145 (Norma finanziaria)

1. Alle spese correnti derivanti dalla Parte I, Titolo I, si provvede annualmente con le risorse stanziati in bilancio all'UBP 6.2.2.2.123 «Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale».

2. Alle spese correnti derivanti dalla Parte II, Titolo II, Capo IV, si provvede annualmente con le risorse stanziati in bilancio all'UBP 6.1.10.2.410 «Altre azioni per il miglioramento delle infrastrutture di trasporto regionali».

3. Alle spese correnti derivanti dalla Parte II, Titolo IV, cap.

III, Sezione I, si provvede annualmente con le risorse stanziati in bilancio all'UBP 6.1.8.2.125 «Sistema della navigazione interna».

**4.** Alle spese correnti derivanti dalla Parte II, Titolo VII, Capo I, si provvede annualmente con le risorse stanziati in bilancio alle UBP 6.2.2.2.123 «Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale» e 6.1.8.2.125 «Sistema della navigazione interna».

**5.** Alle spese in conto capitale derivanti dalla Parte I, Titolo I, si provvede annualmente con le risorse stanziati in bilancio all'UBP 6.2.2.3.122 «Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale».

**6.** Alle spese in conto capitale derivanti dalla Parte II, Titolo II, Capo II, si provvede annualmente con le risorse stanziati in bilancio all'UBP 6.2.2.3.122 «Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale».

**7.** Alle spese in conto capitale derivanti dalla Parte II, Titolo II, Capo III, si provvede annualmente con le risorse stanziati in bilancio all'UBP 6.1.98.3.350 «Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture viarie nel territorio regionale».

**8.** Alle spese in conto capitale derivanti dalla Parte II, Titolo II, Capo III, si provvede annualmente con le risorse stanziati in bilancio all'UBP 6.5.3.3.398 «Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti».

**9.** Alle spese in conto capitale derivanti dalla Parte II, Titolo II, Capo IV, si provvede annualmente con le risorse stanziati in bilancio all'UBP 6.1.98.3.350 «Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture viarie nel territorio regionale».

**10.** Alle spese in conto capitale derivanti dalla Parte II, Titolo VII, si provvede annualmente con le risorse stanziati in bilancio all'UBP 6.2.2.3.122 «Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale».

**11.** Gli introiti derivanti dalla Parte II, Titolo II, Capo IV sono accertati annualmente al capitolo 3.4.12.2029 «Introiti derivanti dagli indennizzi dovuti per la maggiore usura delle strade da trasporti eccezionali, da destinare per il 50 per cento al miglioramento della rete di viabilità e per il restante 50 per cento alla costituzione ed alla gestione del catasto stradale».

**12.** Gli introiti derivanti dalla Parte I, Titolo II, sono accertati annualmente al capitolo 4.2.18.3727 «Rimborso contributi per l'acquisto dei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di persone in servizio extraurbano di linea».

---

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 14 luglio 2009

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/848 del 7 luglio 2009)

**ALLEGATO A**  
**(art.80, comma 1)**

**TABELLA A**

**CANONI MINIMI PER CONCESSIONI D'ORMEGGI SINGOLI**

*I canoni della presente tabella sono comprensivi di area e struttura*

<i>canone annuale ormeggio singolo di unità di navigazione per ogni mq - O</i>	<b>in euro dal 1 gennaio 2002</b>
zona portuale	
in acqua	20
in campi boa delimitati	16
a terra	18
fuori zona portuale	
in acqua e a terra	25

<i>canoni minimi annuali in deroga alla dimensione</i>	<b>in euro dal 1 gennaio 2002</b>
<i>zona portuale</i>	
in acqua	200
in campi boa delimitati	200
a terra	200
<i>fuori zona portuale</i>	
in acqua	250
a terra	250

<b>1) concessionario - C</b>	<b>coeff.</b>
<i>fruitore ordinario</i>	1
<i>operatore nautico professionale per le finalità della sua attività</i>	0,7
<i>azienda pubblica o privata a maggioranza pubblica per le finalità istituzionali</i>	0,7
<i>ente o associazione senza fini di lucro per finalità sociali</i>	0,5
<i>ente pubblico o gestione associata per le finalità istituzionali</i>	0,5
<i>Abitanti, proprietari, usufruttuari o locatari nel comune di Monte Isola e nella frazione S. Margherita del comune di Valsolda per imbarcazione inferiori a mt. 7,5</i>	0,2

<i>coefficiente comunale valori medi immobiliari - V</i>	<b>coeff.</b>
variabile per comune	variabile

<i>coefficiente variabile gestione associata - G</i>	<b>coeff.</b>
variabile da 0,7 a 1,3	variabile

<i>indice ISTAT - I</i>	<b>coeff.</b>
variabile in base a indici ISTAT	variabile

***Formula per il calcolo del canone per gli ormeggi***  
***O x C x V x G x I = canone annuale per ormeggio***

1) La sottotabella è stata sostituita dalla lettera d) del primo comma dell'art. 2 della L.R. 2 maggio 2003, n. 5



**TABELLA B**

**CONCESSIONI MAGGIORI E MINORI - CANONI PER AREE IN ACQUA E A TERRA**

<i>canone annuale per tipo di area al mq - A</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>in euro dal 1 gennaio o 2002</i>
<i>zona portuale e fuori zona portuale</i>		
area a terra o in acqua	mq	6
area privata a terra invasa dall'acqua	mq	3
impianto a rete con diametro fino a 25 cm	ml	6
impianto a rete con diametro maggiore di 25 cm	ml	9
palo o struttura similare	cad	10

<i>concessionario - C (*)</i>	<i>coeff.</i>
fruitore ordinario	1
operatore nautico professionale per le finalità della sua attività	0,7
azienda pubblica o privata a maggioranza pubblica per le finalità istituzionali	0,7
ente o associazione senza fini di lucro per le finalità sociali	0,5
ente pubblico o gestione associata per le finalità istituzionali	0,5

<i>fruibilità - F (**)</i>	<i>coeff.</i>
uso privato o non indiscriminato	1
uso produttivo di reddito	1
attività senza fini di lucro	0,8
uso pubblico limitato da barriere, orari, tariffe simboliche o altro simile	0,5
uso pubblico gratuito e generalizzato	0,1
uso non esclusivo in acqua, attraversabile liberamente da tutti i mezzi di navigazione	0,1

**(\*) coefficiente basato sulle qualità del soggetto giuridico richiedente la concessione**

**(\*\*) coefficiente basato sulle caratteristiche legate alla maggiore o minore fruibilità pubblica dell'area dopo il rilascio della concessione**

<i>canoni minimi annuali in deroga alla dimensione</i>	<i>in euro dal 1 gennaio 2002</i>
<i>zona portuale e fuori zona portuale</i>	
area a terra o in acqua	240
area privata a terra invasa dall'acqua	130
impianto a rete	250
palo o struttura similare	130

<i>utilizzo - U</i>	<i>coeff.</i>
superficie nuda	1
solo sottosuolo o attraversamento aereo	0,5

<i>coefficiente comunale valori medi immobiliari - V</i>	<i>coeff.</i>
variabile per comune	variabile

<i>Indice ISTAT - I</i>	<i>coeff.</i>
variabile in base a indici ISTAT	variabile

<i>coefficiente variabile gestione associata - G</i>	<i>coeff.</i>
variabile da 0,7 a 1,3	variabile

**Formula per il calcolo del canone per le aree demaniali lacuali**

$$A \times C \times F \times U \times V \times I \times G = \text{canone annuale per area}$$

TABELLA C

## CONCESSIONI MAGGIORI E MINORI - CANONI PER LA SOLA STRUTTURA

<i>Oggetto concessione</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Canone annuo - A</i>	<i>Canone annuo minimo per concessione</i>
		<b>in euro dal 1 gennaio 2002</b>	<b>in euro dal 1 gennaio 2002</b>
<b>Strutture portuali</b>			
Dighe, moli, pontili e altre strutture d'attracco galleggianti o di facile rimozione	mq	25	200
Dighe, moli, pontili e altre strutture d'attracco inamovibili o di difficile rimozione	mq	35	300
Edifici commerciali-capannoni al servizio del porto/cantiere nautico <sup>(1)</sup>	mq	4	300
Strutture di contenimento per darsene	mq	10	300
Parcheggi per auto e unità di navigazione, passi carrai, banchine, scivoli d'alaggio e altre pertinenze urbanizzate	mq	3	200

<b>Strutture commerciali e produttive</b>	<i>Unità di misura</i>	<i>Canone annuo - A</i>	<i>Canone annuo minimo per concessione</i>
		<b>in euro dal 1 gennaio 2002</b>	<b>in euro dal 1 gennaio 2002</b>
Edifici <sup>(1)</sup>	mq	10	200
Altre strutture o impianti fissi o di difficile rimozione	mq	10	200
Altre strutture o impianti non stabilmente infissi al suolo	mq	5	200
Parcheggi per auto, passi carrai, e altre pertinenze urbanizzate	mq	4	200
Impianti di carburante, serbatoi e impianti collegati	mq	7	200
Pannelli pubblicitari e di segnalazione (ogni 0,01 mq di pannello)	mq	3	130

TABELLA C

CONCESSIONI MAGGIORI E MINORI - CANONI PER LA SOLA STRUTTURA			
		<i>Canone annuo - A</i>	<i>Canone annuo minimo per concessione</i>
<b>Strutture residenziali</b>	<i>Unità di misura</i>	<b>in euro dal 1 gennaio 2002</b>	<b>in euro dal 1 gennaio 2002</b>
Edifici <sup>(1)</sup>	mq	5	200
Giardini e parchi	mq	2	200
Altre strutture o impianti fissi o di difficile rimozione	mq	8	200
Altre strutture o impianti non stabilmente infissi al suolo	mq	4	200
Parcheggi per auto, passi carrai, e altre pertinenze urbanizzate	mq	3	200
Plateatico, cortile, loggiato e simili	mq	3	200
		<i>Canone annuo - A</i>	<i>Canone annuo minimo per concessione</i>
<b>Altre strutture</b>	<i>Unità di misura</i>	<b>in euro dal 1 gennaio 2002</b>	<b>in euro dal 1 gennaio 2002</b>
Muri di contenimento, difese arginali e simili (costruiti sul confine demaniale) <sup>(2)</sup>	mq	1	130
Riempimenti e risagomature solo con terra	mq	2	200
Riempimenti e risagomature con strutture cementizie o altro simile	mq	3	200
Piazze, passeggiate, sentieri, piste ciclabili	mq	2	200
Capanni da caccia <sup>(3)</sup> , bird watching e simili	cad	500	500

<sup>(1)</sup> La superficie di riferimento degli immobili da utilizzare come base di calcolo è quella lorda commerciale

<sup>(2)</sup> Queste strutture non pagano il canone per l'area

<sup>(3)</sup> Il capanno da caccia si intende compreso di corredo standard sino a 50 stampi da richiamo

**TABELLA C**

**CONCESSIONI MAGGIORI E MINORI - CANONI PER LA SOLA STRUTTURA**

<i>concessionario - C (*)</i>	<i>coeff.</i>
fruitore ordinario	1
operatore nautico professionale per le finalità della sua attività	0,7
azienda pubblica, o privata a maggioranza pubblica, per le finalità istituzionali	0,7
ente o associazione senza fini di lucro, per finalità sociali	0,5
ente pubblico o gestione associata per le finalità istituzionali	0,5

<i>fruibilità - F (**)</i>	<i>coeff.</i>
uso privato o non indiscriminato	1
uso produttivo di reddito	1
uso per attività senza fini di lucro	0,8
uso pubblico limitato da barriere, orari, tariffe simboliche o altro simile	0,5
uso pubblico gratuito e aperto a tutti indiscriminatamente	0,1
uso non esclusivo in acqua, attraversabile liberamente da tutti i mezzi di navigazione	0,1

**(\*) coefficiente basato sulle qualità del soggetto giuridico richiedente la concessione**

**(\*\*) coefficiente basato sulle caratteristiche legate alla maggiore o minore fruibilità pubblica dell'area dopo il rilascio della concessione**

<i>indice ISTAT - I</i>	<i>coeff.</i>
variabile in base a indici ISTAT	variabile

<i>coefficiente comunale valori medi immobiliari - V</i>	<i>coeff.</i>
variabile per comune	variabile

<i>coefficiente variabile gestione associata - G</i>	<i>coeff.</i>
variabile da 0,7 a 1,3	variabile

Formula per il calcolo del canone per le strutture su area demaniale lacuale  
**A x C x F x V x I x G = canone annuale per struttura**



**ALLEGATO B**  
**(Art. 90)****SCHEMA DI CONVENZIONE**

Tra le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Provincia autonoma di Trento per regolare d'intesa l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la navigazione lacuale in servizio pubblico di linea nonché la gestione unitaria dei servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda.

Premesso che:

- con l'art. 97 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono state dettate disposizioni per il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e porti lacuali;
- con il successivo art. 98 dello stesso d.P.R. n. 616/77, è stato previsto che, nel caso i servizi stessi interessino territori finitimi di più Regioni, le predette funzioni siano da esercitare mediante intesa tra le Regioni interessate, ovvero mediante gestioni comuni anche in forma consortile, e che, inoltre, la Gestione Governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda è da trasferire alle Regioni territorialmente competenti previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato, salva la competenza dello Stato in relazione ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sul lago Maggiore;
- con l'art. 2 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 i servizi di che trattasi sono stati altresì trasferiti alla Provincia autonoma di Trento per la parte di competenza;
- allo scopo di verificare lo stato che, tanto dal punto di vista tecnico che economico, hanno raggiunto i servizi di navigazione, il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. - ha svolto, sin dal 1983, adeguata ricognizione volta ad accertare tanto le condizioni in cui si trovavano i servizi all'epoca della loro assunzione in Gestione Governativa e, quindi, le opere e forniture realizzate anteriormente e successivamente all'emanazione del predetto d.P.R. 616/77, quanto il livello raggiunto dal punto di vista delle condizioni economiche di esercizio;
- dalla predetta ricognizione sono risultate conseguite le due condizioni poste dalla legge in quanto, sotto l'aspetto tecnico, è da ritenersi soddisfacente il grado di ammodernamento e potenziamento raggiunto dagli impianti a natanti, mentre dal punto di vista economico, la gestione può considerarsi risanata in quanto il coefficiente di esercizio di circa due è da ritenere congruo per il settore dei trasporti pubblici di persone;
- in tal senso si è espresso il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. - con nota n. 2973 del 10 giugno 1986 comunicando, pertanto, che sono da considerare maturate le condizioni previste dalle citate disposizioni per il trasferimento alle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Provincia autonoma di Trento delle competenze in materia di servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda, invitando i predetti enti a pervenire ad una opportuna preliminare intesa per il mantenimento dell'attuale unitarietà della gestione aziendale agli effetti della migliore efficienza tanto sul piano tecnico che commerciale;
- nella richiamata comunicazione ministeriale del 10 giugno 1986 risultano indicate le percentuali di competenza di ciascuna Regione e Provincia in funzione degli introiti del tariffario rivierasco, così attribuite:
  - Regione Lombardia 57.80%
  - Regione Piemonte 33.20%
  - Regione Veneto 6.50%
  - Provincia autonoma di Trento 2.50%

mentre, per gli effetti dell'ente di gestione, la partecipazione delle Regioni e Provincia interessate viene stabilito nelle seguenti quote:

- Regione Lombardia 48%
- Regione Piemonte 34%
- Regione Veneto 15.50%
- Provincia autonoma di Trento 2.50%

- con apposite Leggi Regionali e Provinciale sono state appro-

vate norme uniformi circa le modalità istituzionali, amministrative e finanziarie relative all'esercizio di intesa delle funzioni amministrative in materia di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda;

- tutto ciò premesso e considerato;
- richiamata la Legge Regionale della Regione Lombardia;
- richiamata la Legge Regionale della Regione Piemonte;
- richiamata la Legge Regionale della Regione Veneto;
- richiamata la Legge Provinciale della Provincia autonoma di Trento;

**TRA**

- a) il sig....., nato a..... il....., in rappresentanza della Regione Lombardia, codice fiscale.....;
- b) il sig....., nato a..... il....., in rappresentanza della Regione Piemonte, codice fiscale.....;
- c) il sig....., nato a..... il....., in rappresentanza della Regione Veneto, codice fiscale.....;
- d) il sig....., nato a..... il....., in rappresentanza della Provincia autonoma di Trento, codice fiscale.....

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**I. - Esercizio di intesa delle funzioni amministrative.** - A seguito dell'attuazione da parte del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. - degli adempimenti previsti agli articoli 97 e 98 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 2 del d.P.R. 19 novembre 1987 n. 527 concernenti il trasferimento alle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Provincia autonoma di Trento dei servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda, l'esercizio d'intesa delle relative funzioni amministrative è disciplinato dalle norme di cui alla presente convenzione.

**II. - Durata ed efficacia dell'intesa.** - Le disposizioni oggetto della presente intesa - che ha la durata di trenta anni - decorrono dal 1° gennaio 1990 ovvero dal successivo momento in cui sarà operativo il trasferimento dei servizi di cui all'art. 1.

Ogni integrazione o modifica delle dette disposizioni interverrà con l'osservanza delle medesime forme e modalità.

**III. - Comitato interregionale d'intesa.** - Al coordinamento delle funzioni amministrative viene preposto un Comitato interregionale per la navigazione lacuale composto dagli Assessori ai Trasporti delle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Provincia autonoma di Trento o dai loro delegati.

Il Comitato esprime indirizzi sulle questioni concernenti: gli atti di concessione, proroghe e rinnovi; l'approvazione di progetti relativi a lavori per nuovi impianti; l'acquisto, costruzione di attrezzature e mezzi nautici; gli interventi finanziari a ripiano delle perdite di esercizio o per investimenti patrimoniali; le tariffe; i programmi di esercizio che consentano di conseguire l'integrazione intermodale fra i servizi lacuali ed i servizi di sponda.

Per la validità delle sue decisioni è richiesta l'unanimità dei voti dei componenti; gli indirizzi del Comitato vengono attuati con deliberazioni conformi dalle Giunte Regionali e Provinciale competenti o, per la parte di competenza, dal Consiglio di Amministrazione dell'ente di gestione.

Le funzioni di segreteria concernenti gli atti e le attività del Comitato sono assicurate dalla Regione Lombardia.

**IV. - Gestione unitaria dei servizi di navigazione.** - I servizi di navigazione sono assicurati attraverso una gestione unitaria con sede a Milano e distinte direzioni di esercizio per i tre laghi.

**V. - Società di gestione.** - Le Regioni e la Provincia affideranno in concessione, secondo le rispettive competenze, i servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica con capitale sottoscritto interamente dalle Regioni e dalla Provincia interessate, ovvero da altre società per azioni i cui titoli siano da ciascuna Regione e Provincia posseduti in maggioranza assoluta.

L'Assemblea e i Consigli di Amministrazione saranno formati

dai rappresentanti designati dalle Regioni e Provincia nonché dal Ministero dei Trasporti – Direzione Generale M.C.T.C. – in funzione della residua competenza statale concernente i rapporti internazionali connessi con la navigazione sul lago Maggiore.

Le quote di partecipazione azionaria al capitale sociale saranno così attribuite:

- Regione Lombardia 48%
- Regione Piemonte 34%
- Regione Veneto 15.50%
- Provincia autonoma di Trento 2.50%

Il Consiglio di Amministrazione sarà costituito da n. 17 membri, così attribuiti:

- Regione Lombardia n. 7
- Regione Piemonte n. 5
- Regione Veneto n. 3
- Provincia autonoma di Trento n. 1
- Ministero dei Trasporti – Direzione Generale M.C.T.C. n. 1.

Il Collegio sindacale sarà costituito da n. 5 membri effettivi, più n. 2 supplenti.

I 5 membri effettivi saranno designati 1 ciascuno dalla Giunta regionale delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto, 1 dalla Giunta Provinciale della Provincia autonoma di Trento ed 1 dal Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato.

I 2 sindaci supplenti saranno designati 1 dalla Giunta regionale della Regione Lombardia ed 1 dal Ministero del Tesoro.

**VI. – Ulteriori servizi lacuali.** – Le Regioni e Provincia interessate potranno attribuire alla Società di gestione di cui al punto 5° ulteriori concessioni di navigazione lacuale di loro esclusiva competenza, i cui conti economici saranno da tenere separatamente e per i quali le Regioni e la Provincia interessate assicureranno individualmente il ripiano delle eventuali perdite.

**VII. – Norma finanziaria.** – I fondi, sia per l'esercizio corrente che per gli investimenti patrimoniali, assegnati dallo Stato alle Regioni interessate ai sensi dell'art. 130 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, restano vincolati alle esigenze dei servizi di navigazione sui Laghi Maggiore, di Como e di Garda.

Le Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto trasferiranno annualmente alla Società di gestione – per le incombenze di cui al punto 4° e con la stessa cadenza con la quale i fondi saranno loro accreditati dallo Stato – le somme di cui al comma precedente.

Per i fini di cui al 2° comma, la Provincia autonoma di Trento trasferisce alla Società di gestione un'assegnazione annuale da quantificare in funzione della quota di partecipazione della Provincia stessa alle spese di gestione determinate con i criteri di cui al successivo comma.

Per eventuali ulteriori perdite di esercizio relative ai servizi sui predetti tre laghi le Regioni e la Provincia di Trento potranno disporre ulteriori interventi di sostegno finanziario in proporzione alla rispettiva quota di incidenza del traffico riferita a ciascun lago.

**VIII. – Conferimento di beni ed attrezzature.** – I beni immobili e mobili, le attrezzature e le scorte di magazzino, trasferiti alle Regioni e Provincia per assicurare la continuità e regolarità dei servizi, saranno affidati in comodato gratuito alla società di gestione in sede di concessione.

**IX. – Controversie.** – Ove insorgano questioni per la interpretazione e per l'esecuzione della presente convenzione, le parti convengono di rimettere la soluzione ad un collegio arbitrale di 5 membri, uno ciascuno designato dalle Regioni e Provincia interessate ed il 5° – con funzioni di Presidente – dal Ministero dei Trasporti.

Il Collegio arbitrale si pronuncerà entro 60 giorni dalla costituzione con lodo vincolante per le parti.

## ALLEGATO C (Art. 138)

### TABELLA A

#### 1) Servizi extraurbani su gomma

I costi standards aziendali per i servizi extraurbani su gomma si determinano in base alla seguente formula:

$$\frac{(A + O + I) \times C}{Y} \times 100 = D$$

dove:

A = numero autisti necessari

ore complessive di esercizio

ore annue di guida per autista

Le ore complessive di esercizio si ottengono dividendo le vetture/km totali ammesse a contributo per la velocità commerciale effettiva.

La velocità commerciale ai fini della formula deve essere considerata solo in funzione delle ore risultanti dall'orario approvato per l'anno di riferimento con i seguenti limiti minimi: 28,50 km/h per le reti aziendali extraurbane, 25 km/h per le reti con prevalente servizio urbano o interessanti centri con oltre 100.000 abitanti, 18,5 km/h per la rete metropolitana milanese su gomma.

Le ore annue di guida per autista sono determinate tenendo conto che, per il raggiungimento dell'orario di lavoro complessivo, ai tempi di guida devono essere aggiunti tutti i tempi accessori di cui alla legge 138/58.

I giorni lavorati all'anno sono ipotizzati in 250; le ore di guida effettiva giornaliera sono ipotizzate in 4 ore e 30 minuti.

Pertanto:

$250 \times 4,5 =$  ore annue di guida

0 = numero personale di officina e manutenzione

(n. autobus: 10)  $\times$  2,75 addetti = 0

Si determina il fabbisogno di autobus attribuendo una percorrenza annuale di:

km 40.000 per veicoli in servizio interurbano di pianura; km 35.000 per veicoli in servizi di montagna e per la rete metropolitana milanese.

$$\frac{\text{Vett. / KM I}}{40.000 \text{ Km}} + \frac{\text{Vett. / KM M}}{35.000 \text{ Km}} \text{ n. autobus}$$

I = numero impiegati e personale tecnico ausiliario

$$\frac{V}{(-0,01V + 2,5)^*} = I$$

con il minimo al denominatore di 1,65

Dove V corrisponde alle vetture/km: 100.000

La formula tiene conto della diversa incidenza del personale impiegatizio in relazione alle dimensioni aziendali.

C = costo del personale

Il costo del personale viene individuato per il 1994 in L. 68.000.000 annue.

Y = percentuale di incidenza del costo del personale sul costo totale.

Considerando il costo del personale pari ad una percentuale dei costi totali aziendali (comprensivi dei consumi e delle spese generali), si ottengono i costi totali con i seguenti modelli di calcolo (dove Y = percentuale di incidenza del costo del personale sul costo totale e V = vetture/km ammesse a contributo diviso 100.000).

I modelli di calcolo sono stati formulati in base a principi di efficienza, efficacia ed economicità; i costi di struttura delle aziende si assumono crescenti al crescere delle stesse; i costi di struttura si assumono costanti oltre un certo limite di dimensione aziendale, fissato in 8,5 milioni di autobus/km.

Per i servizi gestiti da aziende che hanno in concessione:

a) il costo minimo totale ammissibile è di L. 2.800 al km per le aziende che hanno in concessione non oltre 800.000 autobus/km;

b) il costo minimo totale ammissibile è di L. 3.600 al km per

le aziende che hanno in concessione oltre 800.000 autobus/km.

## 2) Servizi extraurbani su ferro

I costi standards per il servizio delle linee metropolitane interurbane e per le tranvie interurbane si determinano in base alle seguenti formule:

### 2.1) Linee metropolitane

$$\frac{(A + A1 + 0 + 01 + I) \times C \times 100}{Y} = D \quad \text{costo complessivo}$$

\* Vedi tabella B

dove:

A = numero conducenti calcolati secondo la formula dei servizi extraurbani su gomma di cui al punto 1 considerando pari a 4,5 le ore di guida effettiva giornaliera e la velocità commerciale di 27 km/h;

A1 = personale di presenziamento stazioni e sorveglianza linee calcolato in base al numero delle stazioni delle tratte interurbane delle linee con un massimo di 5,5 agenti per stazione;

0 = numero personale di officina e manutenzione determinato come segue: (n. veicoli : 10) × 5 addetti.

Il fabbisogno di veicoli metropolitani si determina secondo la formula dei servizi extraurbani su gomma attribuendo una percorrenza annua di 70.000 vetture/km per veicolo;

01 = numero degli addetti alla manutenzione degli impianti e delle vie di corsa determinato in relazione alla lunghezza delle tratte delle linee interurbane considerando n. 2 addetti per km di binario semplice.

I = numero degli impiegati ed altro personale sono calcolati secondo la formula: (vetture/km : 70.000)/1,65.

Le percorrenze finanziabili delle reti metropolitane gestite dall'ATM di Milano sono determinate per l'anno 2001 in 51.657.025 vetture/km, di cui 11.157.025 attengono ai tratti interurbani. Ai fini della determinazione dei costi standards si considera che le tratte interurbane delle linee hanno una lunghezza misurata in termini di impianti di binario semplice di km 47,7 e sono dotate di 15 stazioni.

### 2.2) Tramvie interurbane

$$\frac{(A + 0 + 01 + I) \times C}{Y} \times 100 = D \quad \text{costo complessivo}$$

dove:

A = numero dei conducenti e personale di sorveglianza calcolati secondo la formula dei servizi extraurbani su gomma di cui al punto 1 considerando pari a 4,5 le ore di guida effettiva giornaliera e la velocità commerciale di 15 km/h;

0 = numero di personale di officina e manutenzione determinato come segue: (n. veicoli : 10) × 3,5 addetti.

Il fabbisogno di veicoli tranviari si determina secondo la formula dei servizi extraurbani su gomma attribuendo una percorrenza annua di 20.000 vetture/km per veicolo;

01 = numero degli addetti alla manutenzione degli impianti e delle vie di corsa determinato in relazione alla lunghezza delle tratte delle linee interurbane considerando n. 0,7 addetti per km di binario semplice;

I = numero degli impiegati ed altro personale sono calcolati secondo la formula: (vetture/km : 20.000)/1,65.

Le percorrenze finanziabili delle tramvie interurbane gestite dall'ATM di Milano sono determinate per l'anno 2001 in 1.300.000 vetture/km.

Ai fini della determinazione dei costi standards si considera che la lunghezza degli impianti di binario semplice è pari a km 42.

L'incidenza del costo del personale sul costo totale è pari per le linee metropolitane al 55% e per le tranvie interurbane al 70%.

Il costo del personale è uguale a quello dei servizi extraurbani su gomma.

## 3) Determinazioni dei ricavi

I ricavi vengono considerati in funzione dei costi nella misura del 41%.

Per le reti comprendenti linee di montagna il ricavo viene ridotto applicando l'equazione  $Y = -8X + 41$  dove Y rappresenta la misura percentuale dei ricavi sui costi e X corrisponde al rapporto fra le vetture x km di montagna e le vetture x km totali.

## 4) Altri servizi di trasporto locale

a) I costi standards per le funivie, le funicolari e i servizi lacuali sono valutati in relazione alle percorrenze virtuali con riferimento agli autobus/chilometro in rapporto alle vetture/chilometro per le funicolari, alle cabine chilometro per le funivie e ai natanti/chilometro per i servizi lacuali. Conseguentemente si determina quanto segue:

1) funicolari extraurbane: nove volte il costo dell'autobus/chilometro risultante per la rete urbana integrata con la funicolare;

2) funivie extraurbane: tredici volte il costo dell'autobus/chilometro extraurbano, mediamente valutato in L. 3.100 per chilometro virtuale;

\*\* Vedi tabella C

3) servizi lacuali di linea sul lago d'Iseo: due volte il costo dell'autobus/chilometro extraurbano mediamente valutato in L. 3.100 per chilometro virtuale.

b) I ricavi presunti del traffico sono determinati nelle seguenti percentuali dei costi standards:

1) funicolari extraurbane: 50%

2) funivie extraurbane: 50%

3) servizi lacuali di linea: 50%.

## 5) Determinazione dei contributi

La differenza tra costi e ricavi determina il contributo aziendale di esercizio, che comunque non potrà essere inferiore, a parità di servizio, al contributo statale dell'anno 1993 incrementato del tasso programmato di inflazione del 3,50%.

TABELLA B

(a)  $Y = -0,01 V + 2,5$

(b)  $Y = -2,85 V + 91$

(c)  $Y = -0,10 V + 69$

Vett./km	(a)	(b)	(c)
0	2,50	91	
10.000	2,499	90,715	
50.000	2,495	89,575	
100.000	2,49	88,15	
200.000	2,48	85,30	
300.000	2,47	82,45	
400.000	2,46	79,60	
500.000	2,45	76,75	
600.000	2,44	73,90	
700.000	2,43	71,05	
800.000	2,42	68,20	68,20
900.000	2,41		68,10
1.000.000	2,40		68
2.000.000	2,30		67
3.000.000	2,20		66
4.000.000	2,10		65
5.000.000	2		64
6.000.000	1,90		63
7.000.000	1,80		62
8.000.000	1,70		62
9.000.000	1,65		62
10.000.000	1,65		62
oltre	1,65		62

TABELLA C

$$Y = -8X + 41$$

$$X = \frac{\text{Vett Km montagna}}{\text{Vett Km totali}}$$

(Y)	
zero	41
0,1	40,20
0,2	39,40
0,3	38,60
0,4	37,80
0,5	37
0,6	36,20
0,7	35,40
0,8	34,60
0,9	33,80
1	33

Si riporta il testo risultante dalle modifiche apportate

**Nuovo testo dell'art. 104 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»**

**Art. 104  
(Abrogazioni)**

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
  - a) la legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico);
  - b) la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60 (Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in materia di edificabilità dei suoli);
  - c) la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60 «Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di edificabilità dei suoli»);
  - d) la legge regionale 19 luglio 1978, n. 44 (Modifiche e norme integrative alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60 in materia di edificabilità dei suoli);
  - e) la legge regionale 2 novembre 1978, n. 63 (Nuove procedure per l'approvazione e gli strumenti urbanistici attuativi ed altre disposizioni in materia di disciplina urbanistica);
  - f) la legge regionale 27 gennaio 1979, n. 17 (Modifica all'art. 25 della legge regionale 2 novembre 1978, n. 63 «Nuove procedure per l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi ed altre disposizioni in materia urbanistica»);
  - g) la legge regionale 7 giugno 1980, n. 91 (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51);
  - h) la legge regionale 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia di edificazione nelle zone agricole);
  - i) l'articolo 20 della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione);
  - j) l'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);
  - k) la legge regionale 12 marzo 1984, n. 15 (Attuazione dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dell'art. 6 della legge 25 marzo 1982, n. 94, con norme sull'approvazione del programma pluriennale di attuazione);
  - l) la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 (Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni);
  - m) la legge regionale 10 giugno 1985, n. 77 (Disposizioni di attuazione della legge del 28 febbraio 1985, n. 47 recante: «Norme in materia di controllo sull'attività urbanistico-edilizia, recupero e sanatoria delle opere abusive»), ad eccezione degli articoli 1 e 2, che continuano ad avere efficacia sino all'esaurimento dei relativi procedimenti di condono edilizio;
  - n) la legge regionale 30 luglio 1986, n. 31 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 1984, n. 15, recante norme sull'approvazione del programma pluriennale di attuazione e 5 dicembre 1977, n. 60, concernente norme di attuazione della L. 28 gennaio 1977, n. 10, in materia di edificabilità dei suoli);
  - o) la legge regionale 12 settembre 1986, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 maggio 1985, n. 57: esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni);
  - p) la legge regionale 14 dicembre 1987, n. 34 (Modificazione dell'art. 43, ultimo comma, della l.r. 15 aprile 1975, n. 51, concernente «Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico»);
  - q) la legge regionale 21 giugno 1988, n. 33 (Disciplina delle



- zone del territorio regionale a rischio geologico e a rischio sismico);
- q bis) l'articolo 3 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 77 (Azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle «etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi»);
- r) la legge regionale 18 aprile 1992, n. 10 (Attuazione del terzo comma dell'art. 3 della l.r. 4 maggio 1981, n. 23 concernente «Abrogazione leggi regionali 16 aprile 1973, n. 23, 15 aprile 1975, n. 52 e successive modificazioni – Disposizioni transitorie e avvio procedure riordino deleghe ad enti infraregionali» – Assegnazione di deleghe in materia urbanistica al consorzio del lodigiano);
- s) la legge regionale 9 maggio 1992, n. 19 (Disposizioni di attuazione degli articoli 7, 8 e 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni in materia di abusivismo edilizio);
- t) la legge regionale 9 maggio 1992, n. 20 (Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi);
- u) la legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti);
- v) la legge regionale 9 giugno 1997, n. 18 (Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali);
- w) la legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio), salvo per quanto previsto agli articoli 2, comma 4 e 6, comma 2, della l.r. 12 aprile 1999, n. 10 (Piano territoriale d'area Malpensa. Norme speciali per l'aerostazione intercontinentale Malpensa 2000), nonché all'articolo 25, commi 1, 2 e 8 bis della presente legge;
- x) la legge regionale 24 novembre 1997, n. 41 (Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti);
- y) ...
- z) la legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 (Disciplina dei programmi integrati di intervento);
- aa) la legge regionale 19 novembre 1999, n. 22 (Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l'utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia);
- bb) la legge regionale 20 dicembre 1999, n. 26 (Norme urbanistiche straordinarie per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico);
- cc) l'articolo 2, comma 61-bis e l'articolo 3, commi da 2 a 40, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), salvo per quanto previsto agli articoli 25, comma 1 e 92, commi 7 e 8, della presente legge;
- dd) la legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico);
- ee) la legge regionale 23 novembre 2001, n. 18 (Interpretazione autentica ed integrazione della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 «Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti» ed interpretazione autentica della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22 «Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l'utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia»);
- ff) la lettera a) del comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative), che ha sostituito il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 41;
- gg) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante l'abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione), che ha sostituito la lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86;
- hh) la legge regionale 4 agosto 2003, n. 14 (Integrazione alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 «Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico»);
- ii) il comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), che ha integrato la lettera a) del comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51;
- jj) l'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale), che ha sostituito l'articolo 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9.

(BUR2008023)

**Legge regionale 14 luglio 2009 - n. 12**  
**Mutamento della denominazione del comune di Rivanazzano, in provincia di Pavia, in quella di Rivanazzano Terme**

(1.3.3)

(BUR2008024)

**Com.r. 13 luglio 2009 - n. 94**  
**Presidenza - Direzione Centrale Affari Istituzionali e legislativo - Struttura Segreteria di Giunta - Nuovo testo delle norme risultanti dalle modifiche apportate dalla l.r. 29 giugno 2009, n. 10**

(1.1.0)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
 promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
**(Mutamento della denominazione)**

1. La denominazione del comune di Rivanazzano, in provincia di Pavia, è mutata in quella di Rivanazzano Terme.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 14 luglio 2009

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/849 del 7 luglio 2009)

Si riporta il testo risultante dalle modifiche apportate dalla l.r. 29 giugno 2009, n. 10 pubblicata nel BURL n. 26, II Suppl. Ord. del 30 giugno 2009

**Nuovo testo dell'art. 38 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava»**

**Art. 38**  
**(Estrazione di sostanze di cava per opere pubbliche)**

1. Per esigenze straordinarie connesse alla realizzazione di grandi opere pubbliche di interesse statale e regionale, qualora risulti impossibile o eccessivamente oneroso reperire sul mercato materiale idoneo, può essere consentita l'estrazione di sostanze di cava in ambiti estrattivi non previsti dai piani fino all'integrazione dei quantitativi occorrenti; in tal caso l'autorizzazione o la concessione spetta al dirigente della competente struttura regionale, sentita la provincia competente. Il ricorso agli ambiti estrattivi sopra richiamati è consentito previa verifica della disponibilità di materiali inerti provenienti da attività di lavorazione di materiali di prima categoria di cui al r.d. 1443/1927, purché sia dimostrata l'idoneità all'impiego di tale materiale ed alle condizioni di cui al precedente articolo 25.

2. Qualora si provveda mediante concessione, l'attività di cava di cui al comma 1 è prioritariamente affidata all'impresa competente per la realizzazione dell'opera pubblica, che può avvalersi, per l'escavazione e il trasporto, di operatori del settore.

3. Il materiale estratto nelle cave di cui al presente articolo deve essere esclusivamente impiegato per la realizzazione dell'opera pubblica per la quale è stata autorizzata l'escavazione. In caso di inosservanza si applica la sanzione prevista al comma 1 dell'art. 29.

4. L'autorizzazione o la concessione sono limitate al tempo, al tipo e alle quantità di materiale strettamente necessario per l'opera pubblica e non possono avere, in ogni caso, durata superiore a quella prevista per la consegna dell'opera stessa.

5. Per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni si applicano le procedure di cui agli artt. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 e 25.

**Nuovo testo dell'art. 4 della l.r. 11 maggio 2001, n. 11 «Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione»**

**Art. 4**  
**(Livelli di pianificazione)**

1. I comuni, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, provvedono ad individuare le aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, attenendosi agli indirizzi formulati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.

2. Nel rispetto della normativa statale vigente, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia ambientale, sentite le competenti commissioni consiliari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione nonché i criteri per l'installazione dei medesimi.

3. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 e degli indirizzi di cui al comma 2 viene effettuata in coerenza con il Piano nazionale delle frequenze radio e televisive.

4. Nella definizione dei criteri di cui al comma 2, deve essere tenuto conto delle diverse tipologie di impianto e delle potenze erogate, delle condizioni iniziali di irraggiamento dell'energia elettro-

magnetica e dei relativi livelli di esposizione nonché dell'incidenza degli impianti su:

- a) aree di particolare intensità abitativa, asili, scuole, ospedali o case di cura e residenze per anziani;
- b) edifici di interesse storico ed artistico o altri monumenti o zone di interesse paesaggistico o ambientale.

5. L'identificazione dei criteri di cui alla lettera a) del comma 4, finalizzati alla tutela della salute pubblica, viene effettuata con il concorso della direzione generale della giunta regionale competente in materia di sanità, la quale a tal fine si avvale delle Aziende sanitarie locali (ASL).

6. L'identificazione dei criteri di cui alla lettera b) del comma 4, viene effettuata con il concorso della direzione generale della Giunta regionale competente in materia di territorio.

7. Viste le caratteristiche tecniche delle reti per la telefonia mobile e la natura di pubblico servizio dell'attività svolta, che motivano una diffusione capillare delle stazioni impiegate a tale scopo, gli impianti radiobase per la telefonia mobile di potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica. Sono comunque da applicarsi gli adempimenti di cui agli articoli 6 e 7 ed è fatto salvo il divieto di cui al comma 8 del presente articolo.

8. È comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni, salvo che si tratti di impianti con potenze al connettore d'antenna non superiori a 7 watt.

9. La Giunta regionale, con provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro regionale delle aree e dei siti per la localizzazione dei nuovi impianti nonché per lo spostamento di quelli esistenti. Il registro è tenuto ed aggiornato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). La direzione generale competente in materia ambientale della Giunta regionale acquisisce le informazioni contenute all'interno del registro.

10. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, determina gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di qualità prefissati dallo Stato, coerentemente con i tempi e le modalità individuati nei relativi provvedimenti normativi.

11. I gestori di reti di telecomunicazione sono tenuti a presentare ai comuni ed all'ARPA, entro il 30 novembre di ogni anno, un piano di localizzazione, articolato per zone di decentramento comunale ove istituite, che, nel rispetto delle indicazioni di cui al presente articolo, descriva lo sviluppo o la modificazione dei sistemi da loro gestiti, in riferimento, in particolare, alle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni ed alla ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni. I comuni, sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione, promuovono iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni al fine di conseguire l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi.

12. Il comune rende pubblici i contenuti del piano di cui al presente articolo, fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, associazioni o comitati da cui possa derivare pregiudiziale all'installazione dell'impianto.

13. I comuni pubblicizzano le informazioni e le iniziative di cui al comma 11.

14. I contenuti della comunicazione di cui al comma 11 si conformano alle indicazioni contenute in apposito regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Nuovo testo degli artt. 50 e 53 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali»

### Art. 50 (Finalità del tributo)

1. Le disposizioni contenute nella presente sezione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), di seguito indicata, agli effetti della presente sezione, come «legge statale», e in coerenza con le disposizioni della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono finalizzate:

- a) a favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia;
- b) a regolamentare l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dalla legge statale, in relazione al tributo speciale istituito dall'articolo 3, comma 24, della stessa legge statale;
- c) alla regolamentazione delle modalità di devoluzione alle province della quota del 10 per cento loro spettante in base alla capacità delle stesse di rispettare obiettivi di raccolta e recupero determinati dalla normativa di riferimento e in base al criterio di autosufficienza, come specificato all'articolo 20 della l.r. 26/2003;
- d) alla implementazione del «Fondo per investimenti di tipo ambientale ed energetico» destinato a favorire la minore produzione di rifiuti e le attività di recupero.

2. I criteri di assegnazione delle risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono definiti da apposite deliberazioni della Giunta regionale previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente.

### Art. 53 (Base imponibile e determinazione del tributo)

1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell'articolo 190 del d.lgs. 152/2006.

2. L'ammontare dell'imposta è fissato, a norma dell'articolo 3, comma 29, della legge statale, con legge regionale da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo. Qualora la Regione non provveda nei termini stabiliti, si intende prorogata la misura vigente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è determinato moltiplicando il quantitativo dei rifiuti espresso in tonnellate per gli importi indicati nei commi 4, 5 e 6.

4. Per i rifiuti speciali dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico si applicano i seguenti importi:

- a) 2,00 euro per tonnellata se vengono conferiti in discariche per rifiuti inerti;
- b) 5,17 euro per tonnellata se vengono conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi;
- c) 5,17 euro per tonnellata se vengono conferiti in discariche per rifiuti pericolosi;
- d) il 20 per cento degli importi di cui alle lettere a), b) e c) nel caso in cui i rifiuti conferiti siano scarti e sovralli derivanti da impianti di trattamento e recupero, secondo quanto individuato dalla deliberazione di cui al comma 7 per i quali, in ogni caso, è garantita una percentuale di recupero non inferiore al 50 per cento.

5. Per i rifiuti speciali derivanti da trattamenti di rifiuti urbani si applicano i seguenti importi:

- a) 15,49 euro per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti pericolosi;
- b) 10,50 euro per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi;



- c) 20 per cento degli importi di cui alle lettere a) e b) nel caso in cui i rifiuti conferiti siano scarti e sovralli derivanti da impianti di trattamento e recupero, secondo quanto individuato dalla delibera di cui al comma 7;
- d) fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, nel caso in cui i rifiuti provengono da comuni che conferiscono a discariche al di fuori della propria provincia, le aliquote di cui alle lettere a) e b) sono maggiorate del 100 per cento così come disposto dal comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 26/2003.
6. Per i rifiuti speciali diversi dai commi 4 e 5 si applicano i seguenti importi:
- a) 6,88 euro per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi;
- a bis) 6,88 euro per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti pericolosi;
- b) 5,17 euro per tonnellata per i rifiuti speciali derivanti dalle operazioni recupero di residui di incenerimento o dall'utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia;
- c) il 20 per cento degli importi di cui alle lettere a) e a bis) per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia e per i fanghi secondo quanto individuato dalla delibera di cui al comma 7. Ai fanghi si applica il tributo in misura ridotta secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 7.

6 bis. Fintanto che la normativa nazionale proroga i termini di validità delle discariche di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Ecologia), per il conferimento dei rifiuti in queste tipologie di discariche si applica il seguente importo: 10,50 euro per tonnellata.

7. La Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero degli impianti e il grado di essiccazione dei fanghi tali da poter usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta.

8. Le agevolazioni di cui al comma 7 sono riconosciute esclusivamente se il soggetto conferitore in discarica coincide con il titolare dell'impianto di trattamento.

9. Ai fini dell'applicazione del tributo in misura ridotta i soggetti interessati presentano apposita autocertificazione relativa a ciascun trimestre solare entro il termine fissato per il versamento del tributo del medesimo trimestre cui si riferiscono e, comunque, non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione annuale prevista all'articolo 55, comma 1, attestante il possesso dei requisiti stabiliti nel provvedimento di cui al comma 7.

10. Le autocertificazioni di cui al comma 9 sono presentate, contestualmente, alla struttura regionale competente in materia di tributi e al soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 52. Le autocertificazioni sono rese esclusivamente su apposito modulo approvato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.

**Nuovo testo degli artt. 7, 16, 17, 18, 23, 25, 29, 33 bis, 48, 51 e 54 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»**

#### **Art. 7 (Carta dei servizi)**

1. I soggetti erogatori adottano una carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), predisposta secondo gli schemi emanati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e in base a linee guida adottate dalla Giunta regionale, integrative degli schemi predisposti a livello nazionale, al solo scopo di assicurare agli utenti un livello di tutela più elevato nella fruizione del servizio, con la quale assumono nei confronti dell'utente impegni diretti a garantire predeterminati e controllabili livelli

di qualità delle prestazioni. La carta dei servizi prevede, in particolare:

- l'eguaglianza e imparzialità di trattamento degli utenti;
- le condizioni specifiche riservate alle zone e ai soggetti svantaggiati;
- l'accessibilità, la continuità, la sicurezza, l'efficienza ed efficacia del servizio;
- gli standard di qualità relativi alla prestazione;
- le condizioni del rapporto contrattuale con l'utente;
- la garanzia del flusso di informazioni all'utente, per le quali quest'ultimo esercita il diritto di accesso;
- le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utente;
- la tutela per la violazione dei principi e degli standard fissati, con conseguente rimborso forfettario per il mancato rispetto degli impegni assunti. Contestualmente sono individuati gli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando massima celerità nella corresponsione dello stesso; queste procedure devono essere improntate a criteri di semplicità, trasparenza, rapidità e imparzialità.

2. Gli erogatori trasmettono la carta dei servizi al Garante dei servizi ed all'Osservatorio risorse e servizi. Gli erogatori inoltre inviano semestralmente all'Osservatorio risorse e servizi i dati e le informazioni richiesti da quest'ultimo.

3. Gli erogatori provvedono alla distribuzione capillare della carta dei servizi agli utenti.

#### **Art. 16 (Funzioni delle province)**

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 22/1997 spetta alle province:

- l'adozione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti sulla base dei contenuti della pianificazione regionale;
- l'approvazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale;
- bis) la funzione amministrativa in materia di gestione post-operativa delle discariche cessate, già autorizzate o da autorizzare;
- c) ...
- d) ...
- e) ...
- il rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti urbani nonché il monitoraggio della percentuale delle frazioni merceologiche avviate al recupero;
- l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 13 del d.lgs. 22/1997, qualora il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi più comuni del proprio territorio;
- la stipula di convenzioni con i comuni, con il CONAI e consorzi nazionali di cui all'articolo 40 del d.lgs. 22/1997 e con le imprese singole o associate, anche sulla base di intese predisposte dalla Regione, al fine di incentivare e coordinare il mercato del riutilizzo, del recupero e del trattamento dei rifiuti raccolti separatamente, nonché il riciclo dei materiali;
- bis) lo svolgimento delle attività attribuite alle autorità competenti in materia di spedizioni e destinazioni transfrontaliere dei rifiuti, ai sensi del regolamento CEE n. 259/1993 del Consiglio 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità Europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno le province trasmettono alla Regione una relazione sullo stato di attuazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti, sulla funzione autorizzatoria conferita e sulla attività di controllo.

#### **Art. 17 (Funzioni della Regione)**

1. Ferme restando le competenze stabilite dall'articolo 19, com-



ma 1, del d.lgs. 22/1997, spetta alla Regione la funzione di indirizzo e coordinamento dell'articolazione territoriale degli atti di programmazione e, in particolare:

- a) l'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti;
- b) l'approvazione dei progetti di impianti che rientrano nell'allegato 1, comma 5, punto 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento) per l'incenerimento dei rifiuti urbani;
- c) l'approvazione, ai sensi dell'articolo 211 del d.lgs. 152/2006, di impianti che effettuano ricerca e sperimentazione;
- c bis) l'approvazione di impianti a carattere innovativo per la gestione dei rifiuti. Ai fini della presente legge sono «impianti a carattere innovativo» quelli realizzati sulla base di tecnologie non comunemente utilizzate e non ancora presenti sul territorio regionale, diversi da quelli previsti dall'articolo 211 del d.lgs. 152/2006, da autorizzare ai sensi degli articoli 208, 209, 210 del d.lgs. 152/2006 e del d.lgs. 59/2005, allegato 1, punto 5. I criteri e le famiglie tipologiche atti a caratterizzare l'innovatività degli impianti sono determinati con decreto dirigenziale nell'ambito della direzione generale regionale competente in materia di rifiuti, soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- c ter) l'approvazione di impianti di gestione, smaltimento o recupero di rifiuti speciali necessari all'attuazione di specifici programmi regionali di settore adottati per la definitiva risoluzione di problematiche ambientali esistenti, da autorizzare ai sensi degli articoli 208, 209, 210 del d.lgs. 152/2006 e del d.lgs. 59/2005, allegato 1, punto 5;
- d) ...
- e) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie spettanti alle province;
- f) l'individuazione dei criteri con cui sono determinati l'importo e le modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti relativamente al rilascio delle autorizzazioni; tutte le autorizzazioni, ivi comprese quelle soggette a procedura semplificata, sono soggette a fidejussione;
- g) la promozione di accordi con altre regioni, sentita la provincia interessata, al fine di regolare il recupero e lo smaltimento di rifiuti;
- h) l'emanazione di procedure e regolamenti per la predisposizione di progetti di bonifiche, anche di gestione del rischio, e di strumenti di supporto alle decisioni;
- i) l'approvazione del programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 36/2003.

1 bis. La Regione promuove lo sviluppo e la realizzazione di iniziative finalizzate a recuperare porzioni di territorio occupate da discariche, pubbliche o private, cessate o in post-gestione.

2. Per l'istruttoria tecnica delle autorizzazioni di cui al comma 1, la Regione si avvale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).

#### **Art. 18 (Osservatorio regionale sui rifiuti e sezione regionale del catasto)**

1. L'ARPA gestisce l'Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero delle frazioni separate, che è ridenominato Osservatorio regionale sui rifiuti e che costituisce sezione dell'Osservatorio risorse e servizi di cui all'articolo 4; l'ARPA gestisce altresì la sezione regionale del catasto di cui all'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 22/1997, in collaborazione con le camere di commercio.

2. L'ARPA opera in collaborazione con gli enti locali, tra cui gli osservatori provinciali sui rifiuti, istituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), per la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione dei dati sulla produzione e gestione dei rifiuti, compresi i dati sugli impianti che effettuano operazioni di recupero e autosmaltimento in regime di comunicazione, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del d.lgs. 22/1997.

3. In materia di rifiuti la Giunta regionale, sentite l'ARPA e le

province, individua le modalità di raccolta dei dati relativi alle infrastrutture e alla loro gestione attraverso l'applicativo web predisposto dall'Osservatorio regionale sui rifiuti, la cui compilazione spetta obbligatoriamente ai comuni e ai gestori degli impianti di recupero e smaltimento.

4. L'Osservatorio regionale sui rifiuti:

- a) elabora i dati ricevuti e redige una relazione a consuntivo, entro il 30 giugno di ogni anno, da inviare alla competente commissione consiliare, e ne assicura la divulgazione attraverso la pubblicazione anche mediante gli strumenti informativi;
- b) fornisce alla Giunta regionale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, in modo sistematico ed informatizzato, i dati relativi ai flussi di rifiuti ai singoli impianti a supporto dell'attività di pianificazione.

5. La Regione, sulla base dei dati di produzione e gestione dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3, assegna ai gestori e ai comuni l'attestazione di eccellenza di cui all'articolo 8, comma 4, al fine di premiare l'impegno al conseguimento degli obiettivi di cui al presente titolo.

#### **Art. 23 (Obiettivi di riciclo e recupero)**

1. Le province perseguono, all'interno del proprio territorio, i seguenti obiettivi:

- a) raggiungimento di una raccolta differenziata dei rifiuti urbani non inferiore alle seguenti percentuali di rifiuti prodotti:
  - 1) almeno il 50 per cento entro il 31 dicembre 2009;
  - 2) almeno il 60 per cento entro il 31 dicembre 2011;
- b) entro il 2010:
  - 1) riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari ad almeno il 60 per cento in peso dei rifiuti prodotti; il 40 per cento in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e recupero di materia;
  - 2) recupero dei residui prodotti dall'incenerimento o dall'utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia per una percentuale pari ad almeno il 60 per cento;
  - 3) riduzione delle quantità di rifiuti urbani, calcolate sul procapite, avviate a smaltimento in discarica pari ad almeno il 20 per cento rispetto a quelle avviate nel 2005.

2. Con decorrenza 1° gennaio 2007 possono essere conferiti in discarica solo rifiuti non valorizzabili in termini di materia ed energia, né ulteriormente trattabili ai fini della riduzione del rischio ambientale. Con la medesima decorrenza non possono essere conferiti in discarica rifiuti aventi potere calorifico (PCI) superiore a 13.000 KJ/Kg, fatta salva l'incompatibilità dei rifiuti stessi con gli impianti di valorizzazione.

3. Al fine di incentivare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione corrisponde a soggetti pubblici o privati aiuti finanziari, nei limiti di intensità di aiuto previsti dalla Unione europea, tra i quali la riduzione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti residui ai sensi e nei termini di cui all'articolo 53 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali).

#### **Art. 25 (Finalità)**

1. Con il presente titolo, di riordino della legislazione regionale in materia di energia, la Regione si prefigge, in armonia con la politica energetica dello Stato e dell'Unione europea, di garantire lo sviluppo del sistema energetico nel rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini e, in particolare di:

- a) contribuire alla creazione e diffusione di una cultura dell'uso razionale dell'energia volto al contenimento dei fabbisogni energetici e delle emissioni ed a minimizzare i costi e i relativi impatti;
- b) attivare provvedimenti concreti finalizzati a conseguire la riduzione delle emissioni climalteranti come previsto dal protocollo di Kyoto;

- c) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento per tutti gli utenti;
- d) contribuire allo sviluppo ed alla realizzazione delle infrastrutture per il trasporto dell'energia, così da sostenere le nuove esigenze legate al libero accesso alle reti e facilitare, quindi, la libera circolazione dell'energia sul territorio e il recupero di aree. La costruzione di nuove infrastrutture non potrà prescindere dalla razionalizzazione delle reti esistenti, con liberazione del territorio dalle linee non indispensabili;
- e) garantire che la produzione, l'interconnessione, la distribuzione e la vendita dell'energia elettrica, dell'energia termica e del gas naturale avvengano secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia e nel rispetto degli standard qualitativi e dei principi per l'erogazione dei servizi di cui al titolo I;
- f) tutelare i soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate e di vigilare, per il tramite del Garante dei servizi e attraverso l'Osservatorio risorse e servizi.

2. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, promuove e sviluppa azioni in forma coordinata con lo Stato, gli enti locali e le autonomie funzionali, volte a:

- a) favorire e incentivare forme di risparmio energetico e uso razionale dell'energia, sviluppo della cogenerazione e della trigenerazione e del teleriscaldamento e aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001 (2001/77/CE), anche al fine di ridurre la dipendenza energetica della Regione;
- b) promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica, lo scambio di esperienze e di conoscenze per l'utilizzo di combustibili a ridotto impatto ambientale e per l'impiego dell'idrogeno;
- c) incrementare il grado di competitività del mercato energetico lombardo, prevedendo interventi a sostegno della liberalizzazione dello stesso;
- d) sostenere le iniziative finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti nei trasporti, la diversificazione dei carburanti e la promozione dell'uso dei biocarburanti;
- e) promuovere e sostenere la riduzione dei consumi degli immobili esistenti e di nuova costruzione, varando misure tese al miglioramento energetico degli stessi mediante soluzioni costruttive e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili, anche attraverso la contabilizzazione individuale dei consumi anche nei sistemi centralizzati;
- f) promuovere la realizzazione di programmi di formazione e informazione finalizzati ad accrescere la consapevolezza degli attori coinvolti e dei cittadini, affinché siano adottati modelli di comportamento basati su modalità efficienti di produzione e di consumo energetico;
- g) impegnare le società di gestione delle reti e di erogazione del servizio in progetti educativi rivolti agli utenti per incentivare l'uso di impianti ed apparecchi più efficienti.

3. La Regione inoltre:

- a) contribuisce al contenimento dell'incidenza dei fattori di costo connessi alla componente energia sui diversi cicli di attività produttive, promuovendo la stipulazione di accordi quadro con produttori e commercializzatori;
- b) regola l'organizzazione, su base regionale, per la contrattazione di titoli regionali di efficienza energetica, ivi compresi i certificati verdi di cui al decreto ministeriale 11 novembre 1999 (Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), aperta anche alla contrattazione dei titoli e dei certificati rilasciati dalle competenti autorità nazionali;
- c) stabilisce annualmente, in conformità alla normativa statale, i tetti alle emissioni di gas serra regolamentando il commercio dei diritti di emissione;
- d) predispose annualmente un documento da sottoporre allo Stato contenente indicazioni relative alle esigenze di sviluppo del settore energetico lombardo e la rappresentazione delle specifiche necessità dell'utenza domestica e industriale locale, al fine di favorire l'integrazione e il coordinamento fra la

politica energetica nazionale e quella regionale e di concorrere, quindi, alla definizione della politica tariffaria nazionale.

3 bis. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 2 la Regione può avvalersi delle società regionali di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - collegato 2007). Le modalità di avvalimento, di svolgimento delle attività, nonché gli obiettivi e i risultati sono disciplinati da apposite convenzioni e saranno sostenuti con il contributo della Regione.

#### Art. 29 (Funzioni della Regione)

1. Spetta alla Regione:

- a) elaborare la pianificazione energetica regionale di cui all'articolo 30;
- b) unificare le procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale;
- c) promuovere interventi a tutela dall'inquinamento atmosferico, quali il rinnovo del parco circolante, l'acquisto di veicoli tecnologicamente avanzati, di veicoli elettrici o alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, ovvero la loro trasformazione verso l'impiego di tali combustibili e la realizzazione di infrastrutture per il rifornimento dei veicoli stessi;
- d) concedere incentivi per l'effettuazione di studi e ricerche e per la realizzazione di progetti dimostrativi e di diffusione dei veicoli di cui alla lettera c) e, in generale, finalizzati alla promozione dell'uso razionale dell'energia, delle fonti rinnovabili, della riduzione dei consumi energetici e al miglioramento delle situazioni ambientali;
- e) concedere i contributi previsti dall'articolo 13 del d.lgs. 164/2000, finalizzati a incentivare la conversione a stoccaggio di gas naturale dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione e a garantire un maggiore grado di sicurezza del sistema del gas con le modalità indicate dai bandi regionali;
- f) rilasciare l'autorizzazione della fornitura di gas naturale tramite linee dirette di cui all'articolo 10 del d.lgs. 164/2000;
- g) esercitare le funzioni amministrative connesse al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, agli interventi di modifica e ripotenziamento, nonché alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi; l'autorizzazione è rilasciata con le modalità indicate dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale);
- h) ...
- i) istituire un fondo per gli enti locali che attuano quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera b);
- i bis) l'adozione di linee guida per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e) bis), finalizzate a semplificare ed armonizzare sul territorio regionale le procedure amministrative di autorizzazione all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera c) sono concessi per l'acquisto o per la locazione finanziaria dei veicoli in misura determinata annualmente in ragione di parametri di mercato e, comunque, nella misura massima del 50% del prezzo di listino, IVA esclusa. I contributi sono concessi con priorità agli enti pubblici e sono cumulabili con eventuali interventi statali per le stesse iniziative.

3. Con regolamento regionale sono determinate le modalità, le condizioni e i criteri che presidono al rilascio di nuove concessioni di distribuzione di energia elettrica.

4. La Regione può avvalersi dell'ARPA per lo svolgimento delle funzioni tecniche e può affidare specifici incarichi all'IRER, a istituti universitari ed esperti esterni, secondo i criteri e i limiti previsti dall'articolo 7 della l.r. 16/1996, per l'effettuazione di ricerche e per

lo studio di progetti e di servizi utili alle azioni regionali di politica energetica.

### **Art. 33 bis (Disposizioni particolari)**

1. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara di cui al comma 1 del d.lgs. 164/2000 è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza delle reti e degli impianti, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

2. Allo scopo di assicurare la pienezza del confronto concorrenziale, la realizzazione degli interventi di gestione spetta alla società proprietaria delle reti e degli impianti con le modalità indicate dall'articolo 2, comma 2.

3. In alternativa alla disposizione di cui al comma 2 gli enti locali, singoli o in forma associata, possono affidare la gestione in sede di gara ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 del d.lgs. 164/2000 e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 6 bis dell'articolo 2. Tali elementi integrano il contratto di servizio.

3 bis. Ai fini della presente legge, per riscaldamento urbano o teleriscaldamento si intende un sistema a rete collocato prevalentemente in suolo pubblico, al servizio di un comparto urbano esistente o programmato, per la fornitura di energia termica, prodotta in una o più centrali, a una pluralità di edifici appartenenti a soggetti diversi, sulla base di contratti di somministrazione informati, nei limiti di capacità del sistema, al principio di non discriminazione e da sottoscrivere con tutti i clienti che richiedano l'accesso al sistema medesimo. L'universalità della prestazione, per quanto attiene al teleriscaldamento, si riferisce all'ambito territoriale interessato dalla diffusione delle reti di trasporto e di distribuzione dell'energia termica.

3 ter. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 1, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale:

- a) l'ambito tariffario di riferimento per il servizio di teleriscaldamento destinato agli immobili di civile abitazione e le modalità per la rendicontazione dei costi del servizio medesimo;
- b) i parametri per l'individuazione dei sistemi di teleriscaldamento a basso fattore di energia primaria e le linee guida per l'adeguamento, ove compatibile con i criteri di economicità e di continuità del servizio, delle infrastrutture in esercizio.

3 quater. Gli erogatori del servizio di teleriscaldamento trasmettono al Garante dei servizi di cui all'articolo 3 e all'Osservatorio risorse e servizi di cui all'articolo 4, per la verifica del rispetto di quanto stabilito al comma 3 ter, i criteri di formazione del prezzo di vendita dell'energia termica per l'anno in corso, corredati dai relativi conteggi, e il bilancio aziendale relativo alla quota di teleriscaldamento dell'anno precedente. Tale adempimento è compiuto annualmente:

- a) centoventi giorni prima dell'avvio della stagione termica, per quanto attiene al prezzo di vendita;
- b) all'inizio del nuovo anno solare per quanto attiene al bilancio di settore.

### **Art. 48 (Autorità d'ambito)**

1. In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito, di seguito Autorità, nella forma di cui all'articolo 31 del d.lgs. 267/2000 e, per il Comune di Milano, nelle forme di cui all'articolo 114 del d.lgs. 267/2000.

2. Spetta all'Autorità:

- a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali;

- b) l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;
- c) la definizione, in conformità allo schema tipo regionale, della convenzione tra enti locali ricompresi nello stesso ATO per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
- d) la definizione, in conformità allo schema tipo regionale, dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'Autorità e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato;
- e) la determinazione del sistema tariffario del servizio idrico integrato e la definizione delle modalità di riparto tra i soggetti interessati, nel rispetto della normativa nazionale vigente e, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, delle disposizioni regionali in materia;
- f) la vigilanza sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione e l'erogazione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente;
- g) la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;
- h) l'individuazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006;
- i) il rilascio dopo l'affidamento dell'erogazione del servizio, dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006 acquisito il parere dei soggetti cui compete l'erogazione del servizio idrico integrato e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, anche in forma associata, di una banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia nella rete fognaria;
- j) la dichiarazione di pubblica utilità e l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato, secondo le procedure di cui al d.P.R. 327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte del gestore non siano state avviate tali procedure dall'autorità competente, o la stessa non abbia fornito motivato diniego.

3. Per l'adozione delle decisioni conseguenti alle funzioni fondamentali di indirizzo e programmazione generale, indicate al comma 2, lettere a), b), c) ed e), è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Autorità in prima convocazione. In seconda convocazione, valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti, le decisioni sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

4. L'Autorità trasmette alla Regione il piano d'ambito e i relativi aggiornamenti entro dieci giorni dalla delibera di approvazione. La Giunta regionale, sentito il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, verifica il piano per i profili di sua competenza ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti.

### **Art. 51 (Tariffa)**

1. L'Autorità determina il sistema tariffario d'ambito tenendo conto dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e di articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati, nel rispetto della normativa nazionale vigente e, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, delle disposizioni regionali in materia.

2. La tariffa è riscossa dal soggetto erogatore del servizio e ripartita con il soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, secondo le indicazioni dell'Autorità.

3. La Regione, d'intesa con le Autorità e con la conferenza regionale delle autonomie di cui all'articolo 1, comma 16, della l.r. 1/2000, individua un importo al metro cubo di acqua venduta da destinare a interventi di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico, delle acque e degli ambienti connessi. Con la stessa procedura sono definite le priorità e le modalità di realizzazione di tali interventi.



**Art. 54  
(Sanzioni)**

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al titolo I comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) da € 5.000 a € 10.000 per il mancato rispetto degli impegni assunti dal gestore con la carta dei servizi;
- b) da € 5.000 a € 10.000 per la mancata, tardiva, mendace o incompleta trasmissione dei dati e informazioni all'Osservatorio risorse e servizi di cui all'articolo 7, comma 2;
- c) da € 1.000 a € 10.000 per il mancato rispetto di quanto prescritto dall'articolo 10, in merito al diritto di accesso e di interconnessione delle reti.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al titolo II, ferme restando le disposizioni in materia di sanzioni previste dal d.lgs. 22/1997, comporta anche l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 0a) da € 1.000,00 a € 10.000,00 in caso di inosservanza dell'obbligo di compilazione dei dati di cui all'articolo 18 comma 3;
- a) da € 1.000 a € 10.000 per il conferimento e l'accettazione in discarica effettuato dopo la data indicata dall'articolo 23, comma 2;
- b) da € 500 a € 5.000 per il compimento di qualsiasi azione commissiva od omissiva finalizzata a non consentire l'esercizio delle funzioni di controllo.

2 bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo V, ferme restando le disposizioni in materia di sanzioni previste da leggi statali, comporta anche l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) da € 1.000 a € 20.000 per l'inosservanza totale o parziale, da parte del concessionario, dell'obbligo di rilascio a valle dell'opera di presa del deflusso minimo vitale previsto dall'articolo 95, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e all'articolo 12 bis del r.d. 1775/1933 così come stabilito nel provvedimento di concessione o di adeguamento del medesimo;
- b) da € 500 a € 20.000 per la mancata installazione, da parte del concessionario, degli strumenti di misura prescritti dall'autorità competente e per la mancata o incompleta trasmissione dei dati di misurazione delle portate, dei volumi d'acqua accumulati e/o derivati prescritti ai sensi dell'articolo 52, comma 4 ter;
- c) da € 500 a € 20.000 per ogni variazione apportata dal concessionario alle opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso e restituzione dell'acqua, in assenza o in difformità delle autorizzazioni previste agli articoli 25, 26 e 27 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26).

3. L'irrogazione delle sanzioni, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e l'introito del relativo provento compete ai comuni nei casi di cui al comma 1 e alle province nei casi di cui al comma 2. Alla Regione sono devoluti:

- a) i proventi derivanti dall'applicazione della sanzione di cui al comma 1, lettera b);
- b) i proventi derivanti dall'applicazione della sanzione di cui al comma 2, lettera a).

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al titolo V comporta l'applicazione della sanzione da € 1.000 a € 10.000 per la realizzazione di opere o la gestione di invasi in assenza dell'autorizzazione o in difformità dalle prescrizioni indicate dall'articolo 53 e dai regolamenti attuativi. Il responsabile è tenuto, in caso di assenza dell'autorizzazione, al ripristino dello stato dei luoghi e, in caso di opere difformi, all'adeguamento alle suddette prescrizioni.

5. L'attività sanzionatoria prevista dal d.lgs. 152/1999 e dal comma 4, nonché l'introito dei relativi proventi, competono ai comuni, alle province e alle Autorità per i profili di rispettiva competenza.

**Nuovo testo degli artt. 6, 9, 13, 20, 24, 25, 27 e 30 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente»**

**Art. 6  
(Ricerca e innovazione)**

1. La Regione promuove la ricerca e l'innovazione tecnologica nei settori dell'energia e delle fonti rinnovabili, della mobilità e dell'agricoltura, lo sviluppo delle migliori tecniche disponibili per gli impianti industriali e di pubblica utilità e altresì l'eco-efficienza nei processi produttivi e nei cicli di vita dei prodotti, nonché la ricerca scientifica e la diffusione delle eccellenze, anche mediante accordi con soggetti pubblici e privati.

2. La Giunta regionale promuove, a livello interregionale, nazionale ed internazionale, la ricerca nel campo dell'inquinamento atmosferico, dei fenomeni meteorologici, dei cambiamenti climatici, delle nuove tecnologie, dei combustibili a basso impatto ambientale e degli strumenti modellistici di analisi e di previsione. A tal fine la Regione collabora con le regioni del bacino padano, gli enti e gli istituti di ricerca italiani ed esteri a partire dai centri presenti sul territorio regionale, quali il Joint Research Centre, e gli altri soggetti pubblici e privati.

3. La Giunta regionale promuove la ricerca e la sperimentazione sulla produzione energetica da fonti rinnovabili con forme innovative ed eco-compatibili, con particolare attenzione al ciclo dell'idrogeno, delle celle a combustibile e del biogas, tramite applicazioni orientate all'ingresso nel mercato.

3 bis. La Regione promuove inoltre la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione tecnologica per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica, per il trattamento delle deiezioni animali al fine della produzione energetica, della estrazione di biocombustibili e della riduzione delle emissioni azotate in atmosfera, anche mediante la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali.

4. Al fine di introdurre modelli gestionali innovativi nelle amministrazioni locali, la Giunta regionale promuove l'adozione di sistemi di gestione ambientale, la diffusione di metodi intersettoriali nella programmazione di misure per il risanamento della qualità dell'aria, nonché l'accrescimento delle capacità operative e l'utilizzo di strumenti di supporto ai processi decisionali.

**Art. 9  
(Impianti termici e rendimento energetico nel settore civile)**

1. La Giunta regionale, conformemente alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 (Rendimento energetico nell'edilizia) e alla normativa statale vigente in materia di risparmio energetico nell'edilizia, e nell'ambito delle finalità indicate dal Titolo III (Disciplina del settore energetico) della l.r. 26/2003, avvalendosi dell'ARPA e della società consortile di cui all'articolo 55 della medesima legge regionale, nonché ai sensi dell'articolo 44, comma 18, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio):

- a) detta le modalità per ridurre e certificare il consumo energetico degli edifici esistenti, da ristrutturare e di nuova costruzione, stabilendo, in particolare, requisiti di prestazione energetica degli involucri edilizi, degli impianti termici e dei generatori di calore;
- b) detta disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici;
- c) definisce i requisiti minimi di prestazione energetica degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, degli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria e dei generatori di vapore a uso civile;
- d) disciplina l'installazione di impianti di riscaldamento centralizzati a combustione autonoma e la diffusione di sistemi di termoregolazione degli ambienti e di contabilizzazione del calore;
- e) promuove la diffusione di sistemi di alta qualità energetica ed ecosostenibilità ambientale degli edifici, di metodologie costruttive di bioedilizia, nonché di sistemi di filtraggio delle emissioni degli impianti termici.



1 bis. Agli oneri relativi alle prestazioni e ai controlli inerenti le funzioni di cui al comma 1, da eseguire da parte degli enti competenti, partecipano i soggetti richiedenti secondo le modalità e nelle misure stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. Al fine di favorire l'installazione di apparecchiature elettriche a elevata efficienza energetica negli edifici, la Regione promuove accordi con le categorie interessate, agevolandone la diffusione anche attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione rivolte ai consumatori.

3. I distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno ai comuni con più di 40 mila abitanti e alle province per il restante territorio, i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici asserviti.

3 bis. Al fine di favorire un accesso unico ai cittadini per la documentazione catastale ed il certificato energetico e la conoscenza della qualità, sotto il profilo energetico, del patrimonio edilizio, la Giunta regionale sviluppa un sistema informativo collegato con il catasto urbano in modo da fornire informazioni sulle prestazioni energetiche delle unità immobiliari soggette a certificazione energetica e favorire il controllo sulla corretta applicazione della disciplina regionale per l'efficienza energetica in edilizia.

### Art. 13

#### (Misure per la limitazione del traffico veicolare)

1. La Regione stabilisce misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera.

2. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie, determina con apposito atto le misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli e ne definisce le modalità di attuazione, avendo riguardo ai seguenti aspetti:

- stato della qualità dell'aria e delle condizioni meteorologiche;
- graduazione delle misure in ragione del carico di emissioni inquinanti delle tipologie di veicoli, così come classificate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

3. Le limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli si applicano all'intera rete stradale del territorio regionale aperta alla percorrenza pubblica, escluse le autostrade e gli assi stradali individuati con il provvedimento di Giunta regionale di cui al comma 2.

4. Sono esclusi dalle limitazioni:

- veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi e multimodali, i microveicoli elettrici e elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o GPL, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
- veicoli storici, purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'articolo 57 del d.lgs. 285/1992;
- motoveicoli e i ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- altre tipologie di veicoli a basso impatto ambientale o muniti di sistemi di abbattimento degli inquinanti, definite con atti di Giunta regionale, in rapporto all'evoluzione tecnologica del settore;
- altre tipologie di veicoli in relazione a particolari caratteristiche costruttive o d'utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale.

5. La Giunta regionale può disporre, con appositi atti, l'obbligo dell'apposizione di vetrofanie su specifiche tipologie di veicoli, di proprietà o in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche residenti in Lombardia, per agevolare il controllo del rispetto delle limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli.

6. I controlli del rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli e dell'obbligo di apposizione della vetrofania sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 285/1992.

6 bis. Al fine di assicurare una più efficace tutela della salute e dell'ambiente, nonché per prevenire infrazioni comunitarie in materia di inquinamento atmosferico, è consentito, tenuto conto dello stato di qualità dell'aria e al fine di irrogare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 27, effettuare i controlli delle violazioni delle misure di limitazione alla circolazione, adottate dalla Regione ai sensi del presente articolo e dell'articolo 22, anche mediante impianti di rilevazione elettronica, previa intesa con i competenti organi statali e nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

### Art. 20

#### (Produzione energetica di origine agro-forestale)

1. Ai fini della diffusione di tecnologie di conversione energetica, la Regione promuove:

- l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di origine agro-forestale e agro-alimentare, l'utilizzo di biocombustibili, al fine di diversificare l'approvvigionamento e l'offerta energetica regionale e di sostenere forme integrate di sviluppo rurale, coerentemente con quanto definito all'articolo 11;
- in ambito rurale, la realizzazione di reti di teleriscaldamento alimentate con biomasse di origine agro-forestale, prodotte prevalentemente in Lombardia, al servizio di utenze pubbliche e private locali;
- iniziative che favoriscano la raccolta e l'impiego energetico di residui colturali di origine arborea, arbustiva, erbacea ed orticola e dei residui vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato;
- bis) l'utilizzo di tecnologie volte al recupero energetico, all'estrazione di biocombustibili e alla riduzione delle emissioni azotate provenienti dalle deiezioni animali.

2. La Giunta regionale definisce procedure semplificate per la realizzazione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili di origine agro-forestale e agro-alimentare.

### Art. 24

#### (Impianti termici civili)

1. La Giunta regionale, con appositi atti, dispone le limitazioni e le relative modalità di applicazione, riguardanti l'utilizzo di olio combustibile e di carbone negli impianti termici civili.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, con apposito atto:

- i requisiti minimi di prestazione energetica e le relative configurazioni degli impianti termici per il riscaldamento ad uso civile, alimentati con combustibili di origine fossile, degli edifici di nuova costruzione o sottoposti agli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);
- le prescrizioni da rispettare nel caso di sostituzione di generatori di calore, alimentati con combustibili di origine fossile, collegati a canne fumarie collettive ramificate (CCR), o collegati a canne fumarie per le quali non è tecnicamente possibile l'installazione di generatori di calore che rispettino le configurazioni di cui alla lettera a).

3. La Giunta regionale, nel provvedimento di cui al comma 2, individua altresì fasi e tempi di applicazione delle disposizioni a tutti gli edifici, con anticipazione temporale per gli edifici pubblici.

3 bis. Negli edifici classificati abitazioni civili e rurali, adibiti a residenza con carattere continuativo, e case per vacanze, per fine settimana e similari, adibite a residenza con occupazione saltuaria,

nell'ambito della categoria E1 individuata all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), è fatto divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi. Sono esclusi dal divieto gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché gli immobili sottoposti, in base allo strumento urbanistico comunale, a interventi di solo restauro o risanamento conservativo in ragione dei loro caratteri storici o artistici.

4. Le province e i comuni, nell'ambito delle competenze relative al controllo sul rendimento energetico degli impianti termici previsti dagli articoli 28, comma 1, lettera c) e 27, comma 1, lettera d), della l.r. 26/2003, provvedono al controllo del rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 bis.

#### Art. 25 (Certificazione e diagnosi energetica)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del d.lgs. 192/2005, la Giunta regionale definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative concernenti la certificazione energetica degli edifici, le caratteristiche termofisiche minime dell'involucro edilizio ed i valori di energia primaria per il soddisfacimento del fabbisogno energetico degli edifici, tenendo conto:

- a) delle diverse destinazioni d'uso;
- b) della necessità di applicare un limite massimo di fabbisogno energetico dell'involucro agli edifici di nuova costruzione e a quelli oggetto di ristrutturazione;
- c) della necessità di applicare un limite massimo di fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione degli edifici sia di nuova costruzione sia oggetto di ristrutturazione;
- d) dell'obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili;
- e) della necessità di adeguare ai nuovi requisiti anche le singole componenti dell'edificio, in caso di ristrutturazione edilizia anche parziale.

2. È fatta salva la facoltà dei comuni di indicare prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle definite ai sensi del comma 1, anche mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione, ai sensi degli articoli 44, comma 18, e 11, comma 5, della legge regionale n. 12/2005, o altre forme di incentivazione.

3. La Giunta regionale definisce, nell'ambito delle modalità applicative per la certificazione energetica degli edifici di cui al comma 1, i requisiti e le modalità per accreditare i tecnici all'esercizio delle attività di diagnosi e di certificazione energetica e promuove, in collaborazione con i collegi e gli ordini professionali, le università e gli enti di formazione accreditati dalla Regione, appositi corsi di qualificazione per abilitare coloro che, seppure in possesso di titoli di istruzione tecnica secondaria o universitaria, non abbiano una specifica formazione in materia, con riguardo anche alla tipologia del sistema edificio-impianto da certificare. L'iscrizione a ordini o collegi professionali non è requisito necessario all'ammissione ai corsi di qualificazione.

4. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di programmi di diagnosi energetica ed in applicazione delle linee dettate dalla Giunta regionale di cui ai commi 1 e 3, la Regione, gli enti, le agenzie e le società regionali, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le province, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettuano la diagnosi energetica sugli edifici di loro proprietà utilizzati come sedi di uffici.

4 bis. L'attestato di certificazione energetica, redatto secondo le indicazioni definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, è rilasciato dal comune in originale o copia conforme. L'attestato di certificazione relativo al bene o ai beni che formano oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso deve essere allegato, in originale o in copia certificata conforme dal comune o

da altro pubblico ufficiale a ciò abilitato, all'atto di trasferimento stesso nei casi e per le fattispecie previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia.

4 ter. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica, e in ogni caso a decorrere dal 1 luglio 2010, l'attestato di certificazione energetica di cui al comma 4 bis è consegnato dal proprietario al conduttore all'atto della stipulazione del contratto, in copia dichiarata conforme all'originale.

4 quater. Nel caso di contratti servizio energia e servizio energia plus, definiti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), relativi a edifici pubblici e privati e nel caso di contratti per la gestione degli impianti termici degli edifici pubblici, il contraente o l'aggiudicatario consegna al proprietario dell'edificio l'attestato di certificazione energetica di cui al comma 4 bis entro sei mesi dalla stipulazione o dal rinnovo del contratto medesimo. Nei casi in cui sia previsto l'obbligo di allegazione o di consegna dell'attestato di certificazione energetica, secondo quanto indicato ai commi 4 bis e 4 ter, il proprietario o il locatore è tenuto ad adempiere al proprio obbligo anche qualora non siano decorsi i termini sopra previsti per la consegna dell'attestato stesso, da parte dell'aggiudicatario del contratto di servizio energia e servizio energia plus o del contraente, al proprietario dell'immobile.

#### Art. 27 (Sanzioni)

1. L'inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto o di centrale e l'invio della scheda identificativa degli impianti termici e della comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della l. 9 gennaio 1991, n. 10), così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.

1 bis. L'amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai fini dell'istituzione e gestione del catasto degli impianti termici, omette di comunicare la propria nomina al comune o alla provincia, sulla base delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 27, comma 1, lettera d), e 28, comma 1, lettera c), della l.r. 26/2005, incorre nella sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.

2. L'inosservanza dell'obbligo inerente l'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici, previsto dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

3. L'inosservanza dell'obbligo di invio, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati previsti dall'articolo 9, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10 mila.

3 bis. Il soggetto richiedente che non partecipa agli oneri di cui all'articolo 9, comma 1 bis, incorre nella sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

3 ter. La mancata registrazione entro il termine di cui all'articolo 10, comma 4, o la difformità dei dati rilevati rispetto a quelli oggetto di registrazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10 mila.

3 quater. L'installazione di sonde geotermiche in assenza di autorizzazione o in difformità rispetto all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 5 mila a € 30 mila oltre che, nel caso di assenza di autorizzazione, la messa fuori esercizio della sonda stessa.

4. L'inosservanza delle disposizioni della Giunta regionale con-



cernenti le tipologie di impianto e le biomasse ivi utilizzabili, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5 mila.

5. L'inosservanza delle disposizioni della Giunta regionale concernenti l'apposizione di vetrofanie su specifiche tipologie di veicoli di cui all'articolo 13, comma 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

6. L'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

7. La mancata esibizione della documentazione attestante la regolare sottoposizione del veicolo al controllo per l'emissione dei gas di scarico di cui all'articolo 17, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

8. L'utilizzazione di strumentazione inefficiente da parte delle autofficine autorizzate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, per l'effettuazione dei controlli delle emissioni dei gas di scarico comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.

9. L'effettuazione dei controlli, da parte delle autofficine autorizzate, in difformità dalle prescrizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.500,00.

10. La circolazione del veicolo senza la documentazione attestante la regolarità delle emissioni dei gas di scarico entro i termini previsti dall'articolo 17, comma 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 200,00.

11. L'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, di cui agli articoli 13 e 22, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00.

12. L'inosservanza delle misure di limitazione di cui all'articolo 24, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 5 mila a € 10 mila.

13. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10 mila.

13 bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3 bis, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 2.500,00, oltre ad ulteriori € 10,00 per ciascun metro cubo di volume lordo indebitamente climatizzato.

14. L'inosservanza delle limitazioni di cui all'articolo 30, comma 5, disposte dalla Giunta regionale in attuazione della normativa comunitaria e statale relativamente all'utilizzo di combustibili negli impianti di combustione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 10 mila.

14 bis. L'inosservanza delle misure di limitazione alla combustione all'aperto di cui all'articolo 12 bis comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.

15. L'introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 12, 13 e 14 spetta ai comuni per gli impianti di riscaldamento ad uso civile ubicati nei comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti ed alle province per quelli ubicati nei comuni con popolazione pari o inferiore a 40 mila abitanti.

16. Chiunque, dopo aver commesso una delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 12, 13 e 14, commetta, nei successivi dodici mesi, la violazione della medesima disposizione, è soggetto alla sanzione rispettivamente prevista, aumentata fino al doppio.

17. Chiunque, dopo aver commesso la violazione di cui al comma 3, non ottemperi nei tre mesi successivi alla data dell'accertamento, è soggetto alla sanzione prevista aumentata fino al doppio.

17 bis. Il soggetto certificatore accreditato che redige l'attestato di certificazione energetica degli edifici in modo non conforme alle modalità individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera a), e 25, comma 1, incorre nella sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2 mila. Se l'attestazione comporta l'assegnazione di una classe di efficienza energetica superiore, alla

sanzione si aggiungono € 10,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta calpestabile riscaldata dell'edificio in oggetto, fino ad un massimo di € 10 mila. In ogni caso, l'attestato di certificazione energetica redatto in modo non conforme alle modalità stabilite dalla Giunta regionale è inefficace e viene cancellato dal catasto energetico regionale.

17 ter. Il progettista che, in fase di avvio del procedimento finalizzato ad ottenere il titolo abilitativo per interventi edilizi o in fase di presentazione di successive varianti, sottoscrive relazioni tecniche non veritiere in relazione alle prestazioni energetiche dell'edificio incorre nella sanzione amministrativa da € 2 mila a € 10 mila. La sanzione è aumentata del 50 per cento se le relazioni hanno consentito di realizzare interventi altrimenti non ammissibili o di accedere ad agevolazioni.

17 quater. Il direttore dei lavori che realizza l'intervento in difformità dalla prestazione energetica indicata nel relativo titolo abilitativo o in successive variazioni incorre nella sanzione amministrativa da € 5 mila a € 15 mila. Nella stessa sanzione incorre il proprietario. Se la difformità comporta prestazioni energetiche inferiori ai requisiti minimi stabiliti in attuazione degli articoli 9 e 25, la sanzione è raddoppiata e il comune provvede a ordinare l'adeguamento degli interventi realizzati o in corso di realizzazione.

17 quinquies. L'alienante a titolo oneroso che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 25, comma 4 bis, incorre nella sanzione amministrativa da € 5 mila a € 20 mila.

17 sexies. Il locatore che, a decorrere dal 1 luglio 2010, non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 25, comma 4 ter, incorre nella sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 10 mila.

17 septies. L'aggiudicatario di un contratto servizio energia o servizio energia plus o il contraente che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 25, comma 4 quater, incorre nella sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2 mila, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 17 quinquies e 17 sexies, qualora l'alienante o il locatore non adempiano all'allegazione o alla consegna dell'attestato di certificazione energetica.

17 octies. Nel caso di sanzione a carico del progettista, del direttore dei lavori o del soggetto certificatore accreditato, l'ente accertatore provvede a darne comunicazione all'ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza. L'applicazione della sanzione a carico del soggetto certificatore accreditato comporta la sospensione per sei mesi dall'elenco regionale dei soggetti certificatori accreditati. La reiterazione della sanzione per lo stesso o per un altro motivo di non conformità comporta la cancellazione dall'elenco regionale per due anni, decorsi i quali il soggetto interessato a ottenere nuovamente l'accertamento dovrà dimostrare di aver superato un idoneo corso di formazione.

17 nonies. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 bis e 3 bis competono all'ente locale di cui al comma 1 bis. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 17 bis, 17 quinquies e 17 sexies competono alla Regione, che esercita tali funzioni tramite Cestec S.p.A., in conformità all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia della Lombardia e secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 3 bis, della l.r. 26/2003. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 17 ter, 17 quater e 17 septies competono ai comuni. Al fine di consentire il controllo sull'effettivo rispetto delle disposizioni in materia di dotazione ed allegazione dell'attestato di certificazione energetica, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, il notaio che non avesse, anche giustificatamente, provveduto alla detta allegazione, ha obbligo di inviare copia conforme dell'atto dallo stesso ricevuto o autenticato, entro il termine di quindici giorni dalla sua registrazione, all'organismo regionale di accreditamento. Tale obbligo di trasmissione resta escluso per le fattispecie in cui la natura stessa del bene oggetto del contratto esclude la necessità della certificazione energetica.

17 decies. Gli obblighi di cui all'articolo 25, comma 4 bis, non si applicano in caso di alienazione, a qualsiasi titolo, finalizzata alla demolizione per la realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità. Non si applicano inoltre nei casi di delocalizzazione di insediamenti residenziali nei comuni dei sedimi aeroportuali.

18. Per le sanzioni previste nei commi precedenti l'autorità competente, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981,

n. 689 (Modifiche al sistema penale) è il responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore. I proventi spettano all'ente accertatore. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

18 bis. Ove l'accertamento delle violazioni di cui al comma 11 sia effettuato da organo dipendente dallo Stato, spetta al comune nel cui territorio è stata accertata la violazione ricevere il rapporto, emanare l'ordinanza-ingiunzione, procedere in ordine ad eventuali ricorsi ed introitare i relativi proventi.

### **Art. 30 (Norme transitorie e finali)**

1. Nelle more dell'approvazione del programma regionale, di cui all'articolo 2, le «Misure Strutturali per la Qualità dell'Aria in Regione Lombardia 2005-2010», di cui alla delibera di Giunta regionale n. 580 del 4 agosto 2005, costituiscono lo strumento di riferimento per la definizione degli interventi in materia di tutela della qualità dell'aria.

2. Nelle more dell'approvazione del programma regionale, di cui all'articolo 2, la Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva la classificazione delle zone e degli agglomerati del territorio regionale, anche individuando aree omogenee per specifici inquinanti.

3. Nelle more dell'approvazione del programma regionale, di cui all'articolo 2, la Giunta regionale approva la sezione tematica riguardante i limiti alle emissioni in atmosfera degli impianti industriali.

4. La Giunta regionale definisce le modalità attuative di cui agli articoli 13, comma 4 e 22, comma 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La Giunta regionale, con appositi atti, può disporre limitazioni riguardanti l'utilizzo di combustibili negli impianti di combustione.

6. Le province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni ambientali, di cui all'articolo 8, comma 2, con le seguenti decorrenze:

- a) dal 1° gennaio 2007, relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- b) dal 1° gennaio 2008, relativamente all'autorizzazione integrata ambientale;
- b bis) dal 1° gennaio 2009 relativamente all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'allegato 1, punto 5.4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento).

7. La Regione esercita le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni, di cui al comma 6, per le istanze di autorizzazione alle emissioni in atmosfera presentate entro il 31 dicembre 2006 e per le istanze di autorizzazione integrata ambientale presentate entro il 31 dicembre 2007 e per le istanze di autorizzazione integrata ambientale di cui all'allegato 1, punto 5.4, del decreto legislativo n. 59/2005 presentate entro il 31 dicembre 2008.

8. Le province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio della autorizzazione per le piccole utilizzazioni locali di risorse geotermiche, di cui all'articolo 10, comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

9. ...

10. I comuni e le province esercitano le funzioni amministrative relative ai procedimenti autorizzativi e di collaudo di cui all'articolo 12, comma 1, con decorrenza 1° gennaio 2007.

11. I veicoli dell'elenco di cui all'articolo 13, comma 4, sono soggetti a conferma o esclusione con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, con riferimento alle condizioni della qualità dell'aria.

12. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le caratteristiche delle vetofanie di cui all'articolo 13, comma 5, e le relative modalità di distribuzione.

13. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni si dotano delle apparecchiature per i controlli di cui all'articolo 17, comma 5.

14. L'esecuzione dei provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 23, commi 1, 2, 3 e 4, concernenti misure qualificabili come aiuti di stato è subordinata all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Europea.

15. La disposizione del comma 2 dell'articolo 9 bis della l.r. 24/2004, come introdotto dalla presente legge, non si applica alle richieste di autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

16. Per conseguire la tutela della salute e la conseguente attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, gli enti locali competenti in materia di programmazione e organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale sono autorizzati a revisionare, di intesa con i soggetti sottoscrittori, le disposizioni dei contratti di servizio stipulati a seguito di svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, in attuazione della l.r. 22/1998, limitatamente alle disposizioni inerenti il piano di rinnovo del parco mezzi da adibire al servizio oggetto dei relativi contratti.

17. Nelle more dell'approvazione di un provvedimento nazionale in materia, i dispositivi per l'abbattimento delle emissioni inquinanti installati sui veicoli a motore, motocicli e ciclomotori inclusi, sono da considerarsi omologati, e ne è consentita la circolazione sul territorio lombardo, se in possesso dei requisiti certificativi ed omologativi, approvati da uno dei Paesi membri della Unione Europea o dell'European Free Trade Association (EFTA), dagli Stati Uniti d'America, dal Canada e da altri stati con cui l'Italia ha sottoscritto accordi economici ed individuati in un successivo atto della Giunta regionale.

### **Nuovo testo dell'art. 6 della l.r. 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»**

#### **Art. 6 (Semplificazione delle procedure)**

1. Lo sportello unico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi inerenti le attività economiche produttive di beni e servizi. Laddove non sia ancora attivo, le relative funzioni sono assolve dal competente ufficio comunale.

2. La domanda di avvio del procedimento è presentata allo sportello unico. Entro sette giorni lavorativi dal ricevimento, lo sportello unico può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine la domanda si intende correttamente presentata.

3. Qualora lo sportello unico chieda integrazioni nei termini di cui al comma 2, queste devono pervenire entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il mancato rispetto del termine equivale a rinuncia all'istanza.

4. Verificata la completezza della documentazione, lo sportello unico:

- a) adotta il provvedimento conclusivo entro dieci giorni lavorativi, decorso il termine di cui al comma 2, ovvero dalla presentazione delle integrazioni di cui al comma 3, qualora non sia necessario acquisire pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati di amministrazioni diverse da quella comunale;
- b) convoca entro sette giorni dal decorso del termine di cui al comma 2, ovvero dalla presentazione delle integrazioni di cui al comma 3, la conferenza di servizi da svolgersi in seduta unica entro i successivi quindici giorni lavorativi, qualora sia necessario acquisire pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, di amministrazioni diverse da quella comunale. In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di osservazioni entro la data di svolgimento della conferenza



stessa i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza.

5. Qualora l'intervento sia soggetto a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o valutazione ambientale strategica (VAS), i termini di cui al comma 4, lettera b) decorrono dalla comunicazione dell'esito favorevole delle relative procedure.

6. Qualora i progetti presentati risultino in contrasto con il piano di governo del territorio (PGT) ovvero il piano regolatore generale (PRG), si applicano le procedure di cui all'articolo 97 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).

7. Il procedimento è espressamente concluso con provvedimento di:

- a) accoglimento, che costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento o per lo svolgimento dell'attività;
- b) accoglimento condizionato, quando il progetto necessita di modifiche o integrazioni risolvibili mediante indicazione specifica o rinvio al rispetto della relativa norma. Il provvedimento costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento o per lo svolgimento dell'attività alla condizione del rispetto delle prescrizioni poste;
- c) rigetto, che può essere adottato nei soli casi di motivata impossibilità a porre prescrizione al progetto presentato per la presenza di vizi o imperfezioni tecniche insanabili.

8. Decorsi dieci giorni lavorativi dal termine di cui al comma 4, lettera a) ovvero dalla seduta della conferenza di servizi di cui al comma 4, lettera b) senza che sia stato emanato il provvedimento conclusivo, lo stesso si intende acquisito. Il prodursi di tale effetto è subordinato al pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti.

9. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure edilizie di cui agli articoli 38 e 42 della l.r. 12/2005 e, in ogni caso, quelle afferenti la grande distribuzione organizzata di cui all'articolo 9 del d.lgs. 114/1998 e all'articolo 5 della l.r. 14/1999 e relativi provvedimenti attuativi, le cave, gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti e le imprese a rischio di incidente rilevante, gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CEE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e gli impianti assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

10. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale effettua verifiche sull'attuazione e sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo.

**Nuovo testo dell'art. 8 della l.r. 12 luglio 2007, n. 12 «Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti»**

#### **Art. 8 (Norme transitorie e finali)**

1. Le province adottano i piani provinciali di cui all'articolo 20 della l.r. 26/2003 nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui al comma 7 entro il 29 febbraio 2008 e li trasmettono alla Regione entro il 31 ottobre 2008. Decorso inutilmente tale termine perentorio, la Giunta regionale interviene ai sensi dell'articolo 13bis della l.r. 26/2003 e nomina il presidente della provincia interessata commissario ad acta.

2. Entro il 31 ottobre 2007, la Giunta regionale individua i finanziamenti regionali ai quali le province non possono accedere a causa dell'inerzia nel compimento dell'atto obbligatorio di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 30 della l.r. 24/2006, la Regione rilascia l'autorizzazione integrata ambientale

per gli impianti di gestione dei rifiuti di cui al d.lgs. 59/2005 previa l'acquisizione del parere vincolante della provincia espresso per gli ambiti di competenza e, se negativo, alle condizioni di cui al comma 4. Il parere della provincia è obbligatorio, ma non vincolante per gli impianti di incenerimento dei rifiuti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della l.r. 26/2003.

4. In sede di Conferenza di servizi, in caso di parere negativo motivato la Provincia produce, solo per gli impianti esistenti, l'accordo contrattuale raggiunto con i gestori di altri impianti ai quali conferire la quantità di rifiuti destinabile dal territorio provinciale all'impianto oggetto dell'istanza. In caso di mancata produzione dell'accordo contrattuale, la Conferenza dei servizi prosegue l'istruttoria e il parere provinciale non è più considerato vincolante. Il provvedimento finale, se positivo e relativo a discarica, contiene la prescrizione di vincolare la volumetria necessaria allo smaltimento di tutti i rifiuti provenienti dalla provincia interessata.

5. I procedimenti relativi alle domande di autorizzazione per impianti non soggetti all'autorizzazione integrata ambientale, di cui al comma 3, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Regione secondo le disposizioni vigenti. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, della l.r. 24/2006, le istanze pervenute alla Regione dopo l'entrata in vigore della presente legge sono inviate alla provincia competente per territorio.

6. In sede di procedura di rinnovo dell'autorizzazione relativa agli impianti di cui alla seconda parte della lettera d) del comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 26/2003, la provincia competente acquisisce il parere vincolante della Regione, espresso sulla base delle previsioni dei piani provinciali e in relazione all'utilizzo dell'impianto per un bacino di utenza sovraprovinciale.

7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, integra la deliberazione della Giunta regionale 27 giugno 2005, n. 220, recante l'approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti, con l'individuazione di ulteriori indirizzi e criteri per la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti che prevedano una distanza minima dalle discariche già in esercizio, esaurite o da bonificare, una densità massima delle aree destinate agli impianti per unità di superficie, anche distinguendo in base alla tipologia e una distanza minima dalle zone di protezione speciale, dai siti di importanza comunitaria e dalle aree protette e che tengano conto dei criteri e degli indirizzi indicati nel piano territoriale paesistico regionale. Il provvedimento dovrà tenere conto che nelle aree di pregio agricolo e, in particolare, per quelle DOC, DOCG, per quelle coltivate a riso e in quelle limitrofe al lotto oggetto di istanza, non possono essere autorizzate discariche.

8. Entro il termine di cui al comma 7, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, integra la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2003, n. 15944, recante delega alle province delle funzioni amministrative in materia di impianti e di operazioni relative a rifiuti speciali non pericolosi, con riferimento all'utilizzo dei fanghi in agricoltura allo scopo di ridurre la pericolosità nell'impiego e di valutarne la compatibilità con gli scopi agricoli.

9. Nelle more dell'entrata in vigore del provvedimento regionale di cui al comma 8, la provincia non rilascia nuove autorizzazioni relative all'utilizzo dei fanghi in agricoltura e, nei centottanta giorni successivi all'entrata in vigore del provvedimento medesimo, integra le autorizzazioni già rilasciate adeguandole alle nuove disposizioni.

**Nuovo testo degli artt. 8, 23, 75 e allegato A della l.r. 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi»**

#### **Art. 8 (Delimitazione del Parco e consorzio di gestione)**

1. Nell'ambito del piano generale delle riserve e dei parchi di interesse regionale, il parco delle Groane, istituito con legge regionale 20 agosto 1976, n. 31 (Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane), comprende le aree delimitate nelle planimetrie allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge ed

interessanti i comuni di Arese, Barlassina, Bollate, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate, Garbagnate Milanese, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Misinto, Senago, Seveso, Solaro, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.

2. I predetti comuni, il comune di Milano, la provincia di Milano e la provincia di Monza e della Brianza, riuniti in consorzio, esercitano le funzioni previste dagli articoli 9, 10, 11 e 12.

#### Art. 23

##### (Delimitazione del parco e consorzio di gestione)

1. Il parco Nord Milano, istituito con legge regionale 11 giugno 1975, n. 78 (Istituzione del parco di interesse regionale Nord Milano), e riconosciuto come parco di cintura metropolitana dall'articolo 38-bis della l.r. 86/1983, comprende le aree delimitate nelle planimetrie allegate ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.

2. Il consorzio parco Nord Milano, costituito fra i comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, Milano,

Sesto San Giovanni e la Provincia di Milano, esercita le funzioni previste dal titolo II, capo IV della l.r. 86/1983.

#### Art. 75

##### (Ente di gestione)

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Albavilla, Albiate, Alserio, Anzano del Parco, Arcore, Arosio, Besana Brianza, Biassono, Bosio Parini, Brioso, Carate Brianza, Casatenovo, Cesana Brianza, Correzzana, Costa Masnaga, Eupilio, Erba, Giussano, Inverigo, Lambrugo, Lesmo, Lurago d'Erba, Macherio, Merone, Monguzzo, Monza, Nibionno, Pusiano, Rogeno, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta e le province di Como, Monza e della Brianza e Lecco.

2. Sono membri dell'assemblea i presidenti dei consorzi di depurazione «Alto Lambro e Piani d'Erba» e «Alto Lambro».

3. Il consorzio del parco ha sede a Triuggio.

4. I comuni interessati funzionalmente all'attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l'assemblea consortile a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ALLEGATO A

#### FONTI PLANIMETRIE (DELIMITAZIONE PARCHI)

PARCO	LEGGE ISTITUTIVA	LEGGI DI MODIFICA
Adamello	L.r. 16.9.1983, n. 79 (BURL 19.09.1983 n. 37, 2° Suppl. Ord.)	
Adda Nord	L.r. 16.9.1983, n. 80 (BURL 19.09.1983 n. 37, 2° Suppl. Ord.)	
Adda Sud	L.r. 16.9.1983, n. 81 (BURL 19.9.1983 n. 37, 2° Suppl. Ord.)	
Agricolo Sud Milano	L.r. 23.4.1990, n. 24 (BURL 27.04.1990 n. 17, 1° Suppl. Ord.)	
Alto Garda Bresciano	L.r. 15.9.1989, n. 58 (BURL 20.9.1989 n. 38, 3° Suppl. Ord.)	
Campo dei Fiori	L.r. 19.3.1984, n. 17 (BURL 24.03.1984 n. 12, 1° Suppl. Ord.)	
Colli di Bergamo	L.r. 18.8.1977, n. 36 (BURL 22.8.1977 n. 33, Suppl. Ord.)	L.r. 5.12.1979 n. 71 (BURL 7.12.1979 n. 49, 1° Suppl. Ord.) L.R. 29.6.2009, n. 10 (BURL 30.6.2009, n. 26, 2° suppl.ord)
Grigna Settentrionale	L.r. 2.3.2005, n. 11 (BURL 4.3.2005 n. 9, 2° Suppl. Ord.)	
Groane	L.r. 20.8.1976, n. 31 (BURL 25.8.1976 n. 34, 2° Suppl. Ord.)	L.r. 24.8.1977 n. 43 (BURL 26.8.1977 n. 34, Suppl. Ord.)
Mincio	L.r. 8.9.1984, n. 47 (BURL 12.09.1984 n. 37, 1° Suppl. Ord.)	
Monte Barro	L.r. 16.9.1983, n. 78 (BURL 19.9.1983 n. 37, 2° Suppl. Ord.)	
Monte Netto	L.r. 8.6.2007, N.11 (BURL 12.06.2007 n. 24, 1° Suppl. Ord.)	
Montevecchia e Valle del Curone	L.r. 16.9.1983, n. 77 (BURL 19.9.1983 n. 37, 2° Suppl. Ord.)	L.r. 7 aprile 2008, n. 13 «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) – Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale» (BURL 10.04.2008 n. 15, 2° Suppl. Ord.)
Nord Milano	L.r. 11.6.1975, n. 78 (BURL 12.6.1975 n. 24, 1° suppl.)	L.r. 10.8.1982 n. 46 (BURL 11.12.1982 n. 32, 1° Suppl. Ord.) L.R. 29.6.2009, n. 10 (BURL 30.6.2009, n. 26, 2° suppl.ord)
Oglio Nord	L.r. 16.4.1988, n. 18 (BURL 20.4.1988 n. 16, 1° Suppl. Ord.)	
Oglio Sud	L.r. 16.4.1988, n. 17 (BURL 20.4.1988 n. 16, 1° Suppl. Ord.)	
Orobie Bergamasche	L.r. 15.9.1989, n. 56 (BURL 20.9.1989 n. 38, 3° Suppl. Ord.)	L.r. 12.5.1990 n. 59 (BURL 17.5.1990 n. 20, 3° Suppl. Ord.)

PARCO	LEGGE ISTITUTIVA	LEGGI DI MODIFICA
Orobic Valtellinesi	L.r. 15.9.1989, n. 57 (BURL 20.9.1989 n. 38, 3° Suppl. Ord.)	
Pineta di Appiano Gentile e di Tradate	L.r. 16.9.1983, n. 76 (BURL 19.9.1983 n. 37, 2° Suppl. Ord.)	
Serio	L.r. 1.6.1985, n. 70 (BURL 5.6.1985 n. 23, 1° Suppl. Ord.)	L.r. 10.5.1986 n. 11 (BURL 14.5.1986 n. 20, 1° Suppl. Ord.)
Spina Verde di Como	L.r. 4.3.1993, n. 10 (BURL 9.3.1993 n. 10, 1° Suppl. Ord.)	
Valle del Lambro	L.r. 16.9.1983, n. 82 (BURL 19.9.1983 n. 37, 2° Suppl. Ord.)	
Valle del Ticino	L.r. 9.1.1974, n. 2 (BURL 10.1.1974, n. 2, suppl.)	
Adamello (parco naturale)	L.r. 01.12.2003, n. 23 (BURL 5.12.2003 n. 49, 1° Suppl. Ord.)	
Adda Nord (parco naturale)	L.r. 16.12.2004, n. 35 (BURL 21.12.2004 n. 52, 1° Suppl. Ord.)	
Alto Garda Bresciano (parco naturale)	L.r. 01.12.2003, n. 24 (BURL 5.12.2003 n. 49, 1° Suppl. Ord.)	
Bosco delle Querce (parco naturale)	L.r. 28.12.2005, n. 21 (BURL 31.12.2005 n. 52, 2° Suppl. Ord.)	
Campo dei Fiori (parco naturale)	L.r. 14.11.2005, n. 17 (BURL 18.11.2005 n. 46, 2° Suppl. Ord.)	
Colli di Bergamo (parco naturale)	L.r. 27.3.2007, n. 7 (BURL 30.03.2007 n. 13, 1° Suppl. Ord.)	
Monte Barro (parco naturale)	L.r. 29.11.2002, n. 28 (BURL 3.12.2002 n. 49, 1° Suppl. Ord.)	
Nord Milano (parco naturale)	L.r. 19.10.2006, n. 23 (BURL 24.10.2006 n. 43, 1° Suppl. Ord.)	
Spina Verde di Como (parco naturale)	L.r. 02.5.2006, n. 10 (BURL 4.5.2006 n. 18, 1° Suppl. Ord.)	
Valle del Lambro (parco naturale)	L.r. 9.12.2005, n. 18 (BURL 13.12.2005 n. 50, 1° Suppl. Ord.)	
Valle del Ticino (parco naturale)	L.r. 12.12.2002, n. 31 (BURL 17.12.2002 n. 51, 1° Suppl. Ord.)	
Pineta di Appiano Gentile e Tradate (parco naturale)	«Istituzione del Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate – Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)» (1)	
Montevecchia e Valle del Curone (parco naturale)	L.r. «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) – Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale» (2)	

**Nuovo testo degli artt. 5, 8 e 13 della l.r. 31 marzo 2008, n. 10 «Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea»**

**Art. 5  
(Conservazione e gestione della vegetazione ai fini faunistici)**

1. La vegetazione spontanea prodottasi nei corpi d'acqua e sui terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni, le sorgenti, i fontanili, le brughiere, i pascoli montani, le torbiere e le praterie naturali non possono essere danneggiati o distrutti, fatti salvi gli interventi autorizzati.

2. Sono consentiti interventi di sfalcio e pascolo per l'utilizzo tradizionale di prati e pascoli ovvero comuni interventi di sfalcio, pulizia e manutenzione di tutti i corpi d'acqua superficiali, mediante riduzione della vegetazione spontanea, per permettere il regolare deflusso delle acque di irrigazione e la navigazione pubblica.

3. Sono consentiti gli interventi di pulizia e manutenzione lungo le rive dei corpi d'acqua, le separazioni dei terreni agrari e gli arginelli di campagna, nel rispetto delle specie di flora spontanea pro-

detta in modo rigoroso e a raccolta regolamentata, di cui agli appositi elenchi approvati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c).

4. Sono ammessi gli interventi manutentivi connessi all'ordinato esercizio agricolo, compreso l'impiego localizzato di sostanze erbicide lungo le separazioni dei terreni agrari ed i fossi irrigui aziendali non accessibili, secondo la normale pratica agricola, con mezzi meccanici, durante il ciclo produttivo e quelli ordinati e autorizzati dalle autorità competenti anche per la salvaguardia della biodiversità naturale.

5. Negli ambienti di cui al comma 1 l'eliminazione della vegetazione erbacea, arbustiva o arborea mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide è vietata, salvo quanto previsto al comma 10.

6. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, è vietata l'eliminazione della vegetazione spontanea mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide lungo le rive dei corpi d'acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, lungo le scarpate ed i margini delle strade, nonché sui terreni sottostanti le linee elettriche se non coltivati.

7. Gli interventi di contenimento del canneto e, in generale, della vegetazione ad erbe palustri ovvero di contrasto alla colonizzazione boschiva in praterie naturali, pascoli e brughiere sono ammessi, se



*eseguiti con tecniche che non arrechino disturbo o pregiudizio della nidificazione, riproduzione e svezamento della fauna selvatica e se eseguiti parzialmente, ossia lasciando intatta almeno una superficie pari ad un terzo dell'habitat gestito e purché i tagli siano effettuati a rotazione, con frequenza biennale o superiore.*

8. Lo sfalcio e l'asportazione della vegetazione del lamineto dei corpi d'acqua sono consentiti solo quale forma di contenimento dell'eutrofizzazione e quando l'eccessivo sviluppo di tale vegetazione comprometta la biodiversità dei luoghi. Tali interventi non possono comportare l'eradicazione di tale vegetazione o di talune specie autoctone in essa rappresentate. È consentito procedere solo per settori alterni, anziché sulla totalità dell'habitat presente, con frequenza biennale o superiore.

9. Gli interventi di cui ai commi 7 e 8 sono consentiti previa redazione di progetti specifici, eseguiti con la supervisione di tecnici qualificati, laureati in scienze naturali o scienze biologiche o con titolo equipollente, individuati dagli enti gestori delle aree protette ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), dagli enti gestori di SIC e ZPS ovvero dalle province per il restante territorio. L'ente gestore o la provincia competente rilascia l'autorizzazione all'intervento, anche con prescrizioni, a seguito di valutazione con esito positivo del relativo progetto. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli interventi previsti dalla pianificazione forestale, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale).

10. Nell'ambito di progetti di gestione naturalistica finalizzati al mantenimento o all'incremento della biodiversità naturale, con particolare riferimento alla gestione della vegetazione erbacea o di ecotoni e alla difesa da piante alloctone o invasive, sono ammesse deroghe alle prescrizioni di cui al comma 7 limitatamente all'impiego localizzato di erbicidi, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, previa redazione di progetto specifico con la supervisione di un tecnico qualificato, individuato dagli enti di cui al comma 9, ai quali spetta l'approvazione del progetto.

11. Nella realizzazione e nella manutenzione di infrastrutture viarie, l'ente responsabile della realizzazione dell'opera adotta le misure necessarie per evitare la diffusione di specie vegetali alloctone lungo l'asse dell'infrastruttura stessa nel rispetto delle normative vigenti e adottando la migliore tecnologia sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili.

#### **Art. 8**

##### **(Raccolta a fini scientifici e didattici)**

1. Gli istituti scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti come tali, le scuole pubbliche e private ed i tecnici coinvolti in specifiche operazioni di censimento, monitoraggio dell'ambiente naturale e coordinate iniziative di sensibilizzazione, possono procedere a raccolte anche in deroga agli articoli 1, 3, 6, 7 purché autorizzati con atto scritto e motivato della direzione generale della Giunta regionale competente in materia ambientale che, in considerazione di esigenze di tutela, può anche inibire o limitare le raccolte, ferme

restando le competenze del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del d.P.R. 357/1997 nel caso in cui le attività interessino le specie comprese nell'allegati 2 e 4 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

2. Quanto raccolto ai sensi del comma 1 non può essere oggetto di detenzione a qualsiasi fine o di cessione ad alcun titolo, fatta eccezione per la conservazione in raccolte scientifiche museali di istituzioni pubbliche, la conservazione del germoplasma a scopo scientifico-conservazionistico e la produzione di specie autoctone certificate. Gli individui ancora vitali sequestrati dal personale di vigilanza, di cui all'articolo 14, sono rilasciati nell'area di rispettiva provenienza.

#### **Art. 13**

##### **(Sanzioni)**

1. L'inosservanza delle disposizioni dirette a evitare la compromissione degli habitat di cui all'articolo 3, comma 1, articolo 4, commi 5 e 6, articolo 5, commi 1, 5, 6, 7, 8 e 9, articolo 12, comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 4.000,00 euro con obbligo di ripristino dell'habitat alterato o distrutto, secondo la disciplina applicabile.

2. L'inosservanza delle disposizioni dirette ad evitare la compromissione degli alberi monumentali di cui all'articolo 12, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 6.000,00 euro.

3. Qualora dallo svolgimento delle attività previste dalla presente legge derivi la compromissione dell'habitat e il danneggiamento o l'abbattimento di alberi monumentali, si applicano cumulativamente le sanzioni previste dai commi 1 e 2.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4 e 5, articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, articolo 6, commi 1, 7 e 10, articolo 7, commi 2 e 3, articolo 8 e articolo 9, commi 1 e 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

5. L'inosservanza delle disposizioni inerenti introduzioni, reintroduzioni e restocking o rinforzi di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 5 e 6, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 2.000,00 euro, con obbligo di eradicazione della specie alloctona introdotta, secondo la disciplina applicabile.

6. In caso di violazioni di minima entità e di totale assenza di profitto da parte del trasgressore, le sanzioni di cui al comma 4 possono essere rispettivamente ridotte fino alla metà.

7. L'introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui ai commi da 1 a 6 spetta agli enti territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 5, comma 9.

8. I proventi di cui al comma 7 sono destinati al finanziamento delle attività dirette al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.